

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

PROSPETTO INFORMATIVO

PARTE GENERALE: 1 DICEMBRE 2012

Parte Speciale A	1 Novembre 2012
Parte Speciale C	1 Dicembre 2012
Parte Speciale D	1 Novembre 2012
Parte Speciale E	31 Dicembre 2011
Parte Speciale F	1 Settembre 2012

Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori, unitamente all'ultimo Rendiconto Annuale pubblicato, nonché all'ultima Relazione Semestrale, ove quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

INDICE

I. Parte Generale

1. Osservazioni preliminari	5
2. Organizzazione e gestione.....	7
3. Obiettivi e politica di investimento	8
4. Profilo degli investitori	8
5. Restrizioni agli investimenti	8
6. Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari	14
6.1. Negoziazione di opzioni su titoli	14
6.2. Operazioni a termine, swap e opzioni su strumenti finanziari	15
6.3. Securities Lending (prestiti di valori mobiliari)	16
6.4. Operazioni con patto di riacquisto titoli	16
6.5. Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi valutari	17
6.6. Prodotti strutturati.....	17
6.7. Rischi legati all'utilizzo di prodotti derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari	17
7. La Società	19
8. Banca depositaria	20
9. Società di gestione	21
10. Agente Principale Amministrativo e Domiciliare, Agente Principale di Pagamento; Agente del registro degli azionisti e di trasferimento.....	21
11. Informazioni generali in merito alla consulenza per gli investimenti e alla gestione degli investimenti..	21
11.1. Consulente.....	21
11.2. Consulente per gli investimenti o Gestore degli investimenti	21
12. Agenti di pagamento e rappresentanti.....	22
13. Società di distribuzione.....	22
14. Cogestione (Co-management)	23
15. Descrizione delle azioni	24
16. Emissione delle azioni	25
17. Riscatto delle Azioni	28
18. Conversione delle azioni.....	31
19. Distribuzione di dividendo.....	32
20. Determinazione del valore netto d'inventario	32
21. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione delle azioni	33
22. Commissioni e spese.....	33
23. Regime fiscale.....	35
23.1. La Società.....	35
23.2. Azionisti	35
24. Assemblea generale e rendiconto	35
25. Diritto applicabile, foro competente.....	36
26. Presa in visione dei documenti	36

II. Parti Speciali

1. Parte Speciale A: Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)
2. Parte Speciale C: Julius Baer Multicooperation – COMMODITY FUND (EUR)
Julius Baer Multicooperation – COMMODITY FUND (USD)
Julius Baer Multicooperation – COMMODITY FUND (CHF)
3. Parte Speciale D: Julius Baer Multicooperation – SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN
4. Parte Speciale E: Julius Baer Multicooperation – ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH
Julius Baer Multicooperation – VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN
Julius Baer Multicooperation – ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM
5. Parte Speciale F: Julius Baer Multicooperation – ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+
Julius Baer Multicooperation – ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La JULIUS BAER MULTICOOPERATION (la „Società“, o „JULIUS BAER MULTICOOPERATION“) è una „société d'investissement à capital variable“ (SICAV) costituita in base alla vigente Legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 („Legge del 1915“) e in virtù della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 („legge del 2010“) è ivi riconosciuta come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Società ha una struttura ad ombrello che consente di costituire vari comparti („comparti“) a cui corrispondono vari portafogli di investimento che possono essere rappresentati da diverse tipologie di azioni. La Società è autorizzata a conferire a diversi servizi finanziari esperti, sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione (come descritto al capitolo „Informazioni generali in merito alla consulenza per gli investimenti e alla gestione degli investimenti“), mandato di consulenza per gli investimenti o di gestione degli investimenti per uno o più comparti.

Il presente Prospetto è composto da una Parte Generale („Parte Generale“) contenente tutte le disposizioni applicabili ad ogni comparto, e da Parti Speciali („Parte Speciale“) che descrivono i singoli comparti e contengono le disposizioni specifiche ad essi applicabili. Il Prospetto completo contiene tutti i comparti delle Parti Speciali ed è disponibile presso la sede della Società, dove gli azionisti potranno richiederlo in visione. Il presente Prospetto potrà essere integrato o aggiornato di volta in volta. Gli azionisti verranno informati in merito.

In aggiunta al Prospetto (Parte Generale e Parti Speciali) sarà prodotto, per ogni tipologia di azioni, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori („Informazioni chiave per gli investitori“), il quale dovrà essere fornito al sottoscrittore prima della sottoscrizione di azioni. Dal momento in cui saranno disponibili le informazioni chiave per gli investitori, il sottoscrittore con la sottoscrizione delle azioni dichiara di aver ricevuto le informazioni chiave per gli investitori prima della sottoscrizione.

La Società è autorizzata, in virtù della Legge del 2010, a compilare uno o più Prospetti Speciali per la distribuzione di azioni di uno o più comparti o per un Paese di distribuzione determinato. I Prospetti Speciali contengono sempre la Parte Generale e la/le relativa/e Parte/i Speciale/i applicabile/i. I Prospetti Speciali contengono inoltre le eventuali disposizioni complementari del Paese in cui il/i comparto/i in questione è/sono ammesso/i alla commercializzazione o distribuito/i.

Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato ad emettere azioni prive di valore nominale („azioni“) che si riferiscono al/ai comparto/i descritto/i nella relativa Parte Speciale. Per ogni comparto possono essere emesse azioni sia a distribuzione che ad accumulazione („tipologia di azioni“). La Società inoltre può emettere tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione e strutture delle commissioni differenti. Le tipologie di azioni emesse per ciascun comparto vengono descritte nella Parte Speciale del relativo comparto. La distribuzione delle azioni di comparti o tipologie di azioni determinate può essere limitata a Paesi particolari. Inoltre, le tipologie di azioni sopraccitate possono essere create in varie differenti valute.

L'emissione delle azioni avviene ad un prezzo espresso nella valuta del rispettivo comparto, o nella valuta della relativa tipologia di azioni, al quale può essere aggiunta una commissione di vendita, nella misura indicata nelle Parti Speciali. Il periodo di sottoscrizione e le condizioni di sottoscrizione dell'emissione iniziale di ogni comparto sono indicati nella relativa Parte Speciale.

La Società può emettere in qualsiasi momento azioni di nuovi comparti. Il presente Prospetto Completo ed eventualmente i rispettivi Prospetti Speciali verranno integrati adeguatamente di volta in volta.

Gli investitori possono acquisire azioni direttamente dalla Società o tramite un intermediario che agisce in nome proprio, ma per conto dell'investitore. In questo ultimo caso, l'investitore non potrà necessariamente far valere tutti i suoi diritti di investitore direttamente contro la Società. Per maggior informazioni consultare il capitolo „Emissione delle azioni“ – paragrafo „Nominee Service“.

Le azioni possono essere riscattate al prezzo indicato al capitolo „Riscatto delle azioni“.

Le sottoscrizioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto in vigore ovvero delle informazioni chiave per gli investitori vigente unitamente (i) all'ultimo rendiconto annuale certificato della Società pubblicato o (ii) all'ultima Relazione Semestrale, qualora quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Le azioni vengono offerte sulla base delle informazioni e delle descrizioni riportate nel presente Prospetto, nelle informazioni chiave per gli investitori e nei documenti ivi citati. Altre informazioni o descrizioni fornite da qualsiasi persona sono da considerarsi illecite.

Il presente Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori ed eventuali Prospetti Speciali non hanno valore di offerta o pubblicità in quelle giurisdizioni in cui un'offerta o una pubblicità di tal genere siano inammissibili, o nelle quali le persone che propongono una simile offerta o una simile pubblicità non siano autorizzate a farlo, oppure nelle quali ricevere un'offerta o una pubblicità del genere costituisca una violazione della legge.

Le azioni della Società, non essendo registrate negli Usa in conformità all'United States Securities Act del 1933, non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa a meno che una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile con esenzione dall'obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell'United States Securities Act del 1933.

I potenziali sottoscrittori delle azioni sono tenuti ad informarsi di persona sulle disposizioni valutarie rilevanti nonché sui requisiti di legge e sulle disposizioni tributarie a cui sono soggetti.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto e in ogni Prospetto Speciale sono conformi al diritto vigente e alle consuetudini del Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di modifica.

La „Notice Légale“, prescritta dal diritto del Lussemburgo in relazione alla presente offerta di azioni, è stata depositata presso il Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto a: „franchi svizzeri“ o „CHF“ si riferiscono alla valuta della Svizzera; „dollari USA“ oppure „USD“ si riferiscono alla valuta degli Stati Uniti d'America; „Euro“ o „EUR“ si riferiscono alla valuta dell'Unione economica e monetaria europea; „£ sterline“ o „GBP“ si riferiscono alla valuta della Gran Bretagna; „yen giapponesi“ o „JPY“ si riferiscono alla valuta del Giappone; „Dollari Singaporiani“ o „SGD“ si riferiscono alla valuta di Singapore.

Ciascuna tipologia di azioni può essere quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Società ha sede in 69, route d'Esch, L -1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Consiglio di amministrazione della Società

Presidente:

Martin Jufer Membro dell'Executive Board, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Zurigo, Svizzera

Membri del Consiglio:

Andrew Hanges CEO, GAM (UK) Ltd., Londra, Gran Bretagna

Jean-Michel Loehr Chief Industry & Government Relations, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo

Avv. Freddy Brausch Partner, Linklaters LLP, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Thomas van Ditzhuyzen Managing Director, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG, Zurigo, Svizzera

Thomas von Ballmoos Head Legal & Compliance, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG, Zurigo, Svizzera

Società di gestione

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Presidente:

Martin Jufer Membro dell'Executive Board, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Zurigo, Svizzera

Membri del Consiglio:

Andrew Hanges CEO, GAM (UK) Ltd., Londra, Gran Bretagna

Michel Malpas Consulente indipendente, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Yvon Lauret Consulente indipendente, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Michele Porro Membro dell'Executive Board, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Zurigo, Svizzera

Amministratori della società di gestione

Ewald Hamlescher Amministratore, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Steve Kieffer Amministratore, SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Banca depositaria,

Agente principale amministrativo e di pagamento,

Agente del registro degli azionisti e di trasferimento

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di distribuzione

La Società ovvero la società di gestione ha nominato delle società di distribuzione e può nominarne altre per il collocamento delle azioni in uno o più stati.

Revisori dei conti annuali

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo, è stata nominata revisore dei conti annuali della Società

Consulente legale

Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è il consulente legale della Società in Lussemburgo.

Autorità di vigilanza

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni e documenti della Società e di ciascun comparto sono inoltre consultabili al sito internet www.jbfundnet.com. Gli investitori troveranno inoltre anche un modulo per l'inoltro di reclami.

Indicazioni complementari riguardanti i singoli comparti possono essere riportate nella relativa Parte Speciale.

3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Gli obiettivi di investimento del Consiglio di amministrazione in merito ad ogni singolo comparto sono illustrati nella relativa Parte Speciale al capitolo „Obiettivi e politica di investimento“.

Laddove nel presente Prospetto, in particolare nelle Parti Speciali, si fa menzione di “Paesi riconosciuti”, per “Paese riconosciuto” si intende uno Stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) e tutti gli altri Stati d’Europa, dell’America del Nord e del Sud, dell’Africa, dell’Asia e dello Spazio Pacifico (di seguito “Paese riconosciuto”).

Nel conseguire gli obiettivi di investimento e nell’ambito delle direttive e restrizioni previste dal diritto del Lussemburgo, i comparti si avvarranno altresì di tecniche di investimento e strumenti finanziari di cui al successivo capitolo „Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari“.

Sebbene la Società si impegni secondo coscienza a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi positivi o negativi conseguiti possono essere di entità variabile.

La performance dei singoli comparti è indicata nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Il profilo degli investitori dei singoli comparti è descritto nella relativa Parte Speciale del Prospetto.

5. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

1. Investimenti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, depositi e derivati

Tali investimenti comprendono:

- (a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
- quotati o negoziati in un mercato regolamentato (ai sensi della Direttiva 2004/39/CE);
 - negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea („UE“) riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

- quotati ufficialmente in una Borsa Valori di un Paese terzo¹ o in un altro mercato regolamentato di un Paese terzo riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione in una Borsa Valori ufficiale o in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e purché l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
- (b) depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito qualificati con sede sociale in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro dell'OCSE o in un Paese con norme sull'antiriciclaggio equivalenti.
- (c) strumenti derivati, comprensivi di strumenti equipollenti regolati per contante, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alla lettera (a), primo, secondo e terzo trattino, e/o derivati a trattativa privata („over the counter“ o „OTC“), a condizione che:
- i valori base siano strumenti ai sensi dell'art. 41 paragrafo 1 della Legge del 2010 o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il comparto può investire in conformità dei suoi obiettivi di investimento;
 - le controparti nelle operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e riconosciuti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“); e
 - i derivati OTC siano soggetti quotidianamente ad una valutazione affidabile e verificabile e possano essere in qualsiasi momento ceduti, liquidati o realizzati mediante un'operazione di compensazione su iniziativa della Società ad un valore corrente adeguato.
- (d) azioni di OICVM consentite in base alle previsioni della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (2), primo e secondo trattino della Direttiva 2009/65/CE con sede in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo, a condizione che:
- i suddetti altri OIC siano stati ammessi in base a disposizioni di legge che li sottopongono ad una sorveglianza pubblica, che a giudizio della CSSF equivalga a quella prevista dal diritto comunitario dell'UE e che sussista una sufficiente garanzia di collaborazione tra le autorità;
 - il livello di protezione degli investitori agli altri OIC sia equivalente al livello di protezione degli investitori di un OICVM e in particolare che le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività degli altri OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, tali da consentire la formazione di un giudizio riguardo al patrimonio ed alle passività, ai proventi ed alle transazioni nel periodo considerato;
 - l'OICVM o il suddetto altro OIC del quale si intendono acquistare le azioni, possa investire complessivamente, in base ai relativi documenti di costituzione, al massimo il 10% del suo valore netto d'inventario in azioni di altri OICVM o di altri OIC.
- Se la Società acquista parti di altri OICVM e/o ulteriori OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla medesima società di gestione o da un'altra società alla quale la società di gestione è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non può addebitare costi per la sottoscrizione o il riscatto di parti degli altri OICVM e/o degli altri OIC da parte della Società.
- Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 181, cpv. 8 della Legge del 2010 un comparto può investire in altri comparti della Società.
- (e) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente dei suddetti strumenti sia soggetto/a a disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, e ammesso che tali strumenti siano:

¹ Nella terminologia consueta della Direttiva 2009/65/CE si intende per Paese terzo uno Stato che non è membro dell'UE.

- emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale o dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, in caso di un Paese federale, da uno Stato membro di una confederazione o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell'UE; oppure
 - emessi da un'azienda i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati definiti al paragrafo 1. (a); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto ad una sorveglianza in conformità ai criteri stabiliti dal diritto comunitario dell'UE, o da un istituto soggetto a disposizioni di sorveglianza che a giudizio della CSSF non siano meno severe di quelle previste dal diritto comunitario dell'UE, e siano da esso rispettate; oppure
 - emessi da altri emittenti inclusi in una tipologia riconosciuta dalla CSSF, a condizione che per gli investimenti in questi strumenti vigano disposizioni in merito alla tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l'emittente sia un'azienda con capitali propri di almeno dieci (10) milioni di Euro, che compili e pubblichi la relazione annuale ai sensi delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto che all'interno di un gruppo imprenditoriale facente capo ad una o più società quotate in una Borsa Valori sia responsabile del finanziamento del suddetto gruppo, o un soggetto di diritto destinato a finanziare la conversione di passività in valori mobiliari mediante il ricorso ad una linea di credito concessa dalla banca.
- (f) Tuttavia:
- la Società può investire fino ad un massimo del 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere da (a) ad (e);
 - la Società non può acquistare né metalli preziosi né certificati ad essi relativi.
- (g) La Società può inoltre detenere mezzi liquidi.

2. Limitazioni agli investimenti

- (a) La Società investe al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del valore netto d'inventario di ogni comparto in depositi di uno stesso istituto.

L'esposizione della Società su strumenti derivati OTC verso una controparte non può superare:

- il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto, se la controparte è un Istituto di credito qualificato;
- e negli altri casi il 5% del valore netto d'inventario di ogni comparto.

Il rischio complessivo degli OICVM verrà misurato attraverso il Commitment Approach o tramite il modello VaR (modello *Value-at-risk*) che tiene conto di tutti i rischi di mercato generali e specifici che sono in grado di provocare una variazione significativa del valore del portafoglio. Nel caso di utilizzo del *Commitment Approach* il rischio complessivo legato ai derivati per ciascun comparto non può superare il valore netto di inventario del comparto in questione.

Nel caso in cui un comparto utilizzi il metodo *Value-at-Risk* (VaR) per il calcolo del suo rischio complessivo, il risultato del calcolo sarà basato su intervallo di confidenza del 99%. Per il calcolo del rischio aggregato, il periodo di detenzione è considerato in un mese (20 giorni).

La determinazione del rischio complessivo per ciascun comparto verrà effettuata tramite il *Commitment Approach* o il modello VaR (assoluto o relativo con il rispettivo indice di riferimento) come illustrato nella tabella che segue.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

Comparto	VaR relativo / VaR assoluto / Commitment	Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del rischio complessivo (solo per il VaR relativo)
ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH	Commitment	n/a
ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM	Commitment	n/a
COMMODITY FUND (CHF)	VaR relativo	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced Hedged CHF
COMMODITY FUND (EUR)	VaR relativo	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced Hedged EUR
COMMODITY FUND (USD)	VaR relativo	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)	Commitment	n/a
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)	Commitment	n/a
SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	Commitment	n/a
VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN	Commitment	n/a
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+	Commitment	n/a
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+	Commitment	n/a

Il rischio complessivo dei valori base non può superare le restrizioni agli investimenti di cui alle lettere da (a) ad (f). I valori base di derivati basati su indici non devono essere considerati nel calcolo di queste restrizioni agli investimenti. Se un derivato è inserito in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario, anche tale derivato deve essere considerato nelle disposizioni di questo punto.

- (b) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali un comparto investe rispettivamente oltre il 5% del suo valore netto d'inventario, non può superare il 40% del suo valore netto d'inventario. Questa restrizione non si applica ai depositi ed alle operazioni con derivati OTC effettuate con istituti finanziari sottoposti a sorveglianza pubblica.
- (c) A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera (a), un comparto può investire presso uno stesso istituto al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto e/o
 - depositi presso tale istituto e/o
 - derivati OTC acquistati da tale istituto.
- (d) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti

locali, da un Paese terzo o da istituzioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro.

- (e) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 25% per date obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un istituto di credito con sede sociale in uno Stato membro dell'UE che, in base alle disposizioni legali per la tutela dei titolari delle suddette obbligazioni, sia sottoposto ad una sorveglianza pubblica particolare. In particolare i proventi dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti conformemente alle norme di legge in beni patrimoniali che per l'intera durata residua delle obbligazioni coprano sufficientemente le passività da questi derivanti e siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di situazione deficitaria dell'emittente.

Se un comparto investe più del 5% del suo valore netto d'inventario in obbligazioni ai sensi del paragrafo precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% dell'importo del valore netto d'inventario del suddetto comparto.

- (f) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere (d) ed (e) non sono considerati nell'applicazione della restrizione agli investimenti del 40% di cui alla lettera (b).

I limiti di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono cumulabili; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in loro derivati, effettuati in conformità delle lettere da (a) ad (e), non devono in nessun caso superare il 35% del valore netto d'inventario di un comparto.

Le società che, in virtù della compilazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o secondo le norme internazionali di rendicontazione riconosciute, appartengono ad uno stesso gruppo imprenditoriale sono da considerarsi quale unico emittente ai fini del computo delle restrizioni agli investimenti di cui sopra.

Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale possono raggiungere, complessivamente, al massimo, il 20% del suo valore netto d'inventario, resta salvo quanto stabilito alla lett. (e).

- (g) **In deroga ai punti da (a) ad (f) la Società è autorizzata ad investire, conformemente al principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del valore netto d'inventario di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, emesse o garantite da un Paese membro dell'UE o dai suoi enti locali o da un Paese membro dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE, tuttavia a condizione che il comparto detenga valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione ammontino al massimo al 30% del valore netto d'inventario del relativo comparto.**

- (h) Fatte salve le restrizioni agli investimenti stabilite alla lettera (j), il limite massimo indicato alla lettera (a) per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente può essere aumentato al 20% al massimo, se la strategia di investimento di un comparto prevede di riprodurre un determinato indice azionario o un indice dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF; ciò vale ammesso che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un'adeguata base di riferimento per il mercato ad esso corrispondente;
- l'indice sia debitamente pubblicato.

Il limite stabilito al paragrafo precedente ammonta al 35%, ove ciò sia giustificato in base a condizioni di mercato straordinarie ed in particolare nei mercati regolamentati, nei quali sono fortemente dominanti determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino a questo limite massimo è possibile soltanto presso un unico emittente.

- (i) Nel caso in cui nella relativa Parte Speciale del Prospetto non è previsto alcun limite nell'investimento in fondi target, un comparto può acquistare parti di fondi target ai sensi della lettera 5.1.(d) di cui sopra per un massimo del 10% del suo valore netto d'inventario. Se nella Parte Speciale del Prospetto è previsto un limite negli investimenti in fondi target maggiore del 10% del valore netto di inventario di un comparto, il comparto non potrà tuttavia:

- investire più del 20% del suo valore netto di inventario in uno stesso fondo target; e
- investire più del 30% del suo valore netto di inventario in azioni di fondi target che non sono OICVM.

Con l'applicazione di queste restrizioni agli investimenti ogni comparto di un fondo target è considerato come un emittente indipendente.

(j)

(A) La Società o la società di gestione non può, per nessuno dei fondi di investimento da questa gestiti che hanno la qualifica di OICVM, acquistare azioni connesse ad un diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

(B) Inoltre, la Società può acquistare al massimo:

- il 10% delle azioni senza di diritto di voto di uno stesso emittente;
- il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- il 25% delle parti di uno stesso fondo target;
- il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino non devono essere osservati nell'acquisto, se non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto delle azioni emesse al momento del suddetto acquisto.

I paragrafi (A) e (B) non si applicano:

- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE;
- su azioni che la Società detiene del capitale di una società di un Paese terzo, che investe il suo patrimonio prevalentemente in valori mobiliari di emittenti con sede nel relativo Paese, se in base alle norme di legge del suddetto Stato una partecipazione di questo tipo costituisce per la Società l'unica possibilità di effettuare investimenti in valori mobiliari di emittenti di questo Stato. La normativa d'eccezione, tuttavia, vale soltanto a condizione che la società del Paese terzo non superi nell'ambito della sua politica di investimento i limiti stabiliti alle lettere da (a) ad (f) e da (i) a (j) (A) e (B). In caso di superamento dei limiti previsti alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (j) si applica per analogia la lettera (k);
- su azioni detenute dalla Società singolarmente o dalla Società e da altri OIC del capitale di società affiliate che nel Paese dove sono domiciliati esercitano solo ed esclusivamente determinate attività amministrative, di consulenza o di distribuzione per questa/e società in considerazione del rimborso di azioni su volontà degli investitori.

(k)

(A) La Società non è tenuta ad osservare le restrizioni agli investimenti qui previste nell'esercizio di diritti d'opzione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo patrimonio. Fatto salvo il suo impegno ad attenersi all'osservazione del principio della ripartizione del rischio, ciascun comparto può, nel corso di un periodo di sei mesi dalla sua ammissione, discostarsi dalle disposizioni stabilite ai punti da (a) ad (h).

(B) Nel caso in cui la Società superi i limiti descritti al paragrafo (A) involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti d'opzione, la Società, nell'ambito delle vendite di beni patrimoniali da essa effettuate, sarà tenuta come obiettivo prioritario a cercare di normalizzare la situazione tenendo conto degli interessi degli azionisti.

(l)

- (A) La Società non può assumere prestiti. La Società può tuttavia acquistare valuta estera mediante un prestito „Back to back”.
- (B) In deroga al paragrafo (A), la Società per ogni comparto può ricorrere (i) a prestiti fino al 10% del suo valore netto d’inventario, purché si tratti di prestiti a breve termine e (ii), ricorrere a prestiti per un controvalore non superiore al 10% del suo valore netto d’inventario, purché si tratti di prestiti volti a consentire l’acquisto di immobili indispensabili per l’esercizio diretto della sua attività; in nessun caso questi prestiti nonché quelli di cui ad (i) devono superare complessivamente il 15% del rispettivo valore netto d’inventario.
- (m) La Società e la banca depositaria non possono concedere prestiti o fungere da fideiussore per terzi per conto del comparto, fatta salva l’applicazione delle lettere da (a) ad (e) del punto 1. Ciò non osta all’acquisto da parte della Società di valori mobiliari non ancora pienamente conferiti, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.
- (n) La Società e la banca depositaria non possono effettuare per conto dei comparti vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.
- (o) La Società può detenere mezzi liquidi che in circostanze particolari possono arrivare sino al 49% del patrimonio di ogni comparto.
- 3. Ulteriori direttive sugli investimenti**
- (a) La Società non investirà in valori mobiliari che prevedono una responsabilità illimitata.
- (b) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o contratti su metalli preziosi per i quali è prevista una consegna fisica.
- (c) La Società può applicare ulteriori limitazioni agli investimenti per rispettare le condizioni in vigore nei Paesi nei quali intende distribuire le azioni.

6. TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

Per la gestione efficiente o ai fini della copertura di ogni comparto, la Società può utilizzare le tecniche di investimento e gli strumenti finanziari di seguito descritti. Inoltre, se previsto nella rispettiva Parte Speciale del Prospetto, la Società può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di investimento. La Società deve in qualsiasi momento osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nella Parte I della Legge del 2010 e nelle „Restrizioni agli investimenti” del presente Prospetto Informativo ed in particolare considerare la circostanza che i valori mobiliari sottostanti agli strumenti finanziari ed ai prodotti strutturati impiegati dai singoli comparti (valori mobiliari sottostanti) vanno inclusi nel calcolo delle restrizioni agli investimenti stabilite al capitolo di cui sopra. La Società si atterrà in ogni momento, in caso di utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari, alle disposizioni stabilite nell’ordinanza 10-04 della CSSF e nelle disposizioni lussemburghesi tempo per tempo vigenti.

Inoltre, nell’utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari (in particolare nell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e di prodotti strutturati) la Società tiene conto del mantenimento di una liquidità adeguata riguardo ad ogni comparto.

6.1. NEGOZIAZIONE DI OPZIONI SU TITOLI

La Società può acquistare e vendere per ogni comparto, con riferimento agli investimenti consentiti, opzioni call e put, se negoziate su un mercato regolamentato, oppure opzioni con trattativa privata (“opzioni OTC”), purché i partner contrattuali di tali transazioni siano istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

6.2. OPERAZIONI A TERMINE, SWAP E OPZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Fatta eccezione per le deroghe sotto indicate, le operazioni a termine e le opzioni su strumenti finanziari possono riferirsi principalmente solo a contratti negoziati in un mercato regolamentato. I derivati OTC sono ammessi solo se i partner contrattuali per queste transazioni sono istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

a) Operazioni per la copertura dei rischi di mercato e dei rischi legati all'andamento delle borse

Per coprire ciascun comparto da un andamento delle quotazioni sfavorevole per i mercati, la Società può vendere contratti a termine e call su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici o strumenti finanziari oppure comprare put su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici e strumenti finanziari, oppure concludere operazioni di swap per le quali i pagamenti tra la Società e la controparte dipendono dall'andamento di determinati indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o di altri indici o strumenti finanziari.

Dato che queste operazioni di compravendita sono effettuate a scopo di copertura, è necessario che la composizione dei titoli in portafoglio da coprire corrisponda adeguatamente a quella dell'indice di Borsa utilizzato.

b) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi

Ai fini della copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi e nell'ambito di operazioni a trattativa privata, per ciascun comparto la Società può vendere contratti a termine e call su tassi di interesse oppure comprare put su tassi di interesse nonché effettuare swap su tassi, concludere swap, forward rate agreements e negoziazioni di opzioni su swap su tassi (swaptions) con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

c) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'inflazione

Ai fini della copertura dei rischi connessi ad una crescita inattesa dell'inflazione, per ogni comparto la Società può effettuare i cosiddetti inflation swap con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata oppure utilizzare altri strumenti di protezione contro l'inflazione.

d) Operazioni per la copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio legato al peggioramento della solvibilità dei debitori

Ai fini della copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio di perdite di valore a causa del peggioramento della solvibilità dei debitori, per ogni comparto la Società può impegnarsi in credit options, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets, credit-linked total return swap e derivati creditizi simili con istituti finanziari di prima categoria, che sono specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata.

e) Operazioni effettuate a scopi diversi da quello di copertura ("impegno attivo")

Per ciascun comparto la Società può utilizzare strumenti derivati, con l'obiettivo di gestire efficientemente il portafoglio, può quindi acquistare e vendere contratti a termine e opzioni su tutti i tipi di strumenti finanziari, nonché fare ricorso a prodotti derivati nell'ambito del controllo delle fluttuazioni monetarie.

Inoltre, per ogni comparto la Società può impegnarsi in swap su tassi e su crediti (interest rate swap, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets e simili), inflation swap, negoziazioni di opzioni su swap su tassi e su crediti (swaptions), ma anche in operazioni di swap, negoziazioni di opzioni o altre operazioni con derivati finanziari per le quali la Società e la controparte concordano di scambiare la performance e/o il reddito (ad es. total return swap). Sono compresi anche i cosiddetti contratti per differenza (Contracts for Difference – "CFD"). Per contratto per differenza si intende un contratto stipulato tra due parti, l'acquirente e il venditore, nel quale viene stabilito che il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore attuale di un bene mobiliare (un titolo, strumento, paniere o indice) o il relativo valore al momento della cessazione della durata del contratto. Se la differenza è negativa, l'acquirente deve il pagamento (corrispondente) al venditore. I contratti per differenza consentono agli investitori di assumere posizioni *long* e *short* con una garanzia variabile in cui, diversamente dai contratti a termine, scadenza e volume del contratto non sono definiti. In tal caso la controparte contrattuale deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività.

f) Operazioni a termine su valori mobiliari (securities forward settlement transactions)

Ai fini di una gestione efficiente o della copertura, la Società può concludere operazioni a termine con broker-agenti che in queste transazioni fungono da Market Maker, a condizione che si tratti di istituti di prima categoria, specializzati in questo tipo di transazioni, e che partecipino ai mercati OTC. Tali transazioni includono l'acquisto e la vendita di valori mobiliari alla quotazione corrente; la consegna e il regolamento avvengono in una data successiva, stabilita in anticipo.

Entro un termine adeguato dalla data prevista per lo svolgimento delle suddette transazioni, la Società può concordare con il relativo broker-agente che i valori mobiliari vengano rivenduti al broker-agente o siano da questi riacquistati, oppure che si proceda ad un prolungamento per un ulteriore periodo di tempo, tutti gli utili e le perdite realizzate nell'ambito della transazione devono essere pagati al broker o da esso corrisposti alla Società. Tuttavia la Società stipula le transazioni di acquisto con l'intenzione di acquistare i relativi valori mobiliari.

La Società può pagare ai broker interessati le usuali commissioni contenute nel corso dei valori mobiliari al fine di finanziare i costi sostenuti dal broker a causa della successiva gestione.

6.3. SECURITIES LENDING (PRESTITI DI VALORI MOBILIARI)

Nell'ambito di un sistema standardizzato, e sotto l'osservanza delle disposizioni della Circolare 08/356 della CSSF, alla Società è concesso di prestare a terzi valori mobiliari di un comparto (fino al 100% dell'intero valore stimato dei valori mobiliari contenuti nel comparto, a condizione che la Società sia autorizzata in qualsiasi momento a porre fine al contratto e a riottenere i valori mobiliari dati in prestito); tuttavia tali operazioni possono essere effettuate soltanto tramite stanze di compensazione riconosciute, come Euroclear o Clearstream S.A., o altre centrali di compensazione nazionali riconosciute o da istituti finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di operazioni, nel rispetto delle loro condizioni di funzionamento. La controparte in prestiti di valori mobiliari, deve inoltre essere soggetta a nome di sorveglianza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle dell'UE. In linea di principio, i diritti di riscatto devono essere coperti da cauzione, il cui valore – al momento della stipula del contratto e per l'intera durata del prestito – corrisponda almeno al valore stimato complessivo dei relativi valori mobiliari dati in prestito. Tale operazione può essere effettuata per la durata del prestito mediante costituzione di cauzione sotto forma di depositi a termine o valori mobiliari emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, da loro enti pubblici locali, da istituzioni a carattere sovranazionale o regionale o da altri emittenti di primordine, o anche mediante la costituzione di una cauzione sotto forma di azioni di aziende di prima classe (a condizione che sia garantita una scadenza delle quotazioni tra il momento dell'ordine della cauzione e la restituzione dei titoli mobiliari concessi in prestito). Tali depositi devono rimanere vincolati a nome della Società sino allo scadere dell'operazione di prestito dei valori mobiliari in questione. Il valore della cauzione ("Collateral") ricevuto non sarà reinvestito. L'esposizione al rischio di controparte derivante da una controparte e collegato a una o più transazioni di prestiti di valori mobiliari e/o di operazioni con patto di riacquisto titoli, di cui al par. 6.4., sotto riportato, non può eccedere il 10% del patrimonio del rispettivo comparto quando la controparte è un istituto di credito, di cui all'art 41, par. (1) lett. (f) della Legge del 2010, ovvero al 5% del patrimonio negli altri casi.

6.4. OPERAZIONI CON PATTO DI RIACQUISTO TITOLI

In via accessoria, e sotto l'osservanza delle disposizioni della Circolare 08/356 della CSSF, per ogni comparto la Società può impegnarsi in operazioni con patto di riacquisto titoli („Repurchase Agreements“), che consistono nella compravendita di titoli in base ad accordi che prevedono il diritto o l'obbligo per il venditore di riacquistare dal compratore i titoli venduti a un prezzo ed entro un termine concordato tra le due parti al momento della sottoscrizione del contratto.

Il contratto può essere sottoscritto dalla Società sia in veste di acquirente compratore che di offerente. La partecipazione a tali operazioni è soggetta alle seguenti norme:

- I titoli possono essere comprati o venduti tramite operazioni con patto di riacquisto solo se la controparte è un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo genere di attività e deve inoltre essere soggetta a norme di sorveglianza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle dell'UE.

- Per tutto il periodo di validità dell'operazione con patto di riacquisto, i titoli acquistati non possono essere ceduti prima della scadenza del diritto al loro riacquisto o del termine previsto per il riscatto.
- Inoltre deve essere assicurato che l'insieme degli impegni contratti con la sottoscrizione di un'operazione con patto di riacquisto, sia tale da consentire al comparto in questione di far fronte in qualsiasi momento al proprio obbligo di riscatto delle azioni.
- L'esposizione al rischio di controparte derivante da una controparte e collegato a una o più transazioni di operazioni con patto di riacquisto titoli e/o di prestiti di valori mobiliari, di cui al par. 6.3., sopra riportato, non può eccedere il 10% del patrimonio del rispettivo comparto quando la controparte è un istituto di credito, di cui all'art 41, par. (1) lett. (f) della Legge del 2010, ovvero al 5% del patrimonio negli altri casi.

6.5. TECNICHE E STRUMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI VALUTARI

Per la copertura dei rischi valutari, per ciascun comparto la Società può concludere contratti a termine su divise, vendere call su divise o comprare put su divise in Borsa o in un altro mercato regolamentato, oppure con trattativa privata, per ridurre o eliminare completamente l'*exposure* nella valuta considerata a rischio e concentrarla nella valuta di riferimento o in un'altra valuta dell'orizzonte di investimento ritenuta meno a rischio.

La Società può anche effettuare operazioni di vendita o swap di divise a termine nell'ambito di trattative private con istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di attività.

6.6. PRODOTTI STRUTTURATI

Per una gestione efficiente o ai fini di copertura, la Società può utilizzare per ogni comparto prodotti strutturati. La gamma di prodotti strutturati comprende in particolare credit-linked notes, equity-linked notes, performance-linked notes, index-linked notes nonché altre notes la cui performance è abbinata a strumenti di base, ammessi ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e delle relative disposizioni esecutive. In tali operazioni la controparte deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività. I prodotti strutturati sono prodotti composti. I prodotti strutturati possono includere anche derivati e/o ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base ad essi sottostanti. A seconda della configurazione essi possono essere più volatili e quindi implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti, e può sussistere il rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito a seguito del movimento dei prezzi del mercato o dello strumento di base sottostante.

6.7. RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI DERIVATI E DI ALTRE TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

L'utilizzo prudente di questi derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari può essere vantaggioso, ma allo stesso tempo presenta rischi diversi ed in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli delle forme di investimento tradizionale. A seguire si passano in rassegna importanti fattori di rischio ed aspetti riguardanti l'utilizzo di derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari, di cui gli azionisti dovrebbero essere consapevoli prima di investire in un comparto.

- Rischi di mercato: Questi rischi sono di tipo generale e presenti per tutti i tipi di investimento; in base ad essi, in determinate circostanze il valore di un determinato strumento finanziario può modificarsi al punto da esercitare un effetto negativo sugli interessi di un comparto.
- Controllo e sorveglianza: I derivati e le altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari sono prodotti speciali, che richiedono tecniche di investimento ed analisi del rischio diverse rispetto ai titoli azionari e di rendita. L'utilizzo di uno strumento finanziario derivato non presuppone soltanto la conoscenza dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza tuttavia poter sorvegliare la performance del derivato considerando tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'utilizzo e la complessità di prodotti di questo tipo presuppongono il mantenimento di adeguati meccanismi di controllo per la sorveglianza delle operazioni concluse, nonché la possibilità di stimare i rischi di un prodotto di questo tipo per un comparto e le rispettive performance della quotazione, degli interessi o dei tassi di cambio.

- Rischi di liquidità: I rischi di liquidità insorgono quando è difficile ottenere o vendere un determinato titolo. Per transazioni di grande entità o con mercati parzialmente illiquidi (p.es. in caso di numerosi strumenti concordati individualmente) l'esecuzione di una transazione o la realizzazione di una posizione ad una quotazione vantaggiosa può non essere possibile.
- Rischi di controparte: Per i derivati OTC sussiste il rischio che un contraente di un'operazione non possa essere in grado di adempiere ai propri obblighi, e/o che un contratto venga annullato, p.es. per fallimento, illegittimità ex post o modifica delle norme di legge tributarie o in materia di rendicontazione rispetto alle norme vigenti al momento della stipula del contratto in merito ai derivati OTC.
- Rischi connessi alle transazioni di credit default swap ("CDS"): Mediante l'acquisto di una protezione di CDS la Società può coprire il rischio di perdita di un emittente contro pagamento di un premio. La compensazione in caso di perdita dei pagamenti di un emittente può avvenire tramite una compensazione in contanti o una compensazione in natura. Nella compensazione in contanti l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile. In caso in una compensazione in natura l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS l'intero valore nominale e gli fornisce in cambio il titolo deficitario, o si giunge ad uno scambio di titoli scelti da un paniere. La composizione di tale paniere è regolamentata in dettaglio alla stipula del contratto di CDS. Gli eventi che determinano una perdita saranno stabiliti nel contratto di CDS, al pari delle modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. In caso di necessità la Società può rivendere la protezione CDS o ricostituire il rischio di credito mediante il rilevamento di opzioni di acquisto.

Con la vendita di una protezione di CDS il comparto si assume un rischio di credito paragonabile all'acquisto di un'obbligazione che sia stata emessa dal medesimo emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i casi il rischio è determinato, in caso di situazione deficitaria dell'emittente, dall'entità della differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare. I diversi comparti che utilizzano i credit default swap si assicureranno che le controparti coinvolte in queste operazioni siano accuratamente selezionate e che il rischio connesso alla controparte sia limitato ed attentamente sorvegliato.

- Rischi connessi a transazioni di credit spread swap ("CSS"): Con la conclusione di un'operazione di CSS la Società può, contro pagamento di un premio, dividere il rischio di perdita di un emittente con la controparte della rispettiva transazione. Ad un credit spread swap sono subordinati due diversi valori mobiliari con rischi di perdita classificati diversamente e, di norma, con una diversa struttura dei tassi. Dalla diversa struttura dei tassi di entrambi i valori mobiliari sottostanti dipendono, alla scadenza, gli obblighi di pagamento delle due parti della transazione.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CSS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- Rischi connessi a transazioni di inflation swap: Mediante l'acquisto di una protezione di inflation swap la Società può coprire interamente o parzialmente un portafoglio contro un forte aumento inatteso dell'inflazione e per trarne un vantaggio relativo in termini di performance. A tale fine un debito nominale, non indicizzato all'inflazione, viene scambiato con un credito reale abbinato ad un indice di inflazione. Nel concludere l'operazione si include nel computo del prezzo del contratto l'inflazione prevista in quel momento. Se l'inflazione effettiva registrata è superiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione computata nel prezzo del contratto, dalla vendita della protezione di inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione di inflation swap. Il funzionamento della protezione inflation swap corrisponde pertanto a quello di obbligazioni indicizzate all'inflazione rispetto ad obbligazioni nominali ordinarie. Ne consegue che mediante la combinazione di un'obbligazione nominale ordinaria con una protezione inflation swap si può costruire sinteticamente un'obbligazione indicizzata all'inflazione.

Con la vendita di una protezione inflation swap il comparto si assume un rischio di inflazione paragonabile all'acquisto di un'obbligazione nominale ordinaria rispetto ad un'obbligazione indicizzata all'inflazione: se

l'inflazione effettiva registrata è inferiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione e computata nel prezzo nel contratto, dalla vendita della protezione inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione inflation swap.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di inflation swap comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

Rischi correlati ai contratti per differenza (Contracts for Difference – "CFD"): Diversamente dagli investimenti diretti, nel caso dei CFD l'acquirente risponde per un ammontare di gran lunga maggiore rispetto all'importo pagato a titolo di garanzia. La società adatterà pertanto tecniche di gestione del rischio per garantire che il comparto possa sempre vendere i valori mobiliari necessari affinché i pagamenti risultanti da eventuali richieste di riscatto possano essere effettuati attingendo ai proventi derivanti dai riscatti e il comparto possa rispettare gli impegni derivanti dai contratti per differenza e da altre tecniche e strumenti.

- Ulteriori rischi: Ulteriori rischi nell'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari comprendono il rischio di valutazioni differenti di prodotti finanziari che risultano da differenti metodi di valutazione ammessi e dal fatto che (rischio di modello) tra i prodotti derivati ed i valori mobiliari, gli interessi, i tassi di cambio e gli indici ad essi sottostanti non sussiste una correlazione assoluta. Numerosi derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e vengono spesso valutati in maniera soggettiva. Le valutazioni imprecise possono determinare maggiori obblighi di pagamento in contanti nei confronti di contraenti o implicare una perdita di valore per un comparto. I derivati non sempre riproducono in misura totale o anche soltanto in misura elevata la performance dei valori mobiliari, degli interessi, dei tassi di cambio o degli indici in base ai quali si orientano. Pertanto l'utilizzo di tecniche e strumenti finanziari derivati ed ulteriori tecniche e strumenti particolari da parte di un comparto non costituisce sempre un mezzo efficace per conseguire l'obiettivo di investimento di un comparto e talvolta può rivelarsi persino controproducente.

7. LA SOCIETÀ

Informazioni generali

La Società è organizzata come „société d'investissement à capital variable“ (SICAV) nel Granducato del Lussemburgo, conformemente alla Legge vigente del 2010. La Società è autorizzata, in base alla parte I della Legge del 2010, ad effettuare investimenti in valori mobiliari per conto collettivo.

La Società è stata costituita l'8 settembre 1993 per un periodo illimitato.

La Società è iscritta al numero B-44.963 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. È possibile prendere visione dello Statuto che, dietro richiesta, può essere inviato a mezzo posta. Lo Statuto è stato pubblicato in Lussemburgo sul „Mémorial“ del 15 ottobre 1993. Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta il 5 marzo 2012, come pubblicato in Lussemburgo sul „Mémorial“ del 27 marzo 2012.

La sede legale della Società è 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Capitale minimo

Il capitale minimo della Società equivale in franchi svizzeri al controvalore di 1.250.000 di Euro. Inoltre, nel caso in cui uno o più comparti sono investiti in azioni di altri comparti della Società il valore delle relative azioni non deve essere considerato per la verifica del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno di due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre entro quaranta (40) giorni all'Assemblea generale degli azionisti lo scioglimento della Società. L'Assemblea generale delibera in merito allo scioglimento con la maggioranza semplice degli azionisti presenti, o rappresentate (non è prescritto un quorum).

Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti convocata entro lo stesso termine, la questione dello scioglimento. Lo scioglimento può essere in tal caso deliberato senza quorum da un quarto dei voti degli azionisti presenti e rappresentati all'Assemblea generale.

Liquidazione / Fusione

Con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del 1915, la Società può essere liquidata. Il liquidatore è autorizzato a trasferire tutte le attività e passività della Società ad un OICVM lussemburghese in cambio del rilascio di quote parti di tale organismo incorporante, (proporzionalmente alle azioni possedute della Società liquidata). Per il resto, la liquidazione della Società verrà effettuata conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo. I proventi della liquidazione che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010 e saranno a disposizione degli aventi diritto.

La Società può inoltre deliberare o proporre la chiusura di uno o più comparti o la fusione di uno o più comparti con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso OICVM, come indicato al capitolo „Riscatto delle azioni“.

Autonomia dei comparti

La Società risponde nei confronti di terzi per le passività di ogni comparto soltanto con il patrimonio del relativo comparto. Anche nei rapporti fra azionisti ogni comparto viene trattato come unità autonoma e nella rilevazione del patrimonio vengono attribuite ad ogni comparto distintamente le passività ad esso riferibili.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Società è indicato al capitolo „Organizzazione e gestione“. La Società è gestita sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

Non esistono disposizioni statutarie relative alla remunerazione (incluse pensioni ed altre agevolazioni) del Consiglio di amministrazione, al quale verranno rimborsate le spese. La remunerazione dei membri del Consiglio è sottoposta all'approvazione degli azionisti della Società nel corso dell'Assemblea generale.

8. BANCA DEPOSITARIA

La Società ha nominato la RBC Investor Services Bank S.A. („RBC-IS“), Esch-sur-Alzette, banca depositaria dei patrimoni dei comparti.

La banca depositaria è costituita in forma di *“société anonyme”*, ed è una società per azioni costituita secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo e ha la sua sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette.

La RBC-IS è stata costituita nel 1994 con la denominazione di *“First European Transfer Agent”* ed è iscritta al numero B-47.192 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo (R.C.S.). Essa detiene una licenza bancaria ai sensi della Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata nei servizi di banca depositaria, di gestione fondi e servizi connessi a tali attività. Il capitale sociale ammonta ad oltre 579 milioni di euro.

La RBC-IS è una società affiliata della RBC Investor Services Limited, una società di diritto inglese e gallese, controllata unicamente dalla Royal Bank of Canada, Toronto, Canada.

La Società corrisponde alla banca depositaria, come corrispettivo per i servizi prestati, una commissione basata sul valore netto d'inventario del rispettivo comparto di ogni fine mese, che viene corrisposta posticipatamente con periodicità mensile. La banca depositaria ha inoltre il diritto di ricevere dalla Società il rimborso delle spese e delle commissioni addebitate da altre banche corrispondenti.

Il contratto di banca depositaria prevede che tutti i valori mobiliari e gli ulteriori valori patrimoniali ammissibili nonché le somme in contanti della Società devono essere detenuti dalla o in nome della banca depositaria. La banca depositaria può anche affidare, sotto la propria responsabilità, la custodia di attività del fondo a banche corrispondenti. La banca depositaria è anche responsabile del pagamento e dell'incasso del capitale, dei redditi e dei ricavi derivanti dai valori mobiliari acquistati e venduti dalla Società.

Conformemente alla Legge del 2010, la banca depositaria deve garantire che l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle azioni vengano effettuati dalla o in nome della Società, in base a detta legge e allo Statuto

della Società. La banca depositaria deve del pari garantire che in caso di transazioni su valori patrimoniali della Società, i ricavi siano trasferiti entro i tempi consueti e che i redditi della Società siano impiegati conformemente allo Statuto e al presente Prospetto.

9. SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società è gestita dalla SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A. (la „società di gestione“), che è soggetta alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

La società di gestione è stata costituita con l'originaria denominazione di Julius Baer (Luxembourg) S.A. il 14 novembre 2001 per un periodo illimitato con un capitale sociale pari a 125.000 Euro. Il capitale sociale è stato aumentato l'ultima volta il 27 ottobre 2009 ed è stato elevato a 4.125.000 Euro. La società di gestione è iscritta al numero B-84.535 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo, dove copie dello Statuto sono disponibili per la presa in visione ed ottenibili dietro richiesta. Lo Statuto è stato pubblicato per la prima volta in Lussemburgo sul „*Mémorial*“ del 10 dicembre 2001. Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta il 27 ottobre 2009, come pubblicato in Lussemburgo sul „*Mémorial*“ del 9 dicembre 2009. La sede legale della società di gestione è in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

Oltre alla Società, la società di gestione al momento gestisce altri organismi di investimento.

La Società corrisponde alla società di gestione, come corrispettivo per i servizi prestati, una commissione basata sul valore netto d'inventario di ogni fine mese del rispettivo comparto e che viene corrisposta posticipatamente con periodicità mensile.

10. AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO E DOMICILIARE, AGENTE PRINCIPALE DI PAGAMENTO; AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO

La RBC-IS è incaricata di prestare servizi in qualità di agente principale amministrativo e domiciliare, agente principale di pagamento e di agente del registro degli azionisti e di trasferimento.

La Società corrisponde alla RBC-IS, come corrispettivo per i servizi prestati, una remunerazione basata sul valore netto di inventario di ogni comparto di ogni fine mese, da pagarsi posticipatamente con periodicità mensile.

11. INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO ALLA CONSULENZA PER GLI INVESTIMENTI E ALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

11.1. CONSULENTE

La Società ha conferito alla SWISS & GLOBAL ADVISORY S.A., una società di diritto lussemburghese costituita l'8 gennaio 2002, l'incarico di prestare attività di consulenza generale sull'attività della Società con particolare riguardo all'andamento dei trend economici generali, nella loro complessità e dei loro effetti sulle attività d'investimento della Società.

Per la sua attività, la SWISS & GLOBAL ADVISORY S.A. riceve una remunerazione dal valore netto d'inventario di tutti i comparti, definita al capitolo „Commissioni e spese“.

11.2. CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI O GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Oltre alla SWISS & GLOBAL ADVISORY S.A., la Società e la società di gestione hanno autorizzato diversi prestatori di servizi finanziari esperti („consulenti per gli investimenti“) ossia gestori degli investimenti („gestori degli investimenti“) a svolgere tali funzioni per uno o più comparti. I consulenti per gli investimenti e i gestori degli investimenti di ciascun comparto sono indicati in ciascuna Parte Speciale nel capitolo „Consulente per gli investimenti“, ossia „Gestore degli investimenti“.

I consulenti per gli investimenti possono fornire suggerimenti per l'investimento dei valori patrimoniali del relativo comparto tenendo conto dei relativi obiettivi, della politica di investimento e delle restrizioni agli investimenti.

I gestori degli investimenti sono autorizzati, senza dover ricevere ulteriori autorizzazioni, ad eseguire direttamente gli investimenti.

Il consulente per gli investimenti o il gestore degli investimenti possono in linea di principio avvalersi, sotto la propria responsabilità e supervisione nell'esecuzione dei propri compiti, del sostegno di società ad essi collegate e sono rispettivamente autorizzati a nominare sub-consulenti per gli investimenti o sub-gestori degli investimenti.

I consulenti per gli investimenti o i gestori degli investimenti riceveranno una remunerazione per le loro attività basata sul valore netto d'inventario del rispettivo comparto come descritto in dettaglio all'interno della rispettiva Parte Speciale, al capitolo „Commissioni e spese“.

La società di gestione non è tenuta ad effettuare transazioni con ogni broker. Le transazioni possono essere effettuate tramite il consulente per gli investimenti o il gestore degli investimenti o altre società ad essi connesse, purché le condizioni praticate siano equivalenti a quelle di altri broker o agenti, e indipendentemente dal fatto che essi realizzino un utile da tali transazioni. Tutte le transazioni di questo tipo sono soggette alle condizioni per le transazioni tra società collegate, nei termini descritti al capitolo “Restrizioni agli investimenti”. Sebbene si cerchi di ottenere generalmente commissioni convenienti e competitive, non si pagherà necessariamente la commissione più bassa o il margine più conveniente.

12. AGENTI DI PAGAMENTO E RAPPRESENTANTI

La Società ovvero la società di gestione hanno concluso accordi con vari agenti di pagamento e/o rappresentanti per la prestazione di determinati servizi amministrativi di supporto alla vendita di azioni o di rappresentanza della Società nei diversi Paesi di distribuzione. La Società si potrà far carico, in base a quanto di volta in volta concordato, delle commissioni degli agenti di pagamento e dei rappresentanti. Inoltre gli agenti di pagamento e i rappresentanti potranno essere rimborsati di tutti i costi legittimamente sostenuti, nell'adempimento dei rispettivi compiti.

Gli agenti di pagamento e/o i singoli agenti (per il regolamento delle operazioni) necessari nei singoli paesi di distribuzione della Società per svolgere l'attività di distribuzione, a seconda delle esigenze locali, come ad esempio le banche corrispondenti, potranno addebitare all'azionista ulteriori costi e spese, in particolare le spese per le operazioni associate agli ordinativi dei clienti, in virtù del modello commissionale di volta in volta applicato da questo istituto.

13. SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE

La Società ovvero la società di gestione può nominare, in conformità alle leggi vigenti, società di distribuzione („società di distribuzione“) per l'offerta e la vendita delle azioni dei diversi comparti in tutti gli stati nei quali sia consentita l'offerta e la vendita di queste azioni. Le società di distribuzione sono autorizzate a trattenere la commissione di vendita sulle azioni da esse distribuite oppure a rinunciarvi interamente o parzialmente.

Le società di distribuzione sono autorizzate, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini del Paese di distribuzione, ad offrire anche azioni connesse a piani di risparmio.

A tal riguardo le società di distribuzione sono autorizzate in particolare:

- a) ad offrire piani di risparmio pluriennali, indicando le condizioni e le modalità nonché l'importo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni ricorrenti. In tal caso le sottoscrizioni potranno avvenire per importi inferiori ai minimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione di azioni.
- b) ad offrire per i piani di risparmio condizioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto più favorevoli rispetto a quelle previste in tema di limiti massimi indicati nel presente Prospetto.

I termini e le condizioni di questi piani di risparmio, in particolare per quanto concerne le commissioni, si atterranno al diritto del Paese di distribuzione e sono disponibili presso le locali società di distribuzione che possono offrire tali piani di risparmio.

Le società di distribuzione sono anche autorizzate, tenendo conto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini dello Stato di distribuzione, ad acquistare azioni, quali quote di investimento di un'assicurazione sulla vita connessa al fondo, ed a offrire così dette azioni indirettamente al pubblico. I rapporti giuridici tra la Società o la società di gestione, la singola società di distribuzione e/o l'assicurazione e gli azionisti o assicurati sono disciplinati dalla polizza dell'assicurazione sulla vita e dalle leggi ad essa applicabili.

Le società di distribuzione e la RBC-IS devono in ogni momento ottemperare alle disposizioni della Legge lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro ed in particolare alla Legge del 7 luglio 1989, che ha modificato la Legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di farmaci e sulla lotta alla tossicodipendenza, della Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e della Legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, come modificata, nonché ad ulteriori disposizioni applicabili del governo lussemburghese o di autorità di sorveglianza.

Tra l'altro i sottoscrittori sono tenuti a dimostrare la propria identità nei confronti della società di distribuzione o della RBC-IS o della Società che prende in consegna la loro sottoscrizione. La società di distribuzione o la RBC-IS o la Società devono richiedere ai sottoscrittori i seguenti documenti di riconoscimento: per le persone fisiche una copia autenticata del passaporto/carta d'identità (autenticata dalla società di distribuzione o di vendita oppure dall'ente amministrativo locale); per le società o altre persone giuridiche una copia autenticata dell'atto costitutivo, una copia autenticata dell'estratto del Registro commerciale, una copia dell'ultima relazione annuale pubblicata, il nome completo dei detentori dei diritti materiali (beneficial owner).

La società di distribuzione deve altresì assicurarsi che la suddetta procedura di identificazione venga rigorosamente osservata. La Società e la società di gestione possono in ogni momento richiedere alla società di distribuzione o alla RBC-IS assicurazioni in merito all'osservazione di tale procedura. La RBC-IS controlla l'osservazione delle suddette disposizioni per tutte le richieste di sottoscrizione/riscatto che riceve dalle società di distribuzione dei Paesi con regole sull'antiriciclaggio non equivalenti. La RBC-IS è autorizzata, in caso di dubbi sull'identità del sottoscrittore/richiedente in base all'insufficiente, scorretta o mancata identificazione, a sospendere o respingere, senza danno economico, le richieste di sottoscrizione/riscatto in base alle suddette motivazioni. Inoltre, gli agenti di pagamento sono tenuti ad osservare anche tutte le disposizioni sulla lotta al riciclaggio di denaro vigenti nei rispettivi Paesi.

14. COGESTIONE (CO-MANAGEMENT)

Per ridurre le spese di ordinaria amministrazione e contemporaneamente permettere una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società può deliberare che la gestione di una parte del patrimonio o dell'intero patrimonio di un comparto avvenga congiuntamente con beni patrimoniali che appartengono ad altri Organismi di Investimento Collettivo Lussemburghesi, gestiti dalla stessa società di gestione ovvero dallo stesso gestore degli investimenti e costituiti dallo stesso promotore oppure di far amministrare diversi o tutti i comparti congiuntamente fra loro. Nei paragrafi a seguire, per „unità cogestite“ si intendono in generale ogni comparto e tutte le unità tra le quali sussiste un dato accordo di cogestione. Per „beni patrimoniali cogestiti“ ci si riferisce invece al complesso dei beni patrimoniali di queste unità amministrare congiuntamente, gestite nell'ambito del medesimo accordo.

Ai sensi dell'accordo di cogestione e su base consolidata, per le unità cogestite afferenti possono essere prese decisioni relative agli investimenti e di realizzo. Ogni unità cogestita detiene una parte dei beni patrimoniali cogestiti, che corrisponde al rapporto tra il suo valore netto d'inventario e il valore complessivo dei beni patrimoniali cogestiti. Questa proprietà parziale è applicabile ad ogni tipo di investimento mantenuto o acquisito sotto gestione congiunta. Questa parte in portafoglio non è interessata da decisioni relative agli investimenti e/o di realizzo, e gli investimenti complementari sono destinati alle unità cogestite nella stessa proporzione, e i beni patrimoniali ceduti sono parzialmente prelevati dai beni patrimoniali cogestiti, detenuti da ogni unità in regime di cogestione.

Alla sottoscrizione di nuove azioni di una delle unità cogestite, il ricavo di sottoscrizione è destinato alle unità cogestite nella proporzione modificata – che risulta dall'incremento del valore netto d'inventario delle unità cogestite che hanno beneficiato delle sottoscrizioni – e tutte le categorie di investimenti vengono modificate mediante un trasferimento di beni patrimoniali da un'unità cogestita all'altra e in tal modo uniformati alle proporzioni variate. Analogamente in caso di riscatto di azioni di una delle unità cogestite le disponibilità liquide necessarie possono essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dalle unità cogestite conformemente alle quote modificate che risultano dalla diminuzione del valore netto d'inventario dell'unità cogestita, interessata dai riscatti di azioni, e in tali casi tutti i tipi di investimento vengono uniformati alle proporzioni variate. Gli azionisti devono essere pertanto consapevoli che l'accordo di cogestione può portare al fatto che la composizione del portafoglio del comparto interessato venga condizionata da eventi riconducibili ad altre unità di cogestione quali, ad esempio, sottoscrizioni e riscatti. In assenza di variazioni, le sottoscrizioni di quote di un'unità, con la quale un comparto è cogestito, portano quindi ad un aumento delle disponibilità liquide di questo comparto. Al contrario, i riscatti di quote di un'unità con la quale un dato comparto è in cogestione, portano ad una riduzione dei mezzi liquidi del detto comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti sul conto specifico aperto per ogni unità cogestita al di fuori dell'accordo di cogestione e sul quale devono confluire sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di destinare cospicui pagamenti e riscatti a questi conti specifici, unitamente alla possibilità che la cessazione della partecipazione di un comparto all'accordo di cogestione possa verificarsi in ogni momento, possono evitare modifiche di portafoglio di un comparto provocate da altre unità cogestite, qualora questo adeguamento sia verosimilmente suscettibile di ledere l'interesse del comparto e del relativo azionista.

Qualora una variazione della composizione dei beni patrimoniali del comparto derivante da riscatti o pagamenti di commissioni e spese – inerenti ad un'altra unità cogestita (ossia non imputabili al comparto) – porti ad una violazione delle limitazioni agli investimenti valide per questo comparto, i relativi beni patrimoniali verranno dispensati dall'accordo di cogestione prima dell'attuazione delle modifiche, in modo che non vengano interessati dagli adeguamenti che ne conseguono.

I fondi patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali che devono essere investiti secondo gli obiettivi e la politica d'investimento, che siano con loro compatibili, che siano applicabili ai beni patrimoniali cogestiti del comparto interessato, per garantire che le decisioni relative agli investimenti siano del tutto compatibili con la politica d'investimento del comparto. I beni patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali per i quali la banca depositaria eserciti altresì la funzione di custode, per assicurare in tal modo che la banca depositaria possa assolvere in pieno le sue funzioni e mansioni secondo la Legge del 2010. La banca depositaria deve sempre tenere separati i beni patrimoniali della Società da quelli di altre unità cogestite e deve pertanto essere sempre in grado di identificare i beni patrimoniali della Società. Considerato che è probabile che le unità cogestite seguano una politica d'investimento che non coincide al cento per cento con quella di uno dei comparti, è possibile che per questa ragione la politica congiunta applicata sia più restrittiva rispetto a quella del comparto.

La Società in ogni momento e senza preavviso può deliberare la cessazione dell'accordo di cogestione.

Gli azionisti possono prendere contatto in ogni momento con la sede della Società per ottenere informazioni sulla percentuale del patrimonio cogestito e sulle unità con le quali sussiste una gestione congiunta al momento della richiesta. I rendiconti annuali e semestrali devono specificare la composizione e la percentuale dei beni patrimoniali cogestiti.

15. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Parte generale

Le azioni della Società non hanno valore nominale. La Società emette per ciascun comparto solo azioni in forma nominativa. In passato furono emesse azioni al portatore, per le quali la proprietà è dimostrata con il possesso delle azioni al portatore provviste della rispettiva cedola. Per le azioni nominative, la proprietà è dimostrata dall'iscrizione nel registro degli azionisti.

Di norma non verranno distribuiti certificati azionari fisici. Sarà emessa una conferma di investimento che sarà trasmessa all'azionista.

Le azioni nominative sono emesse anche in frazioni di azioni che vengono arrotondate per eccesso o difetto a tre cifre dopo la virgola.

Ogni azione comporta il diritto di partecipare agli utili e al risultato del rispettivo comparto. Qualora non sia previsto altro dallo statuto o dalla Legge, ogni azione conferisce all'azionista il diritto ad un voto che potrà esercitare di persona o rappresentato da un delegato, in tutte le Assemblee generali e nelle altre assemblee separate del rispettivo comparto. Le azioni non conferiscono diritti di prelazione o d'opzione. Inoltre non sono connesse, né attualmente, né in futuro, ad eventuali opzioni in circolazione né a diritti speciali. Le azioni possono essere cedute liberamente tranne nel caso in cui, in conformità dello Statuto della Società, la Società limiti la proprietà delle azioni a determinate persone („gruppo limitato di acquirenti“).

Tipologia di azioni

La Società può disporre per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione sia di azioni a distribuzione sia di azioni ad accumulazione. Le azioni a distribuzione conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo fissato in occasione dell'Assemblea generale degli azionisti. Le azioni ad accumulazione non conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo. In occasione della distribuzione del dividendo, gli importi dei dividendi verranno sottratti dal valore netto d'inventario delle azioni a distribuzione. Il valore netto d'inventario delle azioni senza distribuzione di dividendo resta invece invariato.

Inoltre, la Società può disporre per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione di tipologie di azioni con differenti importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione, strutture delle commissioni e valute differenti.

Se una tipologia di azioni viene offerta in una valuta diversa da quella di conto del relativo comparto, questa viene resa nota come tale. Per quest'ultima tipologia aggiuntiva di azioni la Società in ogni comparto ha la possibilità di effettuare una copertura rispetto alla valuta di conto del comparto stesso. Quando si effettua una copertura di questo tipo, la Società, in merito al rispettivo comparto, può effettuare operazioni a termine su divise, future valutarie, negoziazioni di opzioni su divise e swap su divise esclusivamente per questa tipologia di azioni, al fine di preservare il valore della valuta di riferimento rispetto alla valuta del comparto. Quando si concludono operazioni di questo tipo, gli effetti della suddetta copertura si rispecchieranno nel valore netto d'inventario e di conseguenza nella performance della relativa tipologia di azioni. Anche tutte le eventuali spese per le operazioni di copertura di questo tipo sono a carico della tipologia di azioni nella quale sono occorse. Tali operazioni di copertura possono essere concluse a prescindere dall'aumento o dalla diminuzione del valore della valuta di riferimento rispetto alla relativa valuta di calcolo. Pertanto, quando si effettua una tale copertura, quest'ultima può proteggere l'azionista nell'ambito della relativa tipologia di azioni da una diminuzione del valore della valuta di calcolo nei confronti della valuta di riferimento, ma essa può altresì impedire che l'investitore benefici di un aumento di valore della valuta di conto. Si segnala agli azionisti che una copertura totale non può essere garantita. Inoltre, non esiste alcuna garanzia circa l'efficacia della copertura o in merito al fatto che gli azionisti delle tipologie di azioni con copertura non siano esposti all'influenza di valute diverse dalla valuta della relativa tipologia di azioni.

Indipendentemente dalle previsioni precedentemente citate concernenti l'attribuzione esclusiva delle operazioni ad una specifica tipologia di azioni, le operazioni di copertura eseguite per una certa tipologia di azioni possono comunque intaccare il valore del patrimonio netto delle altre tipologie di azioni all'interno del medesimo comparto. Questa è una conseguenza del fatto che giuridicamente non esiste separazione delle responsabilità tra gli attivi delle diverse tipologie di azioni.

Il Consiglio di amministrazione della Società può decidere in ogni momento l'emissione di nuove o ulteriori tipologie di azioni per ciascun comparto in valute diverse rispetto a quella di conto del comparto. Il periodo di prima sottoscrizione (il prezzo di emissione) per queste tipologie di azioni aggiuntive sarà visibile su www.jbfundnet.com.

16. EMISSIONE DELLE AZIONI

Informazioni generali sull'emissione

Dopo la prima emissione, le azioni vengono offerte in vendita in ogni giorno di valutazione.

Le richieste di sottoscrizione possono essere indirizzate ad una delle società di distribuzione che le trasmette alla RBC-IS, o direttamente alla Società o alla RBC-IS (cfr. par. "Nominee Service").

La procedura di richiesta (presentazione della domanda e conferma, iscrizione al registro) è disciplinato nella Parte Speciale dal capitolo „Procedimento di richiesta“.

Per tutte le richieste di sottoscrizione, che pervengono alla RBC-IS in un giorno di valutazione (come definito al capitolo „Determinazione del valore netto d'inventario“) entro e non oltre le ore 15.00 (orario limite), ora locale del Lussemburgo, qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale, è determinante il prezzo di emissione valido il giorno di valutazione seguente. Per le sottoscrizioni pervenute alla RBC-IS in seguito a questo momento è valido il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di sottoscrizione, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla RBC-IS. Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per azionisti in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto l'emissione di azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (forward-pricing).

Ciononostante, la Società o la società di gestione possono dare istruzione all'agente di trasferimento di non considerare le richieste di sottoscrizione ricevute, finché l'intero importo della sottoscrizione non sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("**Cleared funds settlement**"). Analoghe richieste di sottoscrizione pervenute nello stesso giorno di valutazione sono trattate allo stesso modo. Alle sottoscrizioni interessate da questa procedura, verrà applicato il prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo alla ricezione dell'importo della sottoscrizione presso la banca depositaria.

Prezzo di emissioni / Commissione di vendita

Il prezzo di emissione si basa sul valore netto d'inventario per ogni azione del rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di emissione verrà determinato e/o arrotondato secondo i principi indicati nella Parte Speciale del rispettivo comparto e verrà aggiunta un'eventuale commissione di vendita riscossa dalla società di distribuzione o dalla Società. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio "Swing Pricing"). Per ulteriori informazioni sul prezzo di emissione è possibile rivolgersi alla sede della Società.

Le commissioni di vendita a favore di una società di distribuzione o della Società sono espresse in percentuale dell'importo investito, possono ammontare sino al 5% del rispettivo valore netto d'inventario per azione.

La società di distribuzione secondo le disposizioni nella relativa Parte Speciale, inoltre, può offrire le azioni rinunciando alla commissione di vendita („no load“), addebitando, invece, per il riscatto delle azioni una commissione di riscatto sino al 3% del relativo valore netto d'inventario. La commissione massima di vendita e di riscatto per ciascun comparto possono essere fissate ad un importo massimo inferiore indicato nella Parte Speciale del Prospetto.

In caso di ordini di una certa entità, la società di distribuzione e la Società possono rinunciare interamente o parzialmente alla commissione di vendita di loro spettanza. Nel caso le commissioni di vendita siano a favore della Società essa potrà, in uno stesso giorno e per le medesime richieste all'interno di un comparto, applicare solamente la medesima percentuale della commissione di vendita.

Investimento minimo

L'investimento minimo per ogni comparto è pari agli importi minimi indicati nella Parte Speciale del relativo comparto e/o al numero minimo di azioni indicato nella rispettiva Parte Speciale e fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Pagamento

In linea generale gli azionisti saranno iscritti nel registro nel giorno in cui avviene la registrazione della sottoscrizione. Pertanto, l'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato nella valuta del rispettivo comparto, ovvero nella valuta della relativa tipologia di azioni durante il periodo della prima emissione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo e stabilito nella relativa Parte Speciale; una volta scaduto il termine della prima emissione oppure successivamente, esso deve essere accreditato, sul conto menzionato, dopo il rispettivo giorno di valutazione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo o in conformità alle eventuali disposizioni nazionali, stabilito di volta in volta nella relativa Parte Speciale. La Società e la società di gestione, senza ulteriori autorizzazioni, respingono e non danno seguito alle richieste di sottoscrizione per le quali non sia pervenuto nei termini sopra indicati l'importo della sottoscrizione.

Tuttavia, la Società e la società di gestione hanno dato istruzione all'agente di trasferimento di considerare come pervenute le richieste di sottoscrizione solo a condizione che l'importo complessivo della sottoscrizione sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("Cleared funds settlement") e quindi iscrivere l'azionista nel registro nel giorno di ricezione dell'importo di sottoscrizione.

L'investitore deve fornire alla sua banca istruzioni sull'importo da trasferire al conto in valuta, presso la RBC-IS per conto della JULIUS BAER MULTICOOPERATION, fornendo l'identità del/dei sottoscrittore/i, del/dei comparto/i da sottoscrivere, nonché la tipologia di azioni e la valuta del comparto da sottoscrivere.

I pagamenti nelle diverse valute devono essere accreditati, nel rispetto dell'orario limite ("orario limite" per i pagamenti, orario del Lussemburgo) del giorno stabilito nella Parte Speciale, sui seguenti conti. "SD" si riferisce alla data valuta di registrazione presso l'agente di trasferimento ("Settlement Date"). Nel caso di accrediti in ritardo possono essere calcolati al sottoscrittore eventuali interessi passivi, se applicabili.

Valuta	Banca corrispondente	Beneficiario	Numero di conto	Intestatario	Orario limite
CHF	Bank of America London (BOFAGB3SSWI)	RBC Investor Services (FETALULL)	LU133410569808549400	Julius Baer collection a/c	SD 12:30
EUR	Bank of America London (BOFAGB22)	RBC Investor Services (FETALULL)	LU573410569808590900	Julius Baer collection a/c	SD 15:30
GBP	Bank of America London (BOFAGB22)	RBC Investor Services (FETALULL)	LU653410569808566700	Julius Baer collection a/c	SD 14:30
USD	Bank of America London (BOFAUS3N)	RBC Investor Services (FETALULL)	LU633410569808500000	Julius Baer collection a/c	SD 18:00
SGD	Bank of America Singapur (BOFASG2X)	RBC Investor Services (FETALULL)	LU843410569808516500	Julius Baer collection a/c	SD-1 08:30

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

Apporto in natura

In via del tutto eccezionale la sottoscrizione può avvenire sotto forma di apporto in natura, totale o parziale. In tal caso l'apporto in natura deve essere compatibile con i limiti agli investimenti indicati nella Parte Generale e gli obiettivi e la politica di investimento indicati nella Parte Speciale. Inoltre la valutazione dell'apporto in natura deve essere confermata dal revisore dei conti annuale indipendente della Società.

Nominee Service

Gli investitori possono sottoscrivere azioni direttamente presso la Società. Gli investitori possono acquistare azioni di un comparto anche per il tramite del Nominee-Service offerto dalla rispettiva società di distribuzione o dalla sua banca corrispondente. La società di distribuzione o la banca corrispondente con sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio, sottoscrive e detiene le azioni come Nominee a proprio nome, ma per conto dell'investitore. La società di distribuzione o la banca corrispondente confermano la sottoscrizione delle azioni mediante una lettera di conferma inviata all'investitore interessato. Le società di distribuzione che offrono un Nominee-Service devono avere sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio o svolgere le loro transazioni mediante una banca corrispondente con sede in un cosiddetto Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio.

Gli investitori che fanno uso del Nominee-Service possono impartire al nominee istruzioni circa il diritto di voto legato alle proprie azioni, nonché richiedere la titolarità diretta in ogni momento, tramite domanda scritta alla società di distribuzione competente o alla banca depositaria.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere, nella loro integralità, i propri diritti verso la Società (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti) solo quando l'investitore è iscritto con il proprio nome nel registro della Società. Nei casi in cui, l'investitore effettui l'investimento nella Società tramite un intermediario, che esegue l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non sarà necessariamente possibile far valere tutti i diritti dell'investitore direttamente verso la Società. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

Restrizioni

La Società si riserva il diritto di respingere una sottoscrizione interamente o parzialmente. In tal caso i pagamenti già effettuati e/o i depositi saranno restituiti al sottoscrittore.

Inoltre la Società ovvero la società di gestione, nell'interesse della Società e/o degli azionisti, non può accettare per un determinato periodo di tempo nuove richieste da parte di nuovi investitori, anche nel caso in cui la Società o un comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non permettere alla Società o al comparto di effettuare investimenti adeguati.

Le sottoscrizioni e i riscatti devono essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Né la Società, né la società di gestione, né la RBC-IS autorizzano il "*market timing*" o altre pratiche commerciali eccessive. Tali procedure possono compromettere la performance della Società e dei relativi comparti e pregiudicare la gestione degli investimenti. Al fine di limitare gli effetti negativi, la Società, la società di gestione e la RBC-IS si riservano il diritto di respingere richieste di sottoscrizione e di conversione da parte di investitori che, a loro giudizio, effettuano o hanno effettuato le suddette pratiche commerciali o le cui pratiche commerciali danneggiano gli altri azionisti.

La Società ovvero la società di gestione possono inoltre procedere al riacquisto coatto delle azioni degli azionisti che effettuino o abbiano effettuato pratiche commerciali di questo tipo. Esse non sono responsabili per gli utili e le perdite, di qualsiasi genere, realizzati in seguito alle richieste respinte o ai riacquisti coatti di cui sopra.

Il procedimento di richiesta (presentazione della domanda e conferma, certificati e iscrizione al registro) è disciplinato nella Parte Speciale di ciascun comparto al capitolo „Procedimento di richiesta“.

17. RISCATTO DELLE AZIONI

Informazioni generali sul riscatto

La richiesta di riscatto delle azioni deve essere trasmessa per iscritto dall'azionista alla RBC-IS direttamente o tramite una delle società di distribuzione entro le 15.00, ora locale in Lussemburgo („ora stabilita“ o orario limite) del giorno precedente il giorno di valutazione nel quale le azioni devono essere riscattate. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di riscatto, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla RBC-IS. Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per investitori in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo

caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto il riscatto delle azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (forward-pricing).

I certificati azionari, se inviati all'investitore, devono essere restituiti provvisti di tutte le cedole non ancora scadute, nel caso si tratti di azioni a distribuzione. Una richiesta di riscatto debitamente trasmessa è irrevocabile, tranne nel caso di e durante una sospensione o un rinvio del riscatto.

Le richieste di riscatto pervenute alla RBC-IS dopo l'ora stabilita vengono eseguite in un ulteriore giorno di valutazione successivo. In ogni caso la Società non è tenuta a riscattare in un giorno di valutazione o in un qualsiasi periodo di sette giorni di valutazione consecutivi più del 10% delle azioni di un comparto in circolazione.

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

Se l'adempimento della richiesta di riscatto di una parte delle azioni di un comparto comporta che la proprietà azionaria di uno di questi comparti divenga inferiore all'importo minimo previsto nella Parte Speciale del rispettivo comparto o inferiore al numero minimo fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, la Società ha il diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni che l'azionista possiede in questo comparto.

I pagamenti vengono effettuati di consuetudine nella valuta del comparto in questione o della rispettiva tipologia di azioni entro cinque (5) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione oppure dalla data in cui i certificati azionari vengono restituiti alla Società, qualora tale data fosse successiva. Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, la liquidità presente nel patrimonio di un comparto non fosse sufficiente a pagare il riscatto nei termini stabiliti, l'importo del riscatto sarà pagato il più presto possibile, tuttavia nel rispetto della legge e senza interessi.

Il valore delle azioni al momento del riscatto, proporzionalmente al valore di mercato dei patrimoni della Società al momento dell'acquisto o del riscatto, può essere superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto.

Prezzo di riscatto / Commissione di riscatto

Il prezzo di ogni azione offerta in riscatto („prezzo di riscatto“) corrisponde al valore netto d'inventario di ogni azione del rispettivo comparto valido il giorno di valutazione, determinato e/o arrotondato secondo i criteri illustrati nella Parte Speciale. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio „Swing Pricing“). Condizione necessaria per il calcolo del prezzo di riscatto il giorno di valutazione è che presso la Società siano pervenuti la richiesta di riscatto e, se inviati all'investitore, i certificati azionari nonché, nel caso di azioni a distribuzione, le rispettive cedole.

Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita („no-load“), la società di distribuzione può addebitare una commissione di riscatto, al massimo del 3% del rispettivo valore netto d'inventario, se previsto nella relativa Parte Speciale del presente Prospetto. La commissione massima di riscatto di ogni comparto, indicata nella Parte Speciale del Prospetto, potrebbe essere più bassa.

Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione nonché essere rilevato da diversi organi di pubblicazione.

Riscatto in natura

In casi particolari, il Consiglio d'amministrazione della Società, su richiesta o con il consenso di un azionista, potrà deliberare di corrispondere il controvalore del riscatto in natura, del tutto o in parte. In questo caso deve essere assicurata la parità di trattamento di tutti gli azionisti e il revisore annuale dei conti della Società dovrà confermare con una valutazione indipendente il pagamento in natura corrisposto.

Rinvio del riscatto

Il Consiglio di amministrazione può decidere di rinviare il riscatto o la conversione di azioni nel caso in cui la Società abbia ricevuto in uno stesso giorno di valutazione o in un periodo di sette (7) giorni di valutazione consecutivi richieste di riscatto e/o di conversione per un valore superiore al 10% delle azioni emesse di un comparto in quel periodo. Tale misura di rinvio del riscatto deve essere abrogata non appena possibile

nell'interesse degli azionisti. Nella Parte Speciale possono essere previste diverse modalità di riscatto per ciascun comparto. Le richieste di riscatto e/o di conversione soggette a rinvio saranno eseguite con priorità rispetto a richieste pervenute successivamente.

In caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario o di rinvio del riscatto, le azioni per le quali è stato richiesto il riscatto vengono riscattate il giorno di valutazione successivo allo scadere della sospensione della valutazione del valore netto d'inventario, oppure conclusosi il rinvio del riscatto al valore netto di inventario calcolato quel giorno, sempreché la richiesta di riscatto non sia stata precedentemente revocata per iscritto.

Liquidazione dei comparti

Qualora per un periodo di sessanta (60) giorni di valutazione consecutivi il valore complessivo dei valori netti d'inventario di tutte le azioni in circolazione fosse inferiore a venticinque (25) milioni di franchi svizzeri o al relativo controvalore, la Società, entro un periodo di tre (3) mesi dal verificarsi di tale circostanza e con un preavviso scritto, può informare tutti gli azionisti che, dopo la relativa comunicazione, tutte le azioni saranno riscattate al valore netto d'inventario vigente il giorno di valutazione indicato a tale scopo (al netto delle commissioni deliberate dal Consiglio di amministrazione e/o delle commissioni stimate di negoziazione e di altre commissioni descritte nel Prospetto, nonché dei costi di liquidazione), fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia di liquidazione societaria.

Se, per qualsivoglia motivo, durante un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, il valore netto d'inventario di un comparto fosse inferiore a dieci (10) milioni di franchi svizzeri o al relativo controvalore, se il valore del comparto è espresso in un'altra valuta, oppure, qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenesse opportuno, a causa di mutamenti della situazione economica o politica di rilievo per il comparto in questione o sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio di amministrazione, dopo aver informato in anticipo gli investitori interessati, può riscattare tutte (ma non soltanto alcune) le azioni del comparto in questione il giorno di valutazione stabilito a questo scopo, ad un prezzo di riscatto vigente (detratti i costi deliberati dal Consiglio di amministrazione e/o i costi commerciali nonché altri costi stimati, come descritti nel Prospetto Informativo e i costi di liquidazione) tuttavia senza altra commissione di riscatto.

La chiusura di un comparto che comporta il riscatto obbligato di tutte le azioni interessate per motivi diversi da quelli indicati al capoverso che precede, può essere deliberata soltanto previo consenso degli azionisti del comparto da chiudere, che deve essere rilasciato nel corso di un'Assemblea degli azionisti del relativo comparto validamente costituita. Per la validità di tale decisione non è necessario alcun quorum ma una maggioranza del 50% delle azioni presenti e rappresentate.

I proventi della liquidazione di un comparto che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010, presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, e saranno a disposizione degli aventi diritto e il diritto si prescrive dopo trenta (30) anni.

Fusione di comparti

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, effettuata nel rispetto delle forme previste dalla legge, può fondere un comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.

La decisione di fusione deliberata dal Consiglio di amministrazione e regolata dal capitolo 8 della Legge del 2010 è vincolante per gli azionisti del comparto interessato decorsi 30 giorni dalla comunicazione, effettuata agli azionisti interessati. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni della Società senza che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto ad eccezione degli importi che la Società trattiene per coprire i costi connessi con i disinvestimenti. Il predetto termine termina cinque (5) giorni bancari lavorativi prima del giorno di valutazione determinante per la fusione.

La fusione di uno o più comparti che comporti l'inesistenza della SICAV deve essere deliberata dall'assemblea generale e registrata presso un notaio. Per questo tipo di deliberazioni non è previsto alcun quorum e sarà sufficiente la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Fusione o chiusura di tipologie di azioni

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, può inoltre chiudere o fondere una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni della Società. Una fusione o una chiusura di questo tipo è

vincolante per gli azionisti interessati decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni della Società senza che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto. Una fusione di tipologie di azioni è eseguita sulla base del valore netto di inventario determinante per la fusione e sarà confermata dal revisore dei conti annuale della Società.

18. CONVERSIONE DELLE AZIONI

In linea di massima, tutti gli azionisti possono richiedere la conversione completa o parziale delle loro azioni in azioni di un altro comparto in un giorno di valutazione valido per entrambi i comparti, nonché, all'interno di un medesimo comparto, la conversione di una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni, sulla base della formula di conversione di seguito riportata e secondo i principi fissati per ogni comparto dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può definire più dettagliatamente, per ogni comparto e per ogni tipologia di azioni, queste possibilità di conversione, fissando restrizioni e limiti specificati nei dettagli nella Parte Speciale al capitolo „Conversione delle azioni“ in riferimento alla frequenza delle richieste di conversione, ai comparti interessati e all'applicazione di un'eventuale commissione di conversione.

Le azioni possono essere convertite in ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione valido quel giorno, a condizione che la richiesta di conversione pervenga alla RBC-IS entro le 15.00, ora locale del Lussemburgo (orario limite), del giorno precedente il giorno di valutazione (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale). Anche in merito alla conversione delle azioni si applicano le disposizioni vigenti per l'orario limite ed il forward-pricing (cfr. in proposito il capitolo “Emissione delle azioni” e “Riscatto delle azioni”).

La richiesta deve essere inviata direttamente alla Società, alla RBC-IS oppure ad una delle società di distribuzione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: il numero di azioni del comparto da convertire, ossia delle tipologie di azioni da convertire e i comparti o tipologie di azioni di destinazione, nonché il rapporto di valore secondo il quale le azioni o le tipologie di azioni devono essere ripartite fra i vari comparti o tipologie di azioni, laddove siano previsti più di un comparto o più tipologie di azioni di destinazione.

Il numero di azioni nelle quali l'azionista vuole convertire il proprio portafoglio, viene calcolato dalla Società secondo la formula seguente:

$$A = \frac{[(B \times C) - E] \times F}{D}$$

dove:

- A = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni di destinazione che devono essere emesse;
- B = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni originariamente detenute;
- C = prezzo di riscatto di ogni azione del comparto o tipologia di azioni originariamente detenute, al netto di eventuali spese di alienazione;
- D = prezzo di emissione di ogni azione del comparto o tipologia di azioni di destinazione, maggiorato dei costi di reinvestimento;
- E = eventuale commissione di conversione applicata (il 2% del valore netto d'inventario al massimo). Richieste di conversione analoghe pervenute lo stesso giorno verranno assoggettate ad una uguale commissione di conversione;
- F = tasso di cambio; se il comparto o tipologia di azioni di origine e quello di destinazione sono denominati nella stessa valuta, il tasso di cambio è pari a 1.

Si osservi che la conversione di azioni al portatore potrà essere effettuata soltanto dopo che i relativi certificati azionari saranno pervenuti alla Società, completi delle cedole di dividendo.

Una commissione di conversione eventualmente riscossa va a favore della relativa società di distribuzione.

19. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO

Il Consiglio di amministrazione propone all'attenzione dell'Assemblea generale degli azionisti una remunerazione annua adeguata (dividendo), a condizione che il capitale minimo della Società non sia inferiore ai limiti prescritti. Il Consiglio di amministrazione può altresì fissare acconti di dividendo, tenendo conto della restrizione sopracitata. Per le azioni ad accumulazione non verranno distribuiti dividendi ma i valori relativi a dette azioni ad accumulazione resteranno invece investiti a favore degli azionisti.

Le comunicazioni relative ai dividendi fissati vengono pubblicate sul sito www.jbfundnet.com ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione scelti di volta in volta dalla Società.

In linea di massima i dividendi sono corrisposti nella valuta del rispettivo comparto o nella valuta della rispettiva tipologia di azioni, entro un mese da quando è stato fissato il dividendo. Su richiesta dell'azionista, il dividendo può essere pagato anche in un'altra valuta liberamente convertibile, ai tassi di cambio applicabili in quel momento e a spese dell'azionista. I dividendi sulle azioni al portatore a distribuzione vengono pagati contro presentazione della cedola richiamata (ove esistente) e, nel caso di azioni nominative a distribuzione, saranno versati agli investitori registrati nel libro degli azionisti della Società.

I dividendi che non vengano rivendicati entro cinque (5) anni, si prescrivono e vengono attribuiti ai rispettivi comparti.

20. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il valore netto d'inventario di un comparto e il valore netto d'inventario delle tipologie di azioni emesse nell'ambito di un dato comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione, come definito in seguito, tranne nei casi di sospensione descritti nel capitolo „Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione di azioni“. Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore netto d'inventario complessivo di un comparto rappresenta quindi il valore di mercato delle attività in esso contenute (“patrimonio del comparto”), al netto delle passività. Il valore netto d'inventario di un'azione si calcola come segue. Si somma il valore di tutte le tipologie di azioni e si sottraggono le passività attribuibili alle rispettive tipologie di azioni e si divide il risultato per il numero di azioni della specifica tipologia in circolazione. I valori netti d'inventario dei comparti sono valutati in conformità ai principi fissati nello Statuto e alle direttive e regole di valutazione emanate dal Consiglio di amministrazione („regole di valutazione“).

I valori mobiliari di un comparto quotati ufficialmente in una Borsa Valori o in un altro mercato regolamentato, sono valutati all'ultima quotazione disponibile sul mercato primario nel quale tali valori mobiliari sono stati negoziati con un procedimento di quotazione accettato dal Consiglio di amministrazione.

I valori mobiliari la cui quotazione non sia in linea con il mercato, nonché tutti gli altri attivi ammessi (inclusi valori mobiliari non quotati in una Borsa Valori o negoziati in un mercato regolamentato) sono valutati al loro probabile valore di realizzo, determinato in buona fede dal o sotto la guida del Consiglio di amministrazione.

Tutti gli attivi e tutte le passività non espresse nella valuta del comparto in questione vengono convertite al tasso di cambio determinato al momento della valutazione.

Il valore netto d'inventario di ogni azione di un comparto viene considerato definitivo qualora sia confermato dal Consiglio di amministrazione o da un membro del Consiglio di amministrazione autorizzato o da un rappresentante del Consiglio di amministrazione autorizzato, tranne nel caso di un errore palese.

La Società deve inserire nei propri bilanci di esercizio un bilancio consolidato in franchi svizzeri di tutti i comparti, revisionato dai revisori dei conti.

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse che a seguito di determinate circostanze la determinazione del valore netto d'inventario di un comparto nella rispettiva valuta non sia ragionevolmente possibile o sia svantaggiosa per gli azionisti della Società, potrà effettuare temporaneamente la determinazione del valore netto d'inventario, del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto in un'altra valuta.

La valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti strutturati impiegati nei singoli comparti avviene regolarmente secondo il principio del *mark-to-market*, ossia all'ultimo prezzo rispettivamente disponibile.

21. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO, DELL'EMISSIONE, DEL RISCATTO E DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di ogni comparto nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni:

- (a) quando una o più Borse Valori o altri mercati, che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario, (ad eccezione dei consueti giorni festivi) siano chiusi o sospendano le contrattazioni;
- (b) quando, secondo il Consiglio di amministrazione, sia impossibile, a causa di circostanze particolari, vendere o valutare gli attivi;
- (c) quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare la quotazione di un valore mobiliare del comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;
- (d) quando il trasferimento di fondi per l'acquisto o l'alienazione di capitali investiti della Società sia impossibile;
- (e) quando a causa di circostanze non prevedibili vengono ricevute numerose richieste di riscatto e per mezzo delle quali, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, vengono messi in pericolo gli interessi degli investitori che rimangono nel comparto;
- (f) nel caso di una fusione di un comparto con un altro comparto o con un altro OICVM (o un comparto dello stesso) nel caso appaia giustificato per proteggere gli investitori; oppure
- (g) qualora si decida di liquidare la Società: il giorno o il giorno successivo alla pubblicazione della prima convocazione di un'Assemblea generale degli azionisti riunita per tale scopo.

Lo Statuto della Società prevede che la Società debba interrompere immediatamente l'emissione e la conversione di azioni non appena si verifichi un avvenimento che ne determini la liquidazione o per ordine della CSSF. Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto o la conversione, saranno informati per iscritto della sospensione entro sette (7) giorni ed immediatamente in merito alla conclusione della stessa.

22. COMMISSIONI E SPESE

Commissione globale ovvero commissione di gestione

Per le attività svolte dalla società di gestione, dalla banca depositaria, dall'agente principale amministrativo, dall'agente principale di pagamento, dall'agente domiciliare, dall'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti, dagli agenti di pagamento, dai rappresentanti e dalle società di distribuzione (quando applicabile), nonché per le ulteriori attività di consulenza e assistenza ricevute, la Società applicherà una commissione massima complessiva annua ("commissione globale"), calcolata sulla base del valore netto di inventario di ogni comparto.

In alternativa alla commissione globale sopra menzionata può essere prevista, nella Parte Speciale del Prospetto una commissione massima annuale calcolata sulla base del valore netto di inventario per l'attività di gestione e di consulenza in merito al portafoglio titoli e per i servizi connessi con la gestione e la distribuzione ("commissione di gestione"). Nel caso si applichi la commissione di gestione, la remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento e l'agente di pagamento ammonta separatamente allo 0,30% massimo annuo.

La commissione massima globale o la commissione massima di gestione sono indicate per ogni comparto nella relativa Parte Speciale al capitolo "Commissioni e spese". La commissione è calcolata in ogni giorno di valutazione e pagata posticipatamente.

Costi supplementari

La Società paga inoltre spese inerenti alla sua attività. Tra queste rientrano, tra l'altro, i seguenti costi:

Costi per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per i rapporti di gestione annuale e semestrale e prospetti informativi, spese di pubblicazione per la convocazione dell'Assemblea generale, spese per certificati azionari nonché per il pagamento dei dividendi, dei diritti di registrazione ed altre spese a causa di o connesse agli obblighi di informazione alle autorità di sorveglianza nei diversi Paesi di distribuzione, per l'assistenza alla vendita, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC-IS (a meno che non siano già comprese nella succitata commissione in virtù delle disposizioni contenute nella rispettiva Parte Speciale), per i costi e le spese del Consiglio di amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni in Borsa e per broker, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per imposte statali, per gli oneri di licenza, per il rimborso di spese alla banca depositaria e a tutti gli altri partner contrattuali della Società, nonché le spese per la pubblicazione del valore d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni.

Se tali costi e spese riguardano in misura uguale tutti i comparti, ad ogni comparto sarà addebitata una quota spese in funzione della propria quota di volume rispetto al patrimonio complessivo della Società. Laddove i costi e le spese riguardino soltanto uno o singoli comparti, esse saranno addebitate interamente al o ai comparto/i. Le spese di marketing e di pubblicità possono essere addebitate, soltanto in casi particolari e per delibera del Consiglio di amministrazione.

Investimenti in fondi target

I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti (fondi target), possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo target sia a livello del comparto che investe. Se un comparto acquista azioni di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo, oppure mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta ("fondi target collegati"), non possono essere addebitate, al comparto che effettua l'investimento, le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.

Performance Fee

Per i comparti che comportino maggiori spese gestionali, può essere prevista un'ulteriore commissione orientata alla performance ("**Performance Fee**"), eventualmente indicata nella Parte Speciale del rispettivo comparto, da corrispondere al consulente per gli investimenti o gestore degli investimenti. La Performance Fee viene calcolata in base alla performance di ogni azione e viene quantificata secondo una percentuale di quella parte dell'utile realizzato superiore ad un benchmark (Hurdle Rate) e/o sul cosiddetto *High Water Mark* predefinito per queste azioni, come descritto nella Parte Speciale relativo del comparto.

Costi di costituzione

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati anzitutto con i proventi, e successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione nonché per la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo e non superiori ai 120.000 franchi svizzeri, sono a carico della Società e vengono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti. I costi per la costituzione, l'attivazione e la registrazione di un ulteriore comparto sono addebitati dalla Società al singolo comparto e vengono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data di attivazione del detto comparto.

Incentivi

La Società di gestione o i suoi dipendenti o fornitori di servizi esterni possono ricevere, sotto determinate condizioni, provvigioni monetarie o altri vantaggi che possono essere visti come incentivi. Le principali previsioni dei relativi accordi in merito ai costi, commissioni e/o gratificazioni che non sono offerte o garantite in forma monetaria sono riassunti e disponibili presso la sede legale della Società. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

23. REGIME FISCALE

La seguente sintesi è basata sulla legge e sulle consuetudini attualmente applicate nel Granducato del Lussemburgo ed è suscettibile di modifiche.

23.1. LA SOCIETÀ

La Società sottostà alla sovranità fiscale lussemburghese. In virtù del diritto lussemburghese e in conformità alla prassi vigente, la Società non è soggetta all'imposta sul reddito, né all'imposta sui redditi da capitali in merito ad incrementi di valore realizzati o non realizzati. In Lussemburgo non sono previste imposte per l'emissione di azioni.

La Società è tuttavia soggetta ad un'imposta annuale da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo del valore netto d'inventario del comparto, evidenziato alla fine di ogni trimestre. Tuttavia, la Società non è tassata in merito alle quote del patrimonio sociale investite in altri OICVM lussemburghesi soggette a imposte.

Sul valore netto d'inventario delle azioni riservate agli „investitori istituzionali“ secondo la legislazione fiscale lussemburghese, come descritto nella relativa Parte Speciale del Prospetto, è addebitata un'imposta ridotta dello 0,01% annuo. La Società basandosi sui principi della legislazione fiscale, individua gli investitori di questa tipologia di azioni che rientrano nella classe degli „investitori istituzionali“. Questa classificazione è basata su una valutazione della Società che tiene conto dello status giuridico del momento e che è suscettibile di variazione anche con effetto retroattivo. Ciò può condurre ad un'imposizione fiscale dello 0,05%, anche con effetto retroattivo. L'imposta ridotta può essere applicata anche ad altre tipologie di azioni, come descritto nella relativa Parte Speciale.

Redditi di capitali e proventi da dividendi, interessi e corresponsione di interessi provenienti da altri Paesi possono essere soggetti nei Paesi di origine ad un'imposta alla fonte o ad un'imposta sul reddito dei capitali non rimborsabili.

23.2. AZIONISTI

In virtù della legge del Lussemburgo e conformemente alla prassi vigente, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta sui redditi di capitale, sul reddito, sulle donazioni, di successione o ad altre imposte (fanno eccezione gli azionisti domiciliati o residenti in Lussemburgo o che in Lussemburgo abbiano la loro sede fissa).

In base alle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 relativa all'imposizione fiscale dei redditi da interessi ("Direttiva 2003/48"), entrata in vigore il 1° luglio 2005, nel caso in cui un effettivo beneficiario economico non opti per la procedura di notifica, i pagamenti di interessi contemplati dalla Direttiva 2003/48, effettuati nell'ambito di distribuzioni di dividendi, assegnazioni, cessioni, rimborsi di azioni dei soggetti indicati nella direttiva medesima sono soggetti all'applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte. La ritenuta è applicata da un agente di pagamento (avente le caratteristiche previste dalla Direttiva 2003/48), di uno Stato membro dell'UE, o da un agente di pagamento di uno Stato terzo che in base a trattati statali con l'UE (ad esempio la Svizzera dall'01.07.2005) effettui o riceva pagamenti dei predetti interessi in favore degli effettivi beneficiari economici che siano persone fisiche e che abbiano la residenza in un stato membro della UE diverso. La ritenuta alla fonte ammonta al 35%.

Spetta agli investitori informarsi presso i loro consulenti in merito alle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo dell'acquisto, della detenzione, della vendita (del riscatto), della conversione e del trasferimento delle azioni derivanti dalle leggi della giurisdizione applicabile per tali operazioni e sulle eventuali norme di controllo della circolazione di capitali.

24. ASSEMBLEA GENERALE E RENDICONTO

L'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ha luogo a Lussemburgo il 20 ottobre alle ore 15.00. Se detto giorno non è un giorno lavorativo bancario, l'Assemblea generale avrà luogo il giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo. Inoltre, possono aver luogo altre, supplementari Assemblee generali straordinarie della Società o assemblee di singoli comparti o assemblee di una categoria di azionisti. La

convocazione all'Assemblea generale e alle altre assemblee avviene in conformità al diritto lussemburghese. Le convocazioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo („Mémorial“), sul quotidiano lussemburghese „Luxemburger Wort“ o su altri mezzi di comunicazione scelti dal Consiglio di amministrazione. Dette pubblicazioni contengono informazioni sul luogo e l'ora dell'assemblea generale, sulle condizioni di partecipazione, sull'ordine del giorno, e se necessario sul quorum e sulla maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. La convocazione può inoltre prevedere che il quorum e la maggioranza richiesta siano determinati sulla base delle azioni che sono state emesse e sono in circolazione alle ore 24.00 (orario del Lussemburgo) il quinto giorno che precede l'assemblea generale. Il diritto degli azionisti di partecipare e votare all'assemblea generale è inoltre determinato dal numero delle azioni detenute in quel momento.

L'esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° luglio e ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. La relazione annuale revisionata, che contiene il bilancio consolidato della Società e dei comparti, sarà disponibile presso la sede della Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell'Assemblea generale annuale. Le relazioni semestrali non revisionate sono disponibili entro due (2) mesi dalla fine del semestre. Copie di tutte le relazioni sono disponibili presso i rappresentanti nazionali nonché presso la RBC-IS.

Oltre alle relazioni annuali revisionate e le relazioni semestrali che comprendono tutti i comparti, possono essere compilate relazioni annuali revisionate e relazioni semestrali separate per singoli comparti.

25. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra la Società, gli azionisti, la banca depositaria, la società di gestione, l'agente domiciliare e agente principale di pagamento nonché l'agente principale di amministrazione, l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, i consulenti per gli investimenti o i gestori degli investimenti, i rappresentanti nazionali e le società di distribuzione la giurisdizione competente è quella del Granducato del Lussemburgo. Il diritto applicabile è quello lussemburghese. Tuttavia, le società sopraccitate in merito a rivendicazioni di azionisti di altri Paesi, possono aderire i fori di quei Paesi nei quali vengono offerte o vendute azioni.

26. PRESA IN VISIONE DEI DOCUMENTI

Le copie dei seguenti documenti possono essere prese in visione durante le normali ore d'ufficio di ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede della Società in Lussemburgo, nonché presso i rispettivi rappresentanti nazionali nei loro giorni lavorativi:

- 1a) i contratti di consulenza per gli investimenti o di gestione degli investimenti, i contratti con la banca depositaria, il contratto di amministrazione del fondo, i contratti di agente amministrativo principale, di agente domiciliare e di agente di pagamento principale nonché di agente del registro degli azionisti e di trasferimento. Detti contratti possono essere modificati di comune accordo tra le parti contraenti;
- 1b) lo Statuto della Società.

Su richiesta i seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente:

- 2a) le informazioni chiave per gli investitori ed il Prospetto Informativo;
- 2b) le ultime Relazioni Annuali e Semestrali.

Lo statuto, le informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto Informativo e la relazione annuale e semestrale sono inoltre disponibili al sito internet www.jbfundnet.com.

Nell'ipotesi di incongruenze tra i documenti citati in lingua tedesca e le eventuali traduzioni, fa fede la versione in lingua tedesca. Sono fatte salve le diverse disposizioni tassative riguardanti la distribuzione e commercializzazione emesse da giurisdizioni nelle quali le quote della Società sono state legittimamente distribuite.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)

JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)

JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)

JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)

JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)

JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)

Otto comparti della società di investimento di diritto lussemburghese JULIUS BAER MULTICOOPERATION, istituiti per la Banca Julius Baer & Co. AG, Zurigo, a cura di SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE A: 1 NOVEMBRE 2012

Questa parte del prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF), JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR), JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD), JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF), JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR), JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF), JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR), JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD). In questo documento con la locuzione "**Comparti JULIUS BAER STRATEGY**" si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE DELLA PARTE SPECIALE A

1. Emissione delle azioni dei comparti JULIUS BAER STRATEGY.....	3
2. Obiettivi e politica di investimento dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY.....	3
2.1. Obiettivi e politica di investimento dello JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF), dello JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) e dello JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD).....	3
2.2. Obiettivi e politica di investimento dello JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) e dello JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR).....	5
2.3. Obiettivi e politica di investimento dello JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF), dello JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) e dello JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD).....	6
3. Informazioni sul rischio.....	8
3.1. Informazioni generali relative agli investimenti in Paesi Emergenti.....	8
3.2. Informazioni relative agli investimenti in Derivati e in Prodotti Strutturati.....	9
4. Profilo degli investitori.....	9
5. Gestore degli investimenti.....	10
6. Descrizione delle azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY.....	10
7. Politica di distribuzione.....	10
8. Commissioni e spese.....	11
9. Emissione delle azioni.....	11
10. Riscatto delle azioni.....	12
11. Conversione delle azioni.....	12
12. Panoramica dei comparti e delle tipologie di azioni.....	13

1. EMISSIONE DELLE AZIONI DEI COMPARTI JULIUS BAER STRATEGY

Le azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il Prezzo di Emissione inizia

le indicato si intende per azione, a cui si aggiunge una commissione di vendita non superiore al 5% del Prezzo di Emissione, a favore della società di distribuzione.

Comparti	Periodo di sottoscrizione	Prezzo di Emissione
1. JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	2 maggio 1994	CHF 100.--
2. JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)	23 – 29 luglio 1999	EUR 100.--
3. JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)	30 novembre 2005	USD 100.--
4. JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	22 – 30 maggio 2000	CHF 100.--
5. JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)	22 – 30 maggio 2000	EUR 100.--
6. JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)	23 – 29 luglio 1999	CHF 100. --
7. JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)	23 – 29 luglio 1999	EUR 100.--
8. JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)	15 sett. – 10 ott. 2003	USD 100.--

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEI COMPARTI JULIUS BAER STRATEGY

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELLO JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF), DELLO JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) E DELLO JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

L'obiettivo di investimento della Società per quanto riguarda i compartimenti:

- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) (“**JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)**”),
- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) (“**JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)**”) e
- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) (“**JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)**”)

consiste nel conseguimento di un reddito costante nella loro valuta di riferimento sotto indicata, in linea con l'andamento dei mercati finanziari. L'obiettivo si focalizza su un incremento del valore a lungo termine. Inoltre si correranno i rischi dovuti a oscillazioni di valore. A tal fine la Società investe il patrimonio di questi compartimenti nei seguenti investimenti:

Investimenti tradizionali:

- entro un limite compreso tra il 40% ed il 70% del patrimonio di ciascun comparto in: valori mobiliari a reddito fisso o variabile, titoli e diritti di credito, nonché in altri investimenti fruttiferi di interessi - inclusi i prestiti convertibili e cum warrant, *Inflation Linked Bonds*, obbligazioni di Paesi emergenti, *High Yield Bonds*, nonché gli Asset Backed Securites (ABS) e titoli ipotecari garantiti (cd. Mortgage Backed Securities; MBS) (ABS e MBS ammontano congiuntamente al massimo al 20%, del patrimonio del rispettivo comparto) - emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo. Gli investimenti ai sensi del punto (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.
- entro un limite compreso tra il 20% e il 60% del patrimonio del rispettivo comparto in: azioni, e altri titoli e diritti di partecipazione, di aziende di tutto il mondo, inclusi gli emittenti di Paesi emergenti. Tra questi

rientrano anche le azioni e altri titoli di partecipazione di società immobiliari e fondi di investimento immobiliari chiusi quotati in Borsa e *Real Estate Investment Trusts* (REITs) quotati in Borsa. Gli investimenti ai sensi dei punti (vi), (vii) e (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.

- (iii) entro un limite compreso tra lo 0% e il 40% del patrimonio del rispettivo comparto in: strumenti del mercato monetario nonché depositi a vista e a termine, ai sensi del capitolo 5 della Parte Generale.

Gli investimenti ai punti (i), (ii) e (iii) possono essere attuati anche indirettamente tramite Derivati, prodotti strutturati o tramite l'acquisto di quote di OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale.

Investimenti alternativi:

Gli investimenti alternativi, come di seguito descritti, potranno essere attuati entro un limite che va dallo 0% al 25% massimo del patrimonio del rispettivo comparto.

- (iv) Derivati e prodotti strutturati su indici di materie prime (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell'articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, nonché fondi sulle *commodities* e ETF sulle *commodities*, ai sensi e nel rispetto dei limiti stabiliti nel capitolo 5 della Parte Generale, nonché in prodotti strutturati quotati in Borsa su specifiche materie prime, i quali ai sensi del prospetto di emissione sono considerati come investimenti idonei per un OICVM, ai sensi dell'art. 41 (1) della Legge del 2010 e per i quali è esclusa la consegna fisica dei valori di base e nei quali non ci sono Derivati.
- (v) Quote di fondi aperti ed ETF aperti su metalli preziosi nei quali non ci sono Derivati e che sono conformi all'art. 41 (1) della Legge del 2010.
- (vi) Derivati e prodotti strutturati su indici di fondi speculativi (indici su Hedge Funds) (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell'articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, così come in quote di OICVM che investono prevalentemente in strategie alternative, nonché in quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate, oppure OIC chiusi che investono prevalentemente in fondi speculativi.
- (vii) *Listed Private Equity*, cioè quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate o OIC chiusi che investono prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione, che non sono né quotati in una Borsa valori né in un altro mercato regolamentato.
- (viii) Quote di società di investimento, di società partecipate o di OIC chiusi e di OICVM o di OIC aperti, quotati in Borsa e che investono prevalentemente nelle obbligazioni legate alle catastrofi e in altri titoli legati alle assicurazioni (cd. *Insurance Linked Securities*).

I comparti possono detenere anche disponibilità liquide.

In deroga a quanto stabilito nella Parte Generale, più del 10%, ma complessivamente non più del 49% del patrimonio del rispettivo comparto potrà essere investito in fondi target.

I comparti sono denominati nelle seguenti **valute di riferimento**:

- lo JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) è denominato in Franchi Svizzeri.
- lo JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) è denominato in Euro.
- lo JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) è denominato in Dollari Usa.

Gli investimenti sono effettuati nella valuta di denominazione del rispettivo comparto, anche senza copertura del rischio di cambio, e sino ad un massimo del 60% del patrimonio del rispettivo comparto, anche in altre valute. La valuta di riferimento, pertanto, non è in ogni caso identica alla valuta dell'investimento e non si può escludere una diminuzione del valore conseguente alle oscillazioni delle quotazioni delle valute. La ponderazione delle singole categorie di titoli, dei mercati e delle valute avviene secondo principi che non si basano solamente sul rendimento atteso di un investimento, ma anche tenendo in considerazione il rischio previsto dell'investimento.

Per questi comparti possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei Paesi emergenti (cd. Mercati di Paesi Emergenti) e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei Paesi emergenti. Per “Paesi emergenti” si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria, in particolare, i Paesi dell'indice *S&P Emerging BMI* o dell'indice *MSCI Emerging Markets*. **In merito agli investimenti nei mercati emergenti devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo “Informazioni relative agli investimenti in Paesi Emergenti”.** Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese saranno eventualmente effettuati tramite investimenti in azioni “China-H”, cioè azioni di aziende con sede nella Repubblica Popolare Cinese quotate presso la Borsa valori di Hong Kong e denominate in dollari di Hong Kong e che sono conformi all'art. 41 (1) della Legge del 2010.

In merito agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo “Informazioni relative agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati”.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELLO JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) E DELLO JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)

L'obiettivo di investimento della Società per quanto riguarda i comparti:

- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) (“**JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)**”), e
- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) (“**JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)**”)

consiste nel conseguimento di un reddito costante nella loro valuta di riferimento sotto indicata, in linea con l'andamento dei mercati finanziari. L'obiettivo si focalizza su un incremento del valore a lungo termine. Inoltre si correranno i rischi dovuti a oscillazioni di valore. A tal fine la Società investe il patrimonio di questi comparti nei seguenti investimenti:

Investimenti tradizionali:

- (i) entro un limite compreso tra il 10% ed il 60% del patrimonio di ciascun comparto in: valori mobiliari a reddito fisso o variabile, titoli e diritti di credito, nonché in altri investimenti fruttiferi di interessi - inclusi i prestiti convertibili e cum warrant, *Inflation Linked Bonds*, obbligazioni di Paesi emergenti, *High Yield Bonds*, nonché gli Asset Backed Securites (ABS) e titoli ipotecari garantiti (cd. Mortgage Backed Securities; MBS) (ABS e MBS ammontano congiuntamente al massimo al 20%, del patrimonio del rispettivo comparto) - emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo. Gli investimenti ai sensi del punto (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.
- (ii) entro un limite compreso tra il 40% e il 85% del patrimonio del rispettivo comparto in: azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo, inclusi gli emittenti di Paesi emergenti. Tra questi rientrano anche le azioni e altri titoli di partecipazione di società immobiliari e fondi di investimento immobiliari chiusi quotati in Borsa e *Real Estate Investment Trusts* (REITs) quotati in Borsa. Gli investimenti ai sensi dei punti (vi), (vii) e (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.
- (iii) entro un limite compreso tra lo 0% e il 49% del patrimonio del rispettivo comparto in: strumenti del mercato monetario nonché depositi a vista e a termine, ai sensi del capitolo 5 della Parte Generale.

Gli investimenti ai punti (i), (ii) e (iii) possono essere attuati anche indirettamente tramite Derivati, prodotti strutturati o tramite l'acquisto di quote di OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale.

Investimenti alternativi:

Gli investimenti alternativi, come di seguito descritti, potranno essere attuati entro un limite che va dallo 0% al 25% massimo del patrimonio del rispettivo comparto.

- (iv) Derivati e prodotti strutturati su indici di materie prime (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le

previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell'articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, nonché fondi sulle *commodities* e ETF sulle *commodities*, ai sensi e nel rispetto dei limiti stabiliti nel capitolo 5 della Parte Generale, nonché in prodotti strutturati quotati in Borsa su specifiche materie prime, i quali ai sensi del prospetto di emissione sono considerati come investimenti idonei per un OICVM, ai sensi dell'art. 41 (1) della Legge del 2010 e per i quali è esclusa la consegna fisica dei valori di base e nei quali non ci sono Derivati.

- (v) Quote di fondi aperti ed ETF aperti su metalli preziosi nei quali non ci sono Derivati e che sono conformi all'art. 41 (1) della Legge del 2010.
- (vi) Derivati e prodotti strutturati su indici di fondi speculativi (indici su Hedge Funds) (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell'articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, così come in quote di OICVM che investono prevalentemente in strategie alternative, nonché in quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate, oppure OIC chiusi che investono prevalentemente in fondi speculativi.
- (vii) *Listed Private Equity*, cioè quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate o OIC chiusi che investono prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione, che non sono né quotati in una Borsa valori né in un altro mercato regolamentato.
- (viii) Quote di società di investimento, di società partecipate o di OIC chiusi e di OICVM o di OIC aperti, quotati in Borsa e che investono prevalentemente nelle obbligazioni legate alle catastrofi e in altri titoli legati alle assicurazioni (cd. *Insurance Linked Securities*).

I comparti possono detenere anche disponibilità liquide.

In deroga a quanto stabilito nella Parte Generale, più del 10%, ma complessivamente non più del 49% del patrimonio del rispettivo comparto potrà essere investito in fondi target.

I comparti sono denominati nelle seguenti **valute di riferimento**:

- Io JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) è denominato in Franchi Svizzeri.
- Io JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) è denominato in Euro.

Gli investimenti sono effettuati nella valuta di denominazione del rispettivo comparto, anche senza copertura del rischio di cambio, e sino ad un massimo del 65% del patrimonio del rispettivo comparto, anche in altre valute. La valuta di riferimento, pertanto, non è in ogni caso identica alla valuta dell'investimento e non si può escludere una diminuzione del valore conseguente alle oscillazioni delle quotazioni delle valute. La ponderazione delle singole categorie di titoli, dei mercati e delle valute avviene secondo principi che non si basano solamente sul rendimento atteso di un investimento, ma anche tenendo in considerazione il rischio previsto dell'investimento.

Per questi comparti possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei Paesi emergenti (cd. Mercati di Paesi Emergenti) e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei Paesi emergenti. Per "Paesi emergenti" si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria, in particolare, i Paesi dell'indice *S&P Emerging BMI* o dell'indice *MSCI Emerging Markets*. **In merito agli investimenti nei mercati emergenti devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo "Informazioni relative agli investimenti in Paesi Emergenti"**. Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese saranno eventualmente effettuati tramite investimenti in azioni "China-H", cioè azioni di aziende con sede nella Repubblica Popolare Cinese quotate presso la Borsa valori di Hong Kong e denominate in dollari di Hong Kong e che sono conformi all'art. 41 (1) della Legge del 2010.

In merito agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo "Informazioni relative agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati".

2.3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELLO JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF), DELLO JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E DELLO JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)

L'obiettivo di investimento della Società per quanto riguarda i comparti:

- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) (“**JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)**”),
- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) (“**JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)**”) e
- Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) (“**JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)**”)

consiste nel conseguimento di un reddito costante nella loro valuta di riferimento sotto indicata, in linea con l’andamento dei mercati finanziari. L’obiettivo si focalizza su un incremento del valore a lungo termine. Inoltre si correranno i rischi dovuti a oscillazioni di valore. A tal fine la Società investe il patrimonio di questi comparti nei seguenti investimenti:

Investimenti tradizionali:

- entro un limite compreso tra il 50% ed l’80% del patrimonio di ciascun comparto in: valori mobiliari a reddito fisso o variabile, titoli e diritti di credito, nonché in altri investimenti fruttiferi di interessi - inclusi i prestiti convertibili e cum warrant, *Inflation Linked Bonds*, obbligazioni di Paesi emergenti, *High Yield Bonds*, nonché gli Asset Backed Securites (ABS) e titoli ipotecari garantiti (cd. Mortgage Backed Securities; MBS) (ABS e MBS ammontano congiuntamente al massimo al 20%, del patrimonio del rispettivo comparto) - emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo. Gli investimenti ai sensi del punto (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.
- entro un limite compreso tra il 10% e il 35% del patrimonio del rispettivo comparto in: azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo, inclusi gli emittenti di Paesi emergenti. Tra questi rientrano anche le azioni e altri titoli di partecipazione di società immobiliari e fondi di investimento immobiliari chiusi quotati in Borsa e *Real Estate Investment Trusts* (REITs) quotati in Borsa. Gli investimenti ai sensi dei punti (vi), (vii) e (viii), che hanno la forma giuridica degli investimenti indicati in questo paragrafo, non rientrano nel limite qui indicato.
- entro un limite compreso tra lo 0% e il 40% del patrimonio del rispettivo comparto in: strumenti del mercato monetario nonché depositi a vista e a termine, ai sensi del capitolo 5 della Parte Generale.

Gli investimenti ai punti (i), (ii) e (iii) possono essere attuati anche indirettamente tramite Derivati, prodotti strutturati o tramite l’acquisto di quote di OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale.

Investimenti alternativi:

Gli investimenti alternativi, come di seguito descritti, potranno essere attuati entro un limite che va dallo 0% al 25% massimo del patrimonio del rispettivo comparto.

- Derivati e prodotti strutturati su indici di materie prime (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell’articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, nonché fondi sulle *commodities* e ETF sulle *commodities*, ai sensi e nel rispetto dei limiti stabiliti nel capitolo 5 della Parte Generale, nonché in prodotti strutturati quotati in Borsa su specifiche materie prime, i quali ai sensi del prospetto di emissione sono considerati come investimenti idonei per un OICVM, ai sensi dell’art. 41 (1) della Legge del 2010 e per i quali è esclusa la consegna fisica dei valori di base e nei quali non ci sono Derivati.
- Quote di fondi aperti ed ETF aperti su metalli preziosi nei quali non ci sono Derivati e che sono conformi all’art. 41 (1) della Legge del 2010.
- Derivati e prodotti strutturati su indici di fondi speculativi (indici su Hedge Funds) (ovvero sui relativi sub-indici), i quali sono rappresentativi, ampiamente diversificati e adeguatamente pubblicati e di volta in volta rispettano le previsioni degli articoli 8 e 9, ovvero dell’articolo 2 della Direttiva 2007/16/CE, così come in quote di OICVM che investono prevalentemente in strategie alternative, nonché in quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate, oppure OIC chiusi che investono prevalentemente in fondi speculativi.

- (vii) *Listed Private Equity*, cioè quote di società di investimento quotate in Borsa, società partecipate o OIC chiusi che investono prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione, che non sono né quotati in una Borsa valori né in un altro mercato regolamentato.
- (viii) Quote di società di investimento, di società partecipate o di OIC chiusi e di OICVM o di OIC aperti, quotati in Borsa e che investono prevalentemente nelle obbligazioni legate alle catastrofi e in altri titoli legati alle assicurazioni (cd. *Insurance Linked Securities*).

I comparti possono detenere anche disponibilità liquide.

In deroga a quanto stabilito nella Parte Generale, più del 10%, ma complessivamente non più del 49% del patrimonio del rispettivo comparto potrà essere investito in fondi target.

I comparti sono denominati nelle seguenti **valute di riferimento**:

- lo JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) è denominato in Franchi Svizzeri.
- lo JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) è denominato in Euro.
- lo JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) è denominato in Dollari Usa.

Gli investimenti sono effettuati nella valuta di denominazione del rispettivo comparto, anche senza copertura del rischio di cambio, e sino ad un massimo del 55% del patrimonio del rispettivo comparto, anche in altre valute. La valuta di riferimento, pertanto, non è in ogni caso identica alla valuta dell'investimento e non si può escludere una diminuzione del valore conseguente alle oscillazioni delle quotazioni delle valute. La ponderazione delle singole categorie di titoli, dei mercati e delle valute avviene secondo principi che non si basano solamente sul rendimento atteso di un investimento, ma anche tenendo in considerazione il rischio previsto dell'investimento.

Per questi comparti possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei Paesi emergenti (cd. Mercati di Paesi Emergenti) e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei Paesi emergenti. Per "Paesi emergenti" si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria, in particolare, i Paesi dell'indice *S&P Emerging BMI* o dell'indice *MSCI Emerging Markets*. **In merito agli investimenti nei mercati emergenti devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo "Informazioni relative agli investimenti in Paesi Emergenti".**

Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese saranno eventualmente effettuati tramite investimenti in azioni "China-H", cioè azioni di aziende con sede nella Repubblica Popolare Cinese quotate presso la Borsa valori di Hong Kong e denominate in dollari di Hong Kong e che sono conformi all'art. 41 (1) della Legge del 2010.

In merito agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo "Informazioni relative agli investimenti in Derivati e prodotti strutturati".

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento del comparto, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

3.1. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN PAESI EMERGENTI

Si fa presente ai potenziali investitori dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY che gli investimenti in Paesi Emergenti comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:

- a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;
- b) di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi negativi;

- c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;
- d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del comparto, come ad esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse nazionale, e
- e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme simili possono altresì causare in questi Paesi un ritardo nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

3.2. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI E IN PRODOTTI STRUTTURATI

Nei Comparti JULIUS BAER STRATEGY possono essere utilizzati anche in grande quantità strumenti Derivati e altre tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, in particolare Swaps, certificati e prodotti strutturati. Di conseguenza è necessario tener conto, oltre che delle caratteristiche di rischio legate ai titoli, anche delle caratteristiche di rischio legate ai Derivati e alle altre tecniche e strumenti di investimento. Essi sono, in linea generale, esposti anche ai rischi dei mercati e/o degli strumenti finanziari sottostanti e, pertanto, implicano spesso rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti in titoli. I rischi potenziali di tali strumenti possono derivare ad esempio dalla complessità, non linearità, volatilità elevata, bassa liquidità, limitate possibilità di valutazione, dal rischio di mancato rendimento o addirittura di perdita totale del capitale investito o dal rischio di controparte.

Ove vi siano investimenti in valori mobiliari che includono Derivati, questi Derivati devono essere considerati nell'applicazione dei limiti agli investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

Oltre ai rischi generali, i Derivati e i prodotti strutturati su materie prime e/o su sub-indici su materie prime, ovvero su singole materie prime implicano ulteriori rischi potenziali. Questi rischi consistono possono derivare da situazioni politiche, militari, economiche (ad esempio domanda e offerta) e naturali (ad esempio condizioni meteorologiche o catastrofi ambientali), ovvero da attività terroristiche o criminali che possono pregiudicare, tra l'altro, la produzione o il commercio di materie prime e/o influenzare negativamente la disponibilità o il prezzo della materia prima interessata.

In aggiunta ai rischi generali, i Derivati e i prodotti strutturati su fondi speculativi e/o su indici di fondi speculativi comportano implicano ulteriori rischi potenziali. I fondi speculativi (Hedge Funds) sono fondi che fanno ricorso a strategie di investimento alternative e che non sono soggetti, o lo sono solo limitatamente, a restrizioni di legge o altre restrizioni. In funzione della strategia adottata dal fondo speculativo può verificarsi un potenziamento dell'andamento generale del mercato o un andamento decisamente contrario, con notevoli oscillazioni verso l'alto e verso il basso.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) e JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)

Ciascuno di questi comparti è adatto agli investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano partecipare allo sviluppo dei mercati dei capitali, per perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero anche comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo il comparto potrebbe essere impiegato come investimento di base.

JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF), JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR), JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD), JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF), JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) e JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)

Ciascuno di questi comparti è adatto agli investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano partecipare allo sviluppo dei mercati dei capitali,

per perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero anche comportare perdite di valore molto elevate. In un portafoglio complessivo il comparto potrebbe essere impiegato come investimento di base.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

BANCA JULIUS BAER & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zurigo.

Il gestore degli investimenti è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi e della politica di investimento, nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY, ad eseguire direttamente gli investimenti, sotto la sorveglianza ultimativa della società di gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato/i per i Comparti JULIUS BAER STRATEGY. Il gestore degli investimenti, con il consenso della società di gestione, può avvalersi dell'ausilio di consulenti per gli investimenti.

La nascita della BANCA JULIUS BAER & Co. AG risale al 1890. Oggi è una società per azioni di diritto svizzero ed è controllata al 100% da JULIUS BAER GROUP AG, Zurigo. La BANCA JULIUS BAER & Co. AG è una banca ai sensi della legge bancaria svizzera ed è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza del mercato finanziario ("FINMA"). L'autorizzazione della FINMA include anche l'attività di gestore di patrimoni.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEI COMPARTI JULIUS BAER STRATEGY

Dopo l'emissione iniziale, la Società può emettere azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY nelle seguenti tipologie:

- azioni a distribuzione "A";
- azioni ad accumulazione "B";
- azioni ad accumulazione "C" (per "investitori istituzionali" come definiti in seguito);
- azioni ad accumulazione "E" (per società di distribuzione determinate, come definite in seguito);
- azioni ad accumulazione "K" con minimo di sottoscrizione, come definite in seguito.

Saranno emesse solo azioni nominative. Le diverse tipologie di azioni disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

Le **azioni "C"** sono emesse solo per "investitori istituzionali", ai sensi dell'art. 174 della Legge del 2010, ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino per proprio conto o per conto di terzi nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale (si vedano gli importi minimi di sottoscrizione).

Le **azioni "E"** sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Spagna e Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire delle azioni "E". Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni "E".

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto, per le azioni a distribuzione intende applicare la seguente politica di distribuzione:

- distribuzione annua completa dei proventi conseguiti nel comparto (interessi, dividendi, proventi diversi);
- non distribuzione di plusvalenze di capitale e divise conseguiti nel comparto.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell'interesse degli azionisti, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale.

8. COMMISSIONI E SPESE

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni "A", "B" ed "E", una commissione di gestione annua massima, stabilita nella misura di seguito indicata, per la gestione, l'amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi.

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni "C" e "K", una commissione di gestione annua massima, stabilita nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli e per i servizi amministrativi connessi. Nessuna commissione è pagata alle società di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni "C" e "K".

Comparti	Commissione di gestione max. p.a. in % del valore netto di inventario	
	Azioni "A"/"B"/"E"*)	Azioni "C" e "K"**)
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	1,40%	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)	1,40%	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)	1,40%	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	1,50%	0,90%
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)	1,50%	0,90%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)	1,30%	0,80%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)	1,30%	0,80%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)	1,30%	0,80%

*) Per le azioni "E" viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore allo 0,75% p.a.

La Società paga inoltre sul valore netto d'inventario del comparto le spese previste nella Parte Generale al capitolo "Commissioni e spese".

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) Generale

Una volta concluso il periodo della sottoscrizione iniziale, le azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un Prezzo di Emissione che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni riportate nella Parte Generale del Prospetto, può essere applicata una commissione di vendita che può arrivare sino al massimo al 5%. In caso di ordini di una certa entità la commissione di vendita può essere ridotta, tenendo presente che gli investitori che investono gli stessi importi nello stesso periodo, devono essere trattati in modo paritario.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni "A", "B" ed "E".

Per le azioni "C" e "K" l'importo minimo per la prima sottoscrizione è di 500'000 nella valuta di riferimento del relativo comparto. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di sottoscrizione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le sottoscrizioni successive di azioni "C" e "K" non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.

C) Procedura di richiesta

Le sottoscrizioni di azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY possono essere effettuate direttamente presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso un agente di distribuzione locale, ovvero un agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e le tipologie di azioni sottoscritte.

Per ogni sottoscrizione di azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY che perviene alla banca depositaria entro le ore 15.00, ora locale (orario limite) di un giorno di valutazione (come definito nel capitolo "Determinazione del valore netto d'inventario"), si applica il Prezzo di Emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute alla Società successivamente al predetto orario, è applicato il Prezzo di Emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere trasferito entro quattro (4) giorni lavorativi di banca del Lussemburgo, dal rispettivo giorno di valutazione, sul relativo conto in valuta, indicato nella Parte Generale del Prospetto.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo di sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando una richiesta all'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella parte generale del Prospetto (o eventualmente presso un agente di distribuzione locale, ovvero un agente di pagamento).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni che pervengono alla banca depositaria entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il Prezzo di Riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il Prezzo di Riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Il Prezzo di Riscatto si basa sul valore netto d'inventario delle azioni del rispettivo giorno di valutazione, arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al massimo al 3% del rispettivo valore netto d'inventario.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti JULIUS BAER STRATEGY possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società contro pagamento di una commissione di conversione non superiore all'1% del valore netto d'inventario delle suddette tipologie di azioni, nelle quali una tale conversione sia possibile. La Società non applica alcuna commissione per la conversione di azioni in azioni di altri comparti realizzati su incarico della BANCA JULIUS BAER & Co. AG.

Per la prima conversione in azioni "C" e "K" è previsto un importo minimo di conversione rispettivamente pari a CHF/EUR/USD 500'000. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato. Le altre tipologie di azioni possono essere convertite in azioni "C" esclusivamente da "investitori istituzionali", ai sensi della definizione sopra citata.

Inoltre, per le richieste di conversione di azioni si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12. PANORAMICA DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico le principali caratteristiche di ciascun comparto e tipologia di azioni. Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

<u>Nome del comparto</u>	<u>Azioni</u>	<u>Valuta</u>	<u>Codice ISIN</u>	<u>Attivati Si / No</u>	<u>Commissione di gestione (max.)</u>
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	A	CHF	LU0047988133	Si	1,40%
	B	CHF	LU0047988216	Si	1,40%
	C	CHF	LU0818795329	Tbd	0,85%
	E	CHF	LU0150365327	Si	2,15%*)
	K	CHF	LU0818795592	Tbd	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)	A	EUR	LU0099841511	Si	1,40%
	B	EUR	LU0099841354	Si	1,40%
	C	EUR	LU0818795675	Tbd	0,85%
	E	EUR	LU0150369311	Si	2,15%*)
	K	EUR	LU0818795758	Tbd	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)	A	USD	LU0236393608	Si	1,40%
	B	USD	LU0236394168	Si	1,40%
	C	USD	LU0818795832	Tbd	0,85%
	E	USD	LU0236394598	Si	2,15%*)
	K	USD	LU0818795915	Tbd	0,85%
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	A	CHF	LU0108179515	Si	1,50%
	B	CHF	LU0108178970	Si	1,50%
	C	CHF	LU0818796053	Tbd	0,90%
	E	CHF	LU0150370756	Si	2,25%*)
	K	CHF	LU0818796137	Tbd	0,90%
JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR)	A	EUR	LU0108180364	Si	1,50%
	B	EUR	LU0108179945	Si	1,50%
	C	EUR	LU0818796210	Tbd	0,90%
	E	EUR	LU0150371051	Si	2,25%*)
	K	EUR	LU0818796301	Tbd	0,90%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF)	A	CHF	LU0099839614	Si	1,30%
	B	CHF	LU0099839291	Si	1,30%
	C	CHF	LU0818796483	Tbd	0,80%
	E	CHF	LU0150368693	Si	2,05%*)
	K	CHF	LU0818796566	Tbd	0,80%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)	A	EUR	LU0099840620	Si	1,30%
	B	EUR	LU0099840034	Si	1,30%
	C	EUR	LU0818796640	Tbd	0,80%
	E	EUR	LU0150368859	Si	2,05%*)
	K	EUR	LU0818796723	Tbd	0,80%
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD)	A	USD	LU0175822914	Si	1,30%
	B	USD	LU0175821353	Si	1,30%
	C	USD	LU0818796996	Tbd	0,80%
	E	USD	LU0175823219	Si	2,05%*)
	K	USD	LU0818797028	Tbd	0,80%

*) Inclusa l'eventuale commissione di distribuzione (max. 0,75%)

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

COMMODITY FUND (EUR) COMMODITY FUND (USD) COMMODITY FUND (CHF)

Tre comparti della società di investimento di diritto lussemburghese JULIUS BAER MULTICOOPERATION a cura di SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE C: 1 DICEMBRE 2012

Questa parte del prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti COMMODITY FUND (EUR), COMMODITY FUND (USD) e COMMODITY FUND (CHF). In questo documento con la locuzione “**COMMODITY FUNDS**” si intendono congiuntamente i tre comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE DELLA PARTE SPECIALE C

1. Emissione delle azioni dei COMMODITY FUNDS.....	3
2. Obiettivi e politica di investimento dei COMMODITY FUNDS.....	3
2.1. Obiettivi e politica di investimento del Commodity Fund (EUR).....	3
2.2. Obiettivi e politica di investimento del Commodity Fund (USD).....	4
2.3. Obiettivi e politica di investimento del Commodity Fund (CHF).....	5
2.4. Informazioni relative agli investimenti in derivati e tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari.....	6
3. Effetto Leva	6
4. Profilo degli investitori	7
5. Gestore degli investimenti dei COMMODITY FUNDS.....	7
6. Descrizione delle azioni dei COMMODITY FUNDS	7
7. Politica di distribuzione dei COMMODITY FUNDS.....	8
8. Spese e commissioni dei COMMODITY FUNDS.....	8
9. Emissione e riscatto delle azioni dei COMMODITY FUNDS	9
10. Conversione delle azioni dei COMMODITY FUNDS.....	9
11. Procedura di richiesta	9
Allegato I: Panoramica degli indici di confronto.....	11
Allegato II: Panoramica dei comparti e delle tipologie di azioni	12

1. EMISSIONE DELLE AZIONI DEI COMMODITY FUNDS

Le azioni dei COMMODITY FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Ai prezzi di emissione iniziali per azione, si aggiungeva una commissione di vendita non superiore al 5% del prezzo di emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

Comparti		Periodo di sottoscrizione	Prezzo di Emissione
1.	Commodity Fund (EUR)	21 – 28 febbraio 2006	EUR 100.--
2.	Commodity Fund (USD)	21 – 28 febbraio 2006	USD 100.--
3.	Commodity Fund (CHF)	10 – 14 luglio 2006	CHF 100.--

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEI COMMODITY FUNDS

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMMODITY FUND (EUR)

L'obiettivo della Società con riferimento al comparto Julius Baer Multicooperation - COMMODITY FUND (EUR) („COMMODITY FUND (EUR)“) è quello di partecipare indirettamente al potenziale di crescita dei mercati internazionali a termine delle materie prime e delle merci per conseguire in tal modo un incremento del capitale nel lungo termine.

A tale scopo, il COMMODITY FUND (EUR) investe principalmente in strumenti finanziari derivati il cui valore sottostante è rappresentato da uno o più indici di materie prime, che possono essere anche subindici o riguardare singole commodity (“indici di riferimento di materie prime”). Il COMMODITY FUND (EUR) può inoltre investire su certificati e prodotti strutturati su indici di riferimento di materie prime e/o su singoli titoli di questo settore.

L'esposizione al rischio del COMMODITY FUND (EUR) relativa alle varie materie oppure a categorie di commodities, può essere modificata in maniera attiva, dopo una valutazione della situazione di mercato, attraverso una combinazione di investimenti su vari indici di riferimento di materie prime, e integrata con un sottopeso o un sovrappeso di tali indici ottenuto tramite posizioni long/short sintetiche.

L'andamento degli indici di riferimento delle commodities soggiacenti agli strumenti finanziari derivati viene riprodotto, attraverso dei contratti swap liquidati in contanti (ad es. total-return-swap), conclusi esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di transazioni.

Qualora gli indici delle materie prime siano costituiti da valori patrimoniali non acquistabili e non conformi alle disposizioni sulla diversificazione, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2007/16/CE, oppure dell'articolo 9 del regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, in tal caso essi rispondono alle altre disposizioni del regolamento (“rappresentatività del mercato” e “adeguata pubblicazione”), inoltre il limite del 5/10/40% relativo agli equivalenti ai valori di mercato dei valori patrimoniali in cui tali indici sono disponibili viene rispettato a livello di portafoglio.

L'investimento minimo in tali contratti a termine su merci o materie prime e sui rispettivi mercati corrisponde almeno a due terzi del patrimonio del COMMODITY FUND (EUR), inoltre è sempre esclusa una fornitura fisica ed in nessun caso si effettuano investimenti in derivati il cui valore sottostante è rappresentato direttamente da materie prime.

Il COMMODITY FUND (EUR) potrà detenere posizioni long sino al 125% del proprio patrimonio netto tramite strumenti derivati, e posizioni short (cosiddette sintetiche) sino al 25% del patrimonio netto attraverso strumenti derivati liquidati in contanti.

Al fine di implementare le proprie strategie il COMMODITY FUND (EUR) può investire in strumenti finanziari derivati oppure impiegare tecniche d'investimento particolari, con le limitazioni definite in dettaglio nel capitolo “Tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari” della parte generale del Prospetto Informativo, sfruttandone tutte le potenzialità.

Gli impegni del COMMODITY FUND (EUR) conseguenti dall'impiego di strumenti derivati (comprese le posizioni short) sono costantemente coperti attraverso investimenti liquidi, come titoli a tasso fisso o variabile, titoli e diritti di credito (compresi zero-bond) con elevata solvibilità, strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti comparabili.

A sensi dell'articolo 41, par. 1 della legge del 2010 e delle norme e disposizioni di vigilanza prudenziale emanate al riguardo, il COMMODITY FUND (EUR) può investire sino ad un massimo di un terzo del patrimonio in valori immobiliari di altra natura ammessi, compresi gli strumenti finanziari derivati.

Inoltre, tali strumenti unitamente a tecniche d'investimento particolari possono essere impiegati per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura.

Il rischio complessivo del COMMODITY FUND (EUR) viene monitorato con il metodo Value at risk (VaR).

Infine, il COMMODITY FUND (EUR) può detenere disponibilità liquide.

Il COMMODITY FUND (EUR) è denominato in Euro. La valuta di riferimento Euro non è sempre identica alla valuta di investimento. I rischi di cambio possono essere coperti in tutto o in parte nei confronti del COMMODITY FUND (EUR). Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMMODITY FUND (USD)

L'obiettivo della Società con riferimento al comparto Julius Baer Multicooperation COMMODITY FUND (USD) („COMMODITY FUND (USD)“) è quello di partecipare indirettamente al potenziale di crescita dei mercati internazionali a termine delle materie prime e delle merci per conseguire in tal modo un incremento del capitale nel lungo termine.

A tale scopo, il COMMODITY FUND (USD) investe principalmente in strumenti finanziari derivati il cui valore sottostante è rappresentato da uno o più indici di materie prime, che possono essere anche subindici o riguardare singole commodity (“indici di riferimento di materie prime”). Il COMMODITY FUND (USD) può inoltre investire su certificati e prodotti strutturati su indici di riferimento di materie prime e/o su singoli titoli di questo settore.

L'esposizione al rischio del COMMODITY FUND (USD) relativa alle varie materie oppure a categorie di commodities, può essere modificata in maniera attiva, dopo una valutazione della situazione di mercato, attraverso una combinazione di investimenti su vari indici di riferimento di materie prime, e integrata con un sottopeso o un sovrappeso di tali indici ottenuto tramite posizioni long/short sintetiche.

L'andamento degli indici di riferimento delle commodities soggiacenti agli strumenti finanziari derivati viene riprodotto, attraverso dei contratti swap liquidati in contanti (ad es. total-return-swap), conclusi esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di transazioni.

Qualora gli indici delle materie prime siano costituiti da valori patrimoniali non acquistabili e non conformi alle disposizioni sulla diversificazione, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2007/16/CE, oppure dell'articolo 9 del regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, in tal caso essi rispondono alle altre disposizioni del regolamento (“rappresentatività del mercato” e “adeguata pubblicazione”), inoltre il limite del 5/10/40% relativo agli equivalenti ai valori di mercato dei valori patrimoniali in cui tali indici sono disponibili viene rispettato a livello di portafoglio.

L'investimento minimo in tali contratti a termine su merci o materie prime e sui rispettivi mercati corrisponde almeno a due terzi del patrimonio del COMMODITY FUND (USD), inoltre è sempre esclusa una fornitura fisica ed in nessun caso si effettuano investimenti in derivati il cui valore sottostante è rappresentato direttamente da materie prime.

Il COMMODITY FUND (USD) potrà detenere posizioni long sino al 125% del proprio patrimonio netto tramite strumenti derivati, e posizioni short (cosiddette sintetiche) sino al 25% del patrimonio netto attraverso strumenti derivati liquidati in contanti.

Al fine di implementare le proprie strategie il COMMODITY FUND (USD) può investire in strumenti finanziari derivati oppure impiegare tecniche d'investimento particolari, con le limitazioni definite in dettaglio nel capitolo “Tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari” della parte generale del Prospetto Informativo, sfruttandone tutte le potenzialità.

Gli impegni del COMMODITY FUND (USD) conseguenti dall'impiego di strumenti derivati (comprese le posizioni short) sono costantemente coperti attraverso investimenti liquidi, come titoli a tasso fisso o variabile, titoli e diritti di credito (compresi zero-bond) con elevata solvibilità, strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti comparabili.

A sensi dell'articolo 41, par. 1 della legge del 2010 e delle norme e disposizioni di vigilanza prudenziale emanate al riguardo, il COMMODITY FUND (USD) può investire sino ad un massimo di un terzo del patrimonio in valori immobiliari di altra natura ammessi, compresi gli strumenti finanziari derivati.

Inoltre, tali strumenti unitamente a tecniche d'investimento particolari possono essere impiegati per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura.

Il rischio complessivo del COMMODITY FUND (USD) viene monitorato con il metodo Value at risk (VaR).

Infine, il COMMODITY FUND (USD) può detenere disponibilità liquide.

Il COMMODITY FUND (USD) è denominato in dollari Usa. La valuta di riferimento dollari Usa non è sempre identica alla valuta di investimento. I rischi di cambio possono essere coperti in tutto o in parte nei confronti del COMMODITY FUND (USD). Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMMODITY FUND (CHF)

L'obiettivo della Società con riferimento al comparto Julius Baer Multicooperation COMMODITY FUND (CHF) („COMMODITY FUND (CHF)“) è quello di partecipare indirettamente al potenziale di crescita dei mercati internazionali a termine delle materie prime e delle merci per conseguire in tal modo un incremento del capitale nel lungo termine.

A tale scopo, il COMMODITY FUND (CHF) investe principalmente in strumenti finanziari derivati il cui valore sottostante è rappresentato da uno o più indici di materie prime, che possono essere anche subindici o riguardare singole commodity (“indici di riferimento di materie prime”). Il COMMODITY FUND (CHF) può inoltre investire su certificati e prodotti strutturati su indici di riferimento di materie prime e/o su singoli titoli di questo settore.

L'esposizione al rischio del COMMODITY FUND (CHF) relativa alle varie materie oppure a categorie di commodities, può essere modificata in maniera attiva, dopo una valutazione della situazione di mercato, attraverso una combinazione di investimenti su vari indici di riferimento di materie prime, e integrata con un sottopeso o un sovrappeso di tali indici ottenuto tramite posizioni long/short sintetiche.

L'andamento degli indici di riferimento delle commodities soggiacenti agli strumenti finanziari derivati viene riprodotto, attraverso dei contratti swap liquidati in contanti (ad es. total-return-swap), conclusi esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di transazioni.

Qualora gli indici delle materie prime siano costituiti da valori patrimoniali non acquistabili e non conformi alle disposizioni sulla diversificazione, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2007/16/CE, oppure dell'articolo 9 del regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, in tal caso essi rispondono alle altre disposizioni del regolamento (“rappresentatività del mercato” e “adeguata pubblicazione”), inoltre il limite del 5/10/40% relativo agli equivalenti ai valori di mercato dei valori patrimoniali in cui tali indici sono disponibili viene rispettato a livello di portafoglio.

L'investimento minimo in tali contratti a termine su merci o materie prime e sui rispettivi mercati corrisponde almeno a due terzi del patrimonio del COMMODITY FUND (CHF), inoltre è sempre esclusa una fornitura fisica ed in nessun caso si effettuano investimenti in derivati il cui valore sottostante è rappresentato direttamente da materie prime.

Il COMMODITY FUND (CHF) potrà detenere posizioni long sino al 125% del proprio patrimonio netto tramite strumenti derivati, e posizioni short (cosiddette sintetiche) sino al 25% del patrimonio netto attraverso strumenti derivati liquidati in contanti.

Al fine di implementare le proprie strategie il COMMODITY FUND (CHF) può investire in strumenti finanziari derivati oppure impiegare tecniche d'investimento particolari, con le limitazioni definite in dettaglio nel capitolo “Tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari” della parte generale del Prospetto Informativo, sfruttandone tutte le potenzialità.

Gli impegni del COMMODITY FUND (CHF) conseguenti dall'impiego di strumenti derivati (comprese le posizioni short) sono costantemente coperti attraverso investimenti liquidi, come titoli a tasso fisso o variabile, titoli e diritti di credito (compresi zero-bond) con elevata solvibilità, strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti comparabili.

A sensi dell'articolo 41, par. 1 della legge del 2010 e delle norme e disposizioni di vigilanza prudenziale emanate al riguardo, il COMMODITY FUND (CHF) può investire sino ad un massimo di un terzo del patrimonio in valori immobiliari di altra natura ammessi, compresi gli strumenti finanziari derivati.

Inoltre, tali strumenti unitamente a tecniche d'investimento particolari possono essere impiegati per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura.

Il rischio complessivo del COMMODITY FUND (CHF) viene monitorato con il metodo Value at risk (VaR).

Infine, il COMMODITY FUND (CHF) può detenere disponibilità liquide.

Il COMMODITY FUND (CHF) è denominato in dollari Usa. La valuta di riferimento dollari Usa non è sempre identica alla valuta di investimento. I rischi di cambio possono essere coperti in tutto o in parte nei confronti del COMMODITY FUND (CHF). Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.4. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI E TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

Per raggiungere i loro obiettivi di investimento i COMMODITY FUNDS in sostituzione degli investimenti diretti utilizzano principalmente strumenti finanziari derivati e tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari, in particolare swap, certificati e prodotti strutturati, per creare e mantenere gli investimenti nei mercati a termine di materie prime e di merci. E' pertanto necessario tener conto, oltre che delle caratteristiche di rischio legate a titoli, anche delle caratteristiche di rischio legate a derivati, altre tecniche di investimento e altri strumenti. Essi sono, in linea generale, esposti ai rischi dei mercati e/o degli strumenti di base sottostanti e implicano spesso rischi maggiori rispetto all'investimento diretto in titoli. I rischi potenziali di tali strumenti possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, volatilità elevata, bassa liquidità, limitate possibilità di valutazione, rischio di mancato rendimento o addirittura di perdita totale del capitale investito o dal rischio di controparte. Oltre ai rischi generali, i derivati, i certificati e i prodotti strutturati su indici/sottoindici su materie prime o indici individuali e/o singoli indici su materie prime o su singole materie prime presentano un addizionale potenziale di rischio. Tali rischi sono rappresentati in particolare da fattori politici, militari, economici (ad es. offerta e domanda) e naturali (ad es. condizioni meteorologiche o catastrofi ambientali) nonché da attività terroristiche o criminose atte a pregiudicare, tra l'altro, la produzione o il commercio di materie prime o ad influenzare negativamente la disponibilità o il prezzo della materia prima interessata.

3. EFFETTO LEVA

Il rischio di mercato a cui i comparti di seguito indicati possono essere esposti attraverso l'utilizzo di strumenti derivati viene controllato e limitato tramite il metodo Value at Risk ("metodo VaR") relativo, come previsto dalla Circolare CSSF 11/512 (vedasi capitolo "Restrizioni agli investimenti", nella Parte Generale del Prospetto).

Ai sensi della circolare 11/512 CSSF, quando si effettua una misurazione del rischio attraverso il metodo VaR bisogna determinare anche l'effetto leva legato all'impiego di derivati.

La CSSF ammette due modalità di calcolo dell'effetto leva: a) l'approccio delle somme dei valori nominali, con cui la compensazione ("Netting") e la copertura ("Hedging") tra le posizioni non viene considerata e b) il Commitment-Approach, che sono di seguito illustrati.

a) Approccio delle somme dei valori nominali

Tramite questo approccio ci si aspetta che l'ampiezza dell'effetto leva, misurato sul volume del comparto in condizioni normali di mercato, si muova all'interno dell'intervallo di seguito indicato, anche se tali valori non si possono intendere come indicazioni ed in particolare il valore più alto non si può intendere quale limite massimo:

Julius Baer Multicooperation	Intervallo obiettivo
-------------------------------------	-----------------------------

COMMODITY FUNDS

COMMODITY FUND (USD)	100% - 150%
COMMODITY FUND (EUR)	200% - 500%
COMMODITY FUND (CHF)	200% - 500%

L'effetto leva si riferisce al rapporto tra l'esposizione di mercato che eccede il patrimonio del comparto a causa dell'impiego di strumenti finanziari derivati e il patrimonio stesso

b) Commitment Approach

Tramite questo metodo alternativo di calcolo, permesso dalla CSSF, si possono tenere in considerazione il Netting e l'Hedging, infatti ci si aspetta che il valore dell'effetto leva oscilli tra i seguenti valori:

Julius Baer Multicooperation	Intervallo obiettivo
COMMODITY FUND (USD)	100% - 150%
COMMODITY FUND (EUR)	100% - 150%
COMMODITY FUND (CHF)	100% - 150%

L'effetto leva si riferisce al rapporto tra l'esposizione di mercato che eccede il patrimonio del comparto a causa dell'impiego di strumenti finanziari derivati e il patrimonio stesso

Inoltre, i comparti summenzionati non possono assumere prestiti finalizzati agli investimenti. Ad eccezione di questo caso, sono consentiti prestiti temporanei per un massimo del 10% del patrimonio del comparto, come riportato nel capitolo "Restrizioni agli investimenti", nella Parte Generale di questo Prospetto.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

COMMODITY FUND (EUR), COMMODITY FUND (USD), COMMODITY FUND (CHF)

Ciascuno di questi comparti è adatto agli investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una valida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano partecipare allo sviluppo dei mercati dei capitali, per perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero anche comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio ampiamente diversificato ogni comparto potrebbe essere impiegato come investimento integrativo.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMMODITY FUNDS

Quale gestore degli investimenti dei COMMODITY FUNDS è stata designata la SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG, Hardstrasse 201, 8037 Zurigo, Svizzera.

Il gestore degli investimenti è autorizzato tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento, nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, ad eseguire direttamente gli investimenti per il rispettivo comparto, sotto la sorveglianza della società di gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) per il comparto.

La SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG è stata fondata nel 1990 in forma di società per azioni di diritto svizzero. Ad oggi essa è controllata dalla GAM Holding AG, Zurigo. La SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG è una società di gestione di fondi ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale ed è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza del mercato finanziario ("FINMA"). L'autorizzazione della FINMA include in modo particolare le attività di società di gestione di OICR svizzeri, di rappresentante di OICR esteri in Svizzera e di gestore di portafogli.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEI COMMODITY FUNDS

Dopo l'emissione iniziale, la Società può emettere azioni dei COMMODITY FUNDS nelle seguenti tipologie:

- azioni a distribuzione „A“
- azioni ad accumulazione „B“
- azioni ad accumulazione „C“ (per investitori istituzionali, come definiti in seguito)
- azioni ad distribuzione „Ca“ (per investitori istituzionali, come definiti in seguito)
- azioni ad accumulazione „E“ (per società di distribuzione determinate, come definite in seguito)

Saranno emesse solo azioni in forma nominativa. Inoltre la Società può emettere tipologie di azioni sia nella valuta di conto del rispettivo comparto, ai sensi del capitolo “Obiettivi e politica di investimento dei COMMODITY FUNDS”, sia in sterline britanniche (GBP). Le diverse tipologie di azioni disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

Le azioni „C“ e „Ca“ sono emesse solo per „investitori istituzionali“, - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente -, che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino per proprio conto o per conto di terzi nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale (cfr. per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli „Emissione e riscatto delle azioni dei COMMODITY FUNDS“ e „Conversione delle azioni dei COMMODITY FUNDS“).

Le azioni „E“ sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Spagna e Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire delle azioni „E“. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni „E“.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI COMMODITY FUNDS

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto Informativo, per le azioni a distribuzione „A“ e „Ca“ intende applicare la seguente politica di distribuzione:

- distribuzione annua completa dei proventi conseguiti nel comparto (interessi, dividendi, proventi diversi)
- non distribuzione di plusvalenze di capitale e divise conseguiti nel comparto

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell'interesse degli azionisti, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale.

8. SPESE E COMMISSIONI DEI COMMODITY FUNDS

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto, relativamente alle azioni „A“, „B“ ed „E“, nonché per le azioni „C“ e „Ca“ una commissione di gestione annua massima, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi.

Nessuna commissione è pagata alle società di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni „C“ e „Ca“.

Comparti	Commissione max. p.a. in % del valore netto di investimento	
	Comparti "A"/"B"/"E"*	Comparti "C"/"Ca"
COMMODITY FUND (EUR)	1,60%	0,85%
COMMODITY FUND (USD)	1,60%	0,85%
COMMODITY FUND (CHF)	1,60%	0,85%

*) Per le azioni „E“ viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore allo 0,75% p.a.

Si applicano inoltre le condizioni previste nella Parte Generale del presente Prospetto (cfr. capitolo „Commissioni e spese“).

9. EMISSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI DEI COMMODITY FUNDS

Concluso il periodo della sottoscrizione iniziale, le azioni dei COMMODITY FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo („prezzo di emissione“) che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno (cfr. Parte Generale del Prospetto, capitolo „Emissione delle azioni“). Il prezzo di emissione è arrotondato alle due cifre successive alla virgola e aumentato di una commissione di vendita che può attualmente arrivare sino al 5%. In caso di ordini di una certa entità la commissione di vendita può essere ridotta, tenendo presente che i sottoscrittori che investono gli stessi importi nello stesso periodo, devono essere trattati in modo paritario. La società di distribuzione, inoltre, può offrire le azioni rinunciando alla commissione di vendita („no load“), addebitando, invece, per il riscatto delle azioni una commissione di riscatto sino al 3% del relativo valore netto d'inventario.

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni a distribuzione „A“ e/o di azioni ad accumulazione „B“ e „E“. Per la prima sottoscrizione di azioni „C“ e/o azioni a distribuzione „Ca“ (per „investitori istituzionali“) l'importo minimo di sottoscrizione è EUR 500'000.-- o il controvalore corrispondente nella valuta di denominazione della rispettiva tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di sottoscrizione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le sottoscrizioni successive di azioni „C“ e/o „Ca“ non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.

Le azioni sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando una richiesta alla Società o presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo (o eventualmente presso un agente di distribuzione locale, ovvero un agente di pagamento locale) descritti nella Parte Generale del Prospetto Informativo. Le azioni sono riscattate ad un prezzo („prezzo di riscatto“) basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto d'inventario, a favore della società di distribuzione.

10. CONVERSIONE DELLE AZIONI DEI COMMODITY FUNDS

Le azioni dei comparti COMMODITY FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società contro pagamento di una commissione di conversione non superiore all'1% del valore netto d'inventario delle suddette azioni. La conversione può essere effettuata presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo (o eventualmente presso un agente di distribuzione locale, ovvero un agente di pagamento locale). Per la procedura di conversione si applicano le disposizioni della Parte Generale di questo Prospetto Informativo (cfr. capitolo „Conversione delle azioni“).

Le azioni „A“, „B“ ed „E“ possono essere convertite in azioni „C“ e/o „Ca“ esclusivamente dagli „investitori istituzionali“. Anche in questo caso, per la prima conversione vale il requisito dell'ammontare minimo di EUR 500.000.-- o il controvalore corrispondente nella valuta di denominazione del relativo comparto o della rispettiva tipologia di azioni (v. a tale riguardo il capitolo „Emissione e riscatto delle azioni dei COMMODITY FUNDS“). Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato.

11. PROCEDURA DI RICHIESTA

Le sottoscrizioni di azioni possono essere effettuate direttamente presso la sede della Società, della RBC Dexia Investor Services Bank S.A. o di ciascun agente di pagamento e società di distribuzione. Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto e le tipologie di azioni sottoscritte.

Per ogni sottoscrizione di azioni che perviene alla Società entro le ore 15.00, ora locale (orario limite) di un giorno di valutazione (come definito nel capitolo „Determinazione del valore netto d'inventario“), si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute alla Società

successivamente al predetto orario, è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere trasferito entro quattro (4) giorni lavorativi di banca del Lussemburgo, dal rispettivo giorno di valutazione, sul conto in valuta, indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni, i quali vengono custoditi per conto dall'azionista presso l'agente di pagamento o presso una banca da questo designata. La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo di sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

ALLEGATO I: PANORAMICA DEGLI INDICI DI CONFRONTO

Al fine di misurare le performance, i COMMODITY FUND saranno confrontati con i rispettivi indici di confronto nella valuta della rispettiva tipologia di azioni o della rispettiva tipologia di azioni coperta contro il rischio, indicati nella tabella che segue.

	Julius Baer Multicooperation - comparti	Indice di confronto
1	COMMODITY FUND (EUR)	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced Hedged EUR
2	COMMODITY FUND (USD)	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced
3	COMMODITY FUND (CHF)	Rogers International Commodity Index (RICI) Enhanced Hedged CHF

ALLEGATO II: PANORAMICA DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

Alla data di questa Parte Speciale del Prospetto sono disponibili le seguenti tipologie di azioni dei COMMODITY FUNDS. Un elenco completo e attuale delle tipologie di azioni è disponibile presso la sede della Società o della Società di gestione.

Denominazione della Società: Julius Baer Multicooperation	Valuta	Tipologia di azioni	Codice ISIN	Attivata	Tipologia di azioni con copertura contro il rischio di cambio
COMMODITY FUND (EUR)	EUR	A	LU0244124821	x	
COMMODITY FUND (EUR)	EUR	B	LU0244125125	x	
COMMODITY FUND (EUR)	EUR	C	LU0244125398	x	
COMMODITY FUND (EUR)	EUR	Ca	LU0365732873	x	
COMMODITY FUND (EUR)	EUR	E	LU0244125471	x	
COMMODITY FUND (USD)	USD	A	LU0244125554	x	
COMMODITY FUND (USD)	USD	B	LU0244125711	x	
COMMODITY FUND (USD)	USD	C	LU0244125802	x	
COMMODITY FUND (USD)	USD	E	LU0244125984	x	
COMMODITY FUND (USD)	GBP	A	LU0820419405		x
COMMODITY FUND (USD)	GBP	B	LU0820419587		x
COMMODITY FUND (USD)	GBP	C	LU0820419660		x
COMMODITY FUND (CHF)	CHF	A	LU0261161391	x	
COMMODITY FUND (CHF)	CHF	B	LU0261163504	x	
COMMODITY FUND (CHF)	CHF	C	LU0261164494	x	
COMMODITY FUND (CHF)	CHF	E	LU0261164908	x	

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Ein für die SANTANDER DIREKT BANK (Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG),
Deutschland, durch SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg,
aufgelegter Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts JULIUS BAER MULTICOOPERATION

BESONDERER TEIL D: 1.NOVEMBER 2012

Dieser Prospektteil ergänzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf den SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE
AKTIEN.

Die nachfolgenden Bestimmungen müssen in Verbindung mit den entsprechenden Ausführungen im
Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.

INHALTSVERZEICHNIS: BESONDERER TEIL D

1. Ergänzende Angaben zur Organisation des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	3
2. Anlageziele und -politik des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	3
3. Anlegerprofil.....	3
4. Ausschüttungspolitik des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	3
5. Anlageverwalterin	3
6. Beschreibung der Anteile des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN.....	4
7. Gebühren und Kosten des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN.....	4
8. Ausgabe und Rücknahme der Anteile des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	4
9. Umtausch von Anteilen des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN	4
10. Antragsverfahren	5
11. Besteuerung des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN.....	5

1. ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR ORGANISATION DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Vertriebsstelle (Vertriebsträger) und zusätzliche Zahlstelle in Deutschland

Santander Direkt Bank (Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG)
Santander-Platz 1
D-41061 Mönchengladbach

Die Gesellschaft kann weitere Vertriebsstellen benennen, die Anteile des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN in der einen oder anderen Rechtsordnung verkaufen.

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation – SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN („SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien oder anderer Beteiligungspapieren von Unternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland. Bis zu max. 25% des Vermögens des Subfonds können auch in Aktien oder andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in einem anderen anerkannten Land investiert werden. Der SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN kann daneben auch liquide Mittel halten und lautet auf Euro.

3. ANLEGERPROFIL

Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann der Subfonds als Basisanlage eingesetzt werden.

4. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und diesem Rechtsprospekt, für ausschüttende Anteile „A“ folgende Ausschüttungspolitik:

- Jährliche vollständige Ausschüttung der im Subfonds erzielten Erträge (Zinsen, Dividenden, sonstige Erträge)
- Zurückhalten der im Subfonds erzielten Kapitalgewinne

Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausschüttungspolitik, insbesondere auch aus steuerlichen Überlegungen, im Interesse der Aktionäre jederzeit zu ändern.

5. ANLAGEVERWALTERIN

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG, Zürich.

Die Anlageverwalterin ist ermächtigt, unter Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der Gesellschaft, respektive des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n der SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN unmittelbar Anlagen zu tätigen.

Die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG wurde 1990 als Aktiengesellschaft schweizerischem Rechts gegründet. Sie ist heute eine Tochtergesellschaft der GAM HOLDING AG, Zürich. Die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG ist eine Fondsleitung im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes und

als solche durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“) beaufsichtigt. Die Bewilligung der FINMA umfasst insbesondere die Aktivitäten als Fondsleitung schweizerischer OGA, als Vertreterin ausländischer OGA(W) in der Schweiz und als Portfoliomanagerin.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN in folgenden Kategorien ausgeben:

- Ausschüttende Anteile „A“
- Thesaurierende Anteile „B“

Es werden nur Anteile in Namensform ausgeben. Die jeweils verfügbaren Anteilskategorien können bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations- und Vertriebsstellen erfragt werden.

7. GEBÜHREN UND KOSTEN DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Für die Depotbank-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Anlageberater-, Anlageverwalter- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs-, Vertriebsstellen- und Unterstützungstätigkeiten wird zulasten des Subfonds eine Pauschal-Gebühr von insgesamt max. 1,5% p.a. des Nettoinventarwertes des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN erhoben.

8. AUSGABE UND RÜCKNAHME DER ANTEILE DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Die Anteile werden an jedem Bewertungstag zu einem Ausgabepreis ausgegeben, der auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweiligen Bewertungstag basiert. Dabei wird der Ausgabepreis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Im weiteren wird eine Verkaufsgebühr von derzeit maximal 5% zugeschlagen. Bei grösseren Aufträgen kann die Verkaufsgebühr entsprechend reduziert werden. Zeichnungen können an jeder der im Kapitel „Ergänzende Angaben zur Organisation des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN“ vorstehend genannten Vertriebsstellen, Zahlstellen und Niederlassungen getätigt werden.

Die Anteile werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft oder an die im Allgemeinen Prospektteil genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurückgenommen. Die Anteile werden zu einem Rücknahmepreis zurückgenommen, der auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweiligen Bewertungstag basiert. Dieser Rücknahmepreis wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

9. UMTAUSCH VON ANTEILEN DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Anteile des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN können derzeit nur gegen Zahlung der Umtauschgebühr von maximal 2% des Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in Anteile von anderen aktiven Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden. Für den Umtausch in Anteile anderer von der SANTANDER DIREKT BANK (Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG) in Deutschland rechtsgültig vertriebenen Subfonds der Gesellschaft wird eine Umtauschgebühr von maximal 1% erhoben. Ein solcher Umtausch kann bei der Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) erfolgen. Im übrigen finden für das Umtauschverfahren die Bestimmungen des Allgemeinen Teils dieses Prospektes (vgl. Kapitel „Umtausch der Anteile“) Anwendung.

10. ANTRAGSVERFAHREN

Zeichnungen und Rücknahmen können bei der Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) getätigt werden. Dabei ist die genaue Identität des Zeichners oder des Zurückgebenden sowie der Name des Subfonds und welche Anteils-kategorie gezeichnet oder zurückgenommen wird anzugeben und zu vermerken, ob ausschüttende oder thesaurierende Anteile gezeichnet oder zurückgenommen werden.

Für alle Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN, die bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag (wie im Allgemeinen Teil dieses Prospektes, Kapitel „Bestimmung des Nettoinventarwertes“ definiert) bis spätestens um 15.00 Uhr Ortszeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis oder Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt bei der Depotbank eintreffende Aufträge gilt der Ausgabepreis oder Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung oder Rücknahme muss innerhalb von vier (4) Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen Währungskonto wertmässig gutgeschrieben oder der zurücknehmenden Stelle vergütet sein.

Soweit vom Aktionär nicht ausdrücklich verlangt, werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert, sondern für den Aktionär bei der Zahlstelle oder einer von ihr bezeichneten Bank gehalten. Die Auslieferung von Anteilzertifikaten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Aktionärs. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder ergänzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

11. BESTEUERUNG DES SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

Der SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN unterliegt nicht der luxemburgischen Einkommenssteuer, wird jedoch mit einer Steuer von jährlich 0,05% auf das ausgewiesene Nettovermögen besteuert (vgl. Abschnitt „Steuersituation“ im Allgemeinen Teil des Prospektes).

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM

Drei für die RBA-Banken, durch die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
Luxemburg aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts JULIUS BAER MULTICOOPERATION

BESONDERER TEIL E: 31. DEZEMBER 2011

Dieser Prospektteil ergänzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH, VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN und ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM. Wo in diesem Dokument auf die drei Subfonds gemeinsam Bezug genommen wird, werden diese nachfolgend als „**RBA-FONDS**“ bezeichnet.

Die nachfolgenden Bestimmungen müssen in Verbindung mit den entsprechenden Ausführungen im Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.

INHALTSVERZEICHNIS: BESONDERER TEIL E

1. Ergänzende Angaben zur Organisation der RBA-FONDS	3
2. Ausgabe der Anteile der RBA-FONDS	3
3. Anlageziele und -politik der RBA-FONDS.....	3
3.1. Anlageziele und -politik des ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH.....	3
3.2. Anlageziele und -politik des VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN	4
3.3. Anlageziele und -politik des ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM.....	4
4. Hinweise betreffend die Anlage in Emerging Markets Länder	5
5. Anlegerprofil	5
6. Anlageverwalterin	6
7. Beschreibung der Anteile der RBA-FONDS.....	6
8. Ausschüttungspolitik.....	6
9. Gebühren und Kosten	6
10. Ausgabe und Rücknahme der Anteile.....	7
11. Umtausch von Anteilen	7
12. Antragsverfahren	7

1. ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR ORGANISATION DER RBA-FONDS

Vertriebsstellen (Vertriebsträger) in der Schweiz

Entris Banking AG, Gümligen, und RBA-Banken.

Die Entris Banking AG kann weitere Vertriebsstellen ernennen.

Zusätzliche Zahlstelle in der Schweiz

Entris Banking AG, Gümligen.

2. AUSGABE DER ANTEILE DER RBA-FONDS

Die Anteile der RBA-FONDS wurden erstmals wie folgt zur Zeichnung angeboten. Der angegebene Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuzüglich einer Verkaufsgebühr zugunsten der Vertriebsstelle von bis zu maximal 2% des Ausgabepreises.

Subfonds		Zeichnungsfrist	Ausgabepreis
1.	ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH*)	8. – 17. Juni 1998	CHF 100
2.	VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN**)	8. – 17. Juni 1998	CHF 100
3.	ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM***)	8. – 17. Juni 1998	CHF 100

*) unter der ursprünglichen Bezeichnung RBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO

***) unter der ursprünglichen Bezeichnung RBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO

3. ANLAGEZIELE UND -POLITIK DER RBA-FONDS

3.1. ANLAGEZIELE UND -POLITIK DES ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH („ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Die Anlagen des ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH erfolgen im Minimum zu zwei Dritteln in ein international diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern.

Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH kann die Gesellschaft in Geldmarktanlagen, in variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens des Subfonds) anlegen, die von Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben wurden und auf Währungen von anerkannten Ländern lauten. Im Rahmen des Drittels kann die Gesellschaft ausserdem bis maximal 10% des Vermögens des ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte oder Warrants auf solche Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungspapiere und Forderungswertrechte anlegen. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die grössere Volatilität dieser Anlagen.

Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Vermögens des Subfonds in anderen Währungen getätigt. Der ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH kann daneben liquide Mittel halten.

Der ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH lautet auf CHF.

3.2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK DES VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN („VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF („Referenzwährung“) zu erzielen. Die Anlagen des VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% des Vermögens des Subfonds in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens des Subfonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei beträgt der Anteil an Speculative-Grade Anlagen (höchstens Moody's Ba1 bzw. S&P BB+ oder vergleichbar) und in Emerging Markets (Schwellenländer auf dem Weg zum modernen Industriestaat), zusammen maximal 20% des Vermögens des Subfonds.

Bei Wertpapieren von Emittenten, die nach der Markteinschätzung keine guten Bonitäten (Speculative-Grade Anlagen) aufweisen und gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen eine höhere Rendite versprechen, muss mit einer überdurchschnittlichen Volatilität gerechnet werden bzw. kann sogar der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden.

In einem Anlagerahmen zwischen 30% und 60% des Vermögens des Subfonds wird in sorgfältig ausgewählte Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere (bis zu max. 15% des Vermögens des Subfonds) investiert werden. Käufe von solchen Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die grössere Volatilität dieser Anlagen.

Die Anlagen werden in CHF und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 49% des Vermögens des Subfonds in anderen Währungen getätigt. Die Referenzwährung ist somit nicht in jedem Fall mit der Anlagewährung identisch, und ein Wertverlust aufgrund von Währungsschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Gewichtung der einzelnen Titelpategorien, Märkte und Währungen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf der zu erwartenden Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Risiko betrachten. Der VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN kann daneben liquide Mittel halten.

Der VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN lautet auf CHF.

3.3. ANLAGEZIELE UND -POLITIK DES ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - ALLEGRO (LUX) - WACHSTUM („ALLEGRO (LUX) - WACHSTUM“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF („Referenzwährung“) zu erzielen. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in ein international diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren sowie in Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere (bis zu max. 15% des Vermögens des Subfonds). Käufe von solchen Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die grössere Volatilität dieser Anlagen.

Bis maximal 49% des Vermögens des Subfonds kann investiert werden in Anlagen fest- oder variabelverzinslicher Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen, die von Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Dabei beträgt der Anteil an Speculative-Grade Anlagen (höchstens Moody's Ba1 bzw. S&P BB+ oder vergleichbar) und Emerging Markets (Schwellenländer auf dem Weg zum modernen Industriestaat), zusammen maximal 20% des Vermögens des Subfonds.

Bei Wertpapieren von Emittenten, die nach der Markteinschätzung keine guten Bonitäten (Speculative-Grade Anlagen) aufweisen und gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen eine höhere Rendite versprechen, muss mit einer überdurchschnittlichen Volatilität gerechnet werden bzw. kann sogar der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden.

Die Anlagen werden in CHF und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 49% des Vermögens des Subfonds in anderen Währungen getätigt. Die Referenzwährung ist somit nicht in jedem Fall mit der Anlagewährung identisch, und ein Wertverlust aufgrund von Währungsschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Gewichtung der einzelnen Titelt Kategorien, Märkte und Währungen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf der zu erwartenden Ertragskraft einer Anlage abstellt, sondern diese im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Risiko betrachtet. Der ALLEGRO (LUX) - WACHSTUM kann daneben liquide Mittel halten.

Der ALLEGRO (LUX) - WACHSTUM lautet auf CHF.

4. HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN EMERGING MARKETS LÄNDER

(Betrifft die Subfonds VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN und ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM)

Anlagen in Emerging Markets-Anleihen bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die höhere Volatilität dieser Anlagen. Generell sind Anlagen in „Emerging Markets“-Ländern mit einem höheren Risiko verbunden. Insbesondere besteht das Risiko

- a) eines möglicherweise geringen oder ganz fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem entsprechenden Wertpapiermarkt, welches zu Liquiditätsengpässen und verhältnismässig grösseren Preisschwankungen führen kann;
- b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und die damit verbundenen Gefahren der Enteignung oder Beschlagnahmung, das Risiko aussergewöhnlich hoher Inflationsraten, prohibitiver steuerlicher Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;
- c) der möglichen erheblichen Schwankungen des Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der Rechtsordnungen, der bestehenden oder möglichen Devisenausfuhrbeschränkungen, Zoll- oder anderer Beschränkungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger Beschränkungen, die auf Investitionen Anwendung finden;
- d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die Investitionsmöglichkeiten des Subfonds einschränken, wie z.B. Beschränkungen bei Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale Interessen als sensibel gelten, und
- e) des Fehlens adäquat entwickelter rechtlicher Strukturen für private oder ausländische Investitionen und das Risiko einer möglicherweise mangelnden Gewährleistung des Privateigentums.

5. ANLEGERPROFIL

ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH

Der Subfonds eignet sich zum Vermögensaufbau sowohl für Investoren, die nicht über vertiefte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen, als auch für erfahrene Investoren, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu moderaten Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann der Subfonds als Basisanlage eingesetzt werden.

VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN

Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu erhöhten Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann der Subfonds als Basisanlage eingesetzt werden.

ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM

Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann der Subfonds als Basisanlage eingesetzt werden.

6. ANLAGEVERWALTERIN

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG, Zürich.

Die Anlageverwalterin ist ermächtigt, unter Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der Gesellschaft, respektive der RBA-FONDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n die RBA-FONDS unmittelbar Anlagen zu tätigen. Die Anlageverwalterin kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die Unterstützung von Anlageberatern beanspruchen.

Die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG wurde 1990 als Aktiengesellschaft schweizerischem Rechts gegründet. Sie ist heute eine Tochtergesellschaft der GAM HOLDING AG, Zürich. Die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG ist eine Fondsleitung im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes und als solche durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“) beaufsichtigt. Die Bewilligung der FINMA umfasst insbesondere die Aktivitäten als Fondsleitung schweizerischer OGA, als Vertreterin ausländischer OGA(W) in der Schweiz und als Portfoliomanagerin.

Die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT AG wurde unter dem Namen Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG (Julius Baer Investment Funds Services) gegründet und im Jahre 2009 umbenannt.

7. BESCHREIBUNG DER ANTEILE DER RBA-FONDS

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile jedes der RBA-FONDS in folgenden Kategorien ausgeben:

- Ausschüttende Anteile „A“
- Thesaurierende Anteile „B“

Es werden nur Anteile in Namensform ausgeben. Die jeweils verfügbaren Anteilkategorien können bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations- und Vertriebsstellen erfragt werden.

8. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und diesem Rechtsprospekt, für ausschüttende Anteile „A“ folgende Ausschüttungspolitik:

- Jährliche vollständige Ausschüttung der im Subfonds erzielten Erträge (Zinsen, Dividenden, sonstige Erträge)
- Zurückhalten der im Subfonds erzielten Kapital- und Devisengewinne

Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausschüttungspolitik, insbesondere auch aus steuerlichen Überlegungen, im Interesse der Aktionäre jederzeit zu ändern.

9. GEBÜHREN UND KOSTEN

Für die Depotbank-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Anlageberater-, Anlageverwalter- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs-, Vertriebsstellen- und Unterstützungstätigkeiten wird wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds eine Pauschal-Gebühr erhoben.

Subfonds	Max. Pauschal-Gebühr p.a. in % des Nettoinventarwerts
	Anteile "A"/"B"
ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH	1%
VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN	1,25%
ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM	1,5%

10. AUSGABE UND RÜCKNAHME DER ANTEILE

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Anteile der RBA-FONDS an jedem Bewertungstag zu einem Preis ausgegeben („Ausgabepreis“), der auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag basiert (vgl. Prospekt Allgemeiner Teil, Kapitel „Ausgabe der Anteile“). Dabei wird der Ausgabepreis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet und zusätzlich eine Verkaufsgebühr von derzeit maximal 2% zugeschlagen. Bei grösseren Aufträgen kann die Verkaufsgebühr entsprechend reduziert werden, wobei Investoren, welche in dem gleichen Zeitraum gleiche Beträge investieren, gleich behandelt werden müssen. Zusätzlich ist die Vertriebsstelle berechtigt, die Anteile ohne Verkaufsgebühr („no load“) anzubieten und im Gegenzug eine Rücknahme der Anteile mit einer Rücknahmegebühr bis zu 1% des jeweiligen Nettoinventarwertes zu belasten.

Die Anteile werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft oder an die im Allgemeinen Prospektteil genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurückgenommen. Die Anteile werden zu einem Preis zurückgenommen („Rücknahmepreis“), der auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweiligen Bewertungstag basiert. Dieser Rücknahmepreis wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Wenn keine Verkaufsgebühr erhoben worden ist, kann als Alternative zu der Verkaufsgebühr eine Rücknahmegebühr von bis zu 1% des jeweiligen Nettoinventarwertes zugunsten der Vertriebsstelle belastet werden. Der Mindestanlagebetrag bei erstmaliger Anlage von Anteilen und Folgeaufträgen beträgt CHF 100.

11. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der RBA-FONDS können derzeit nur gegen Zahlung einer Umtauschgebühr von maximal 2% des Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden. Für den Umtausch in Anteile von anderen im Auftrag der Entris Banking AG bzw. den Aktionärsbanken der RBA-Holding aufgelegten Subfonds der Gesellschaft wird derzeit eine Umtauschgebühr von maximal 1% erhoben.

Ein solcher Umtausch kann bei der Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) bzw. den unter „Ergänzende Angaben zur Organisation der RBA-FONDS“ vorne genannten Vertriebsstellen erfolgen. Für das Umtauschverfahren finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils dieses Prospektes (vgl. Kapitel „Umtausch der Anteile“) Anwendung.

12. ANTRAGSVERFAHREN

Zeichnungen können bei der Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) getätigt werden. Dabei ist die genaue Identität des Zeichners, der Name des zu zeichnenden Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Für alle Zeichnungen von Anteilen, die bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag (wie im Kapitel „Bestimmung des Nettoinventarwertes“ definiert) bis spätestens um 15.00 Uhr Ortszeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für nach diesem Zeitpunkt bei der Depotbank eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von vier (4) Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospektes angegebenen Währungskonto wertmässig gutgeschrieben sein.

Soweit vom Aktionär nicht ausdrücklich verlangt, werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate ausgeliefert, sondern für den Aktionär bei der Zahlstelle oder einer von ihr bezeichneten Bank gehalten. Die Auslieferung von Anteilszertifikaten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Aktionärs. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder ergänzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+

Zwei im Auftrag der ZURICH INVEST AG, Zürich, durch die SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg, aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts JULIUS BAER MULTICOOPERATION.

Two Subfunds of the SICAV under Luxembourg law JULIUS BAER MULTICOOPERATION established for ZURICH INVEST LTD., Zurich, by SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.

BESONDERER TEIL F:

1. NOVEMBER 2012

SPECIAL PART F:

1. NOVEMBER 2012

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS nicht um kapitalgarantierte Produkte handelt. Das eingebaute Kapitalschutzelement ist bei normalem Marktverlauf geeignet, das Verlustrisiko des Anlegers auf den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zu begrenzen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen der Kapitalschutzmechanismus nicht mehr funktioniert und der Anleger nicht mehr den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zurück erhält.

The investors are informed of the fact that the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are not capital guaranteed products. The built-in Capital Protection Element is, under normal market developments, suitable to limit the investors' loss risk to the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question. It may, however, not be ruled out that under extraordinary market conditions the capital protection mechanism would not work anymore and the investor would not retrieve the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question anymore.

Dieser Besondere Prospektteil ergänzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ und ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+. Sofern in diesem Dokument auf die beiden Subfonds gemeinsam Bezug genommen wird, werden diese nachfolgend als „ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS“ bezeichnet.

Die nachfolgenden Bestimmungen müssen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf englisch (rechte Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft eine treue Übersetzung der deutschen Originalfassung (linke Spalte). Im Falle von Widersprüchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

This Special Part of the Prospectus supplements the General Part with regard to the Subfunds ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ and ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ FUND. Where reference is made in this document to both Subfunds jointly, they are hereinafter referred to as “ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS”.

The provisions below must be read in conjunction with the General Part of the Prospectus.

The information contained herein in English (right column) is, to the Company's best knowledge and belief, a true translation of the German original version (left column). In the event of contradictions, the German-language version shall prevail.

1. KURZANGABEN ZU DEN SUBFONDS

Subfonds:

ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+

Die Subfonds werden ausschliesslich innerhalb fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte der ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG SCHWEIZ eingesetzt und tragen daher den Namensbestandteil „ZURICH INSURANCE“. Das Element „INSURANCE“ bezieht sich also nicht auf eine Versicherung des investierten Kapitals, sondern ist ein Namensbestandteil des Anbieters der entsprechenden Lebensversicherungsprodukte.

Umbrella-Fonds

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, eine SICAV („société d'investissement à capital variable“) luxemburgischen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg. Nähere Angaben finden Sie im Allgemeinen Prospektteil.

Anlageverwalter

COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH. Nähere Angaben finden Sie in Kapitel 6 unten.

Gebühren und Kosten

Die anfallenden Gebühren und Kosten werden unten in Kapitel 9 beschrieben .

1. OVERVIEW OVER THE SUBFUNDS

Subfonds:

ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+

The Subfonds will be exclusively used within unit-linked life insurance products offered by ZURICH LIFE INSURANCE COMPANY SA SWITZERLAND and therefore carry the component “ZURICH INSURANCE” in their name. The component “INSURANCE” does hence not refer to an insurance of the invested capital, but rather is a name component of the provider of the corresponding life insurance products.

Umbrella Fund

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, a SICAV (société d'investissement à capital variable) established under Luxembourg law.

Management Company

SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg. For further details, please refer to the General Part of the Prospectus.

Investment Manager

COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH. For further details, please refer to section 6 below.

Fees and Costs

The fees and costs are described in section 8 below.

2. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS werden erstmals wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil.

Eine Verkaufsgebühr für die Erstausgabe von Anteilen der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS ist nicht vorgesehen. Zur Verkaufsgebühr allgemein wird auf Kapitel 9 / A) unten verwiesen.

Subfonds / Subfunds	Zeichnungsfrist / Subscription period	Erstausgabepreis / Initial issue price
1. ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+	offen / open	offen / open
2. ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+	offen / open	offen / open

Die Gesellschaft wird die Erstzeichnungsperiode des ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ und des ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ nach eigenem Ermessen zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Das Ausgabedatum wird mittels Veröffentlichung im „Luxemburger Wort“ sowie ggf. in anderen von der Gesellschaft gewählten Publikationsmedien bekanntgegeben, und der Prospekt wird entsprechend angepasst werden.

3. ANLAGEZIELE UND –POLITIK DER ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS

Anlageziel

Das Anlageziel der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung, Einhaltung eines Volatilitätsziels, sowie die Gewährung eines gewissen Kapitalschutzes. Die Subfonds streben namentlich eine an die Wertentwicklung ihres Referenz-Anlageportfolios (wie unten beschrieben) gekoppelte Rendite an, wobei

- der Rücknahmepreis des ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ an jedem Bewertungstag mindestens 86% des höchsten historischen Nettoinventarwerts entsprechen soll und
- der Rücknahmepreis des ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ an jedem Bewertungstag mindestens 85% des höchsten historischen Nettoinventarwerts entsprechen soll.

Zu diesem Zweck geht die Gesellschaft mit einer oder mehreren auf derartige Geschäfte spezialisierten

2. INITIAL ISSUE OF SHARES

The Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS will be issued for subscription for the first time as follows. The indicated initial issue price is per Share.

A front-end load for the initial issue of Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS is not foreseen. As regards front-end loads in general, reference is made to section 9 / A) below.

The Company will determine in its discretion the initial subscription period of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ and of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ at a later point in time. The issue date will be announced by publication in the “Luxemburger Wort” and, as the case may be, in other publication media as determined by the Company, and the Prospectus will be amended accordingly.

3. INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICY OF THE ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS

Investment Objectives

The investment objective of the Company in relation to the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS is to achieve long-term capital growth while at the same time limiting the risks, maintaining a target volatility and allowing for a certain capital protection. The Subfunds namely strive to achieve a return linked to the performance of their Reference Investment Portfolio (as described below), whereas

- the redemption price of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ on any Valuation Day shall correspond to at least 86% of the highest historical net asset value and
- the redemption price of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ on any Valuation Day shall correspond to at least 85% of the highest historical net asset value

To that end, the Company will conclude collateralised OTC derivative transactions (Swaps) with one or more

Gegenpartei(en) besicherte OTC-Derivatgeschäfte (Swaps) ein. Dabei werden die Basisanlagen teilweise gegen die Performance des Referenz-Anlageportfolios (Total Return Swap) und teilweise gegen ein Kapitalschutzelement (Protection Swap) getauscht. Die Begriffe ‚Basisanlagen‘ und ‚Referenz-Anlageportfolio‘ sind in den folgenden Abschnitten definiert.

Basisanlagen

Basisanlagen der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS sind die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen der beiden Subfonds (Barbestände) aber auch sonstige flüssige Mittel, Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente. Die ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS können zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts in unbeschränktem Umfang Basisanlagen halten.

Referenz-Anlageportfolio

Mittels eines oder mehrerer Total Return Swaps wird derjenige Teil der Basisanlagen (oder dessen Wertentwicklung), welcher nicht für die Finanzierung des Kapitalschutzelements (wie im folgenden Untertitel definiert) benötigt wird, gegen die Wertentwicklung des Referenz-Anlageportfolios getauscht. Alternativ dazu werden mittels eines oder mehrerer Total Return Swaps die gesamten Basisanlagen gegen die Wertentwicklung einer einzigen Strategie getauscht, welche die Wertentwicklung des Referenz-Anlageportfolios und des Kapitalschutzelements kombiniert.

Dabei wird entweder der entsprechende Anteil der Basisanlagen an die Gegenpartei übertragen („*fully funded Swap*“) oder aber es erfolgt eine Zahlung an die Gegenpartei in Abhängigkeit der Wertentwicklung des entsprechenden Anteils der Basisanlagen („*unfunded Swap*“).

Das Referenz-Anlageportfolio ist zusammengesetzt aus (i) einem Aktienkorb, welcher den *Swiss Market Index* (SMI) repräsentiert und (ii) einer Geldmarktkomponente, welche durch einen geeigneten Übernacht-Zinssatz in Schweizer Franken abgebildet wird. Die Gewichtung der Aktiva innerhalb des Referenz-Anlageportfolios wird durch den Anlageverwalter (wie im Kapitel 5 definiert) unter Anwendung eines regelbasierten Algorithmus festgelegt.

Das Referenz-Anlageportfolio muss jederzeit bezüglich der eingesetzten Anlagen und deren Gewichtung den Vorgaben des Teils I des Gesetzes von 2010 entsprechen.

counterparties which are specialised in that kind of operations. In doing so, the Carrier Assets will be partly swapped against the performance of the Reference Investment Portfolio (Total Return Swaps) and partly against a Capital Protection Element (Protection Swaps). The terms ‘Carrier Assets’ and ‘Reference Investment Portfolio’ are defined in the following sections.

Carrier Assets

Carrier Assets of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are the proceeds from the issue of units of both Subfunds (cash holdings) but also other liquid assets, sight deposits and deposits repayable on demand as well as money market instruments. The ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS may hold Carrier Assets to an unlimited extent for the purpose of liquidity management or capital preservation.

Reference Investment Portfolio

By means of one or more Total Return Swaps, that part of the Carrier Assets (or the latter’s performance) which is not needed for the acquisition of the Capital Protection Element (as defined in the following subtitle) will be swapped against the performance of the Reference Investment Portfolio. Alternatively, by means of one or more total Return Swaps, all of the Carrier Assets will be swapped against the performance of a single strategy that combines the performance of the Reference Investment Portfolio and the Capital Protection Element.

This means that the corresponding part of the Carrier Assets will either themselves be transferred to the counterparty (“*fully funded swap*“) or there will be payment to the counterparty depending on the performance of the corresponding part of the Carrier Assets (“*unfunded swap*“).

The Reference Investment Portfolio is composed of (i) a basket of equities which represents the *Swiss Market Index* (SMI) and (ii) a money market component represented by an appropriate Swiss Francs overnight interest rate. The weighting of the assets within the Reference Investment Portfolio is determined by the Investment Manager (as defined in section 5 below) by applying a rule-based algorithm.

The Reference Investment Portfolio must correspond at any time to the requirements set by Part I of the Law of 2010, as regards the investments employed and their weighting.

Kapitalschutzelement

Mittels eines oder mehrerer sog. „Protection Swaps“ wird derjenige Teil der Basisanlagen (oder deren Wertentwicklung), welcher für die Finanzierung des Kapitalschutzelements benötigt wird, gegen die Auszahlung des Kapitalschutzelements getauscht. Alternativ dazu werden, wie oben beschrieben, mittels eines oder mehrerer Total Return Swaps die gesamten Basisanlagen gegen die Wertentwicklung einer einzigen Strategie getauscht, welche die Wertentwicklung des Referenz-Anlageportfolios und des Kapitalschutzelements kombiniert.

Hierbei handelt es sich ebenfalls, wie oben beschrieben, entweder um sogenannte „fully funded Swaps“ oder „unfunded Swaps“.

Das Kapitalschutzelement entspricht einer Put-Option, d.h. dem Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem im voraus fixierten Preis zu verkaufen. Die Put-Option kann an jedem Bewertungstag der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS ausgeübt werden (sog. Amerikanische Option). Der Ausübungspreis der Put-Option entspricht

- beim ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ an jedem Bewertungstag 86% und
- beim ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+ an jedem Bewertungstag 85%

des jeweils höchsten historischen Nettoinventarwerts jeder Anteilkategorie.

Die jährlichen Kosten des Kapitalschutzelements sind vorausbestimmt. Im Falle des Eintretens bestimmter Marktumstände müssen diese Kosten unter Umständen auf ein höheres Niveau angehoben werden. Eine solche Anhebung beeinflusst den Nettoinventarwert der Subfonds negativ.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS nicht um kapitalgarantierte Produkte handelt. Das eingebaute Kapitalschutzelement ist bei normalem Marktverlauf geeignet, das Verlustrisiko des Anlegers auf den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zu begrenzen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen der Kapitalschutzmechanismus nicht mehr funktioniert und der Anleger nicht mehr den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zurück erhält.

Capital Protection Element

By means of one or more so called “Protection Swaps” that part of the Carrier Assets (or the latter’s performance) which will be needed for the acquisition of the Capital Protection Element will be swapped against the payoff of the Capital Protection Element. Alternatively, as described above, by means of one or more total Return Swaps, all of the Carrier Assets will be swapped against the performance of a single strategy that combines the performance of the Reference Investment Portfolio and the Capital Protection Element.

Again, these swaps may either be so-called “fully funded swaps” or “unfunded swaps”, as described above.

The Capital Protection Element equates to a put-option, i.e. the right to sell a certain underlying at a price determined in advance. The put-option can be exercised on every Valuation Day of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS (so called American option). The strike price of the put option corresponds on every Valuation Day to

- 86% of the highest historical net asset value in case of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+ and
- 85% of the highest historical net asset value in case of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+.

The annual cost for the Capital Protection Element is predetermined. However, this cost may be increased to a larger predetermined level in the case that specific market circumstances should prevail. Such increase will negatively affect the net asset value of the Subfonds.

The investors are informed of the fact that the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are not capital guaranteed products. The built-in Capital Protection Element is, under normal market developments, suitable to limit the investors’ loss risk to the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question. It may, however, not be ruled out that under extraordinary market conditions the capital protection mechanism would not work anymore and the investor would not retrieve the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question anymore.

Besicherung der Swaps

Das in den Swaps enthaltene Gegenparteirisiko wird zu 100% besichert, d.h. im Falle einer Risikoaussetzung gegenüber der Swap-Gegenpartei, liefert die Gegenpartei der Gesellschaft Sicherheiten im Umfang von 100% dieser Risikoaussetzung. Analog dazu, im Falle einer Risikoaussetzung der Gegenpartei gegenüber der Gesellschaft, liefert die Gesellschaft der Gegenpartei Sicherheiten im Umfang von 100% dieser Risikoaussetzung.

Die erhaltenen Sicherheiten müssen Aktiven sein, die als für einen OGAW taugliche Anlagen qualifizieren und die ausserdem den Vorschriften des CSSF Zirkulars 11/512 und den Merkmalen der CESR Richtlinien 10/788, Box 26 jederzeit entsprechen. Insbesondere können als Sicherheiten akzeptiert werden: (i) flüssige Mittel und (ii) handelbare Schuldverschreibungen, die von Mitgliedstaaten der oder privaten Emittenten aus der OECD ausgegeben werden, und die von einer führenden Rating-Agentur mindestens mit „Aa2“ / „AA“ oder gleichwertig bewertet werden.

Fondswährung und Währungsabsicherung

Die ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS lauten auf CHF. Die Anlagen können auf CHF oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber der Rechnungswährung CHF (absolutes Währungsrisiko) oder gegenüber der im entsprechenden Subfonds verwendeten Währungsallokation (relatives Währungsrisiko) abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden, da keine ständige und umfassende Absicherung erfolgen muss.

4. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemüht, die Anlageziele jedes einzelnen Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele tatsächlich erreicht werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der Anteile grösser oder kleiner werden, und es können unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative Erträge anfallen.

Risiken betreffend Anlagen in Derivate

In den ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS werden in grösserem Umfang derivative und andere

Collateralisation of the swaps

In order to minimise the counterparty risks, all swaps will be 100% collateralised, i.e. if there is an exposure to the swap-counterparty, then the counterparty will deliver collateral to the Company to cover 100% of this exposure. Similarly, if the counterparty has an exposure to the Company, then the Company will deliver collateral to the counterparty to cover 100% of this exposure.

The collateral received must be assets which qualify as eligible investments for a UCITS and which, besides, comply at any time with the provisions of CSSF Circular 11/512 and with the characteristics outlined in Box 26 of the CESR Guidelines 10/788. Particularly, may be accepted as collateral: (i) liquid assets and (ii) negotiable debt obligations issued by a member country of or by private issuers from the OECD, having a rating granted by a leading Rating Agency of at least “Aa2” / “AA” or equivalent.

Fund currency and currency hedging

The ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are denominated in CHF. The investments made be denominated in CHF or other currencies. Currency risks can be hedged fully or partially in relation to the reference currency CHF (absolute currency risk) or in relation to the currency allocation deployed within the respective Subfund (relative currency risk). A depreciation caused by exchange-rate fluctuations cannot be ruled out, as the hedging neither needs to be permanent nor all-embracing.

4. RISK INFORMATION

The Company endeavours to achieve the investment objectives of the Company in respect of each single Subfund. However, no guarantee can be given that the investment objectives will actually be achieved. Hence the net asset value of the Shares may increase or decrease, and different levels of positive as well as negative income may be earned.

Risks regarding Investments in Derivatives

The ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND make considerable use of derivative instruments and

besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente eingesetzt, insbesondere Swaps. Somit sind neben den Risikomerkmale von Wertpapieren auch die Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen Anlagetechniken und Instrumenten zu beachten. Generell sind sie den Risiken der ihnen unterliegenden Märkte bzw. Basisinstrumente ausgesetzt und bergen oft höhere Risiken in sich als Direktanlagen in Wertpapiere. Potentielle Risiken solcher Instrumente können sich z.B. aus der Komplexität, Nichtlinearität, hohen Volatilitäten, geringen Liquidität, eingeschränkter Bewertbarkeit, Risiko eines Ausfalls von Erträgen oder sogar eines Totalverlusts des investierten Kapitals oder dem Gegenparteienrisiko ergeben. Zudem kann sich unter aussergewöhnlichen Umständen die Besicherung der Swaps als ungenügend erweisen, und die Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei kann zu Verlusten führen.

Hinweise bzgl. Kapitalschutz bzw. fehlender Kapitalgarantie

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den ZÜRICH INSURANCE PROTECTED FUNDS nicht um kapitalgarantierte Produkte handelt. Das eingebaute Kapitalschutzelement ist unter normalem Marktverlauf geeignet, das Verlustrisiko des Anlegers auf den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zu begrenzen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen der Kapitalschutzmechanismus nicht mehr funktioniert und der Anleger nicht mehr den angegebenen Mindest-Prozentsatz des höchsten historischen Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zurück erhält.

Insbesondere werden die Anleger nochmals auf das Risiko hingewiesen, dass die Prämie für das Kapitalschutzelement unter gewissen Umständen steigen kann und dies den Nettoinventarwert des Subfonds negativ beeinflusst.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Namensselement „PROTECTED“ sich nicht auf einen garantierten Kapitalschutz bezieht, sondern auf das Anlageziel.

Desgleichen werden die Anleger darauf hingewiesen, dass das Namensselement „INSURANCE“ sich nicht auf eine Versicherung des investierten Kapitals bezieht, sondern ein Namensselement des Initiators, der ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG SCHWEIZ (englisch: „ZÜRICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD. SWITZERLAND“) ist.

other special investment techniques and financial instruments, in particular swaps. In addition to the risk features of securities, those of derivatives and other investment techniques and instruments therefore also have to be taken into consideration. In general, they are exposed to the risks of the markets or basic instruments underlying them and often involve higher risks than direct investments in securities. Potential risks of such instruments may, for example, result from complexity, non-linearity, high volatility, low liquidity, restricted ability to be valued, risk of a loss of earnings or even a total loss of the invested capital, or from the counterparty risk. In addition, under extraordinary circumstances, the swap collateralisation may turn out to be insufficient, and the insolvency of the swap counterparty may result in losses.

Information regarding Capital Protection / Lack of Capital Guarantee

The investors are informed of the fact that the ZÜRICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are not capital guaranteed products. The built-in Capital Protection Element is, under normal market developments, suitable to limit the investors' loss risk to the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question. It may, however, not be ruled out that under extraordinary market conditions the capital protection mechanism would not work anymore and the investor would not retrieve the indicated minimum percentage of the highest historical net asset value of the Subfund in question anymore.

In particular, investors are again advised of the risk that the premium for the Capital Protection Element may increase under certain circumstances and that this may negatively influence the net asset value of the Subfund.

Investors are advised of the fact that the name element “PROTECTED” does not refer to a guaranteed capital protection, more so, it refers to the investment objectives.

Likewise, investors are advised of the fact that the name element “INSURANCE” does not refer to an insurance of the capital invested, more so, it is a name element of the initiator of the Subfunds, that is ZÜRICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD. SWITZERLAND.

Interessenkonflikte

Die Anlageverwalterin der Subfonds ist gleichzeitig die Swap-Gegenpartei, d.h. sie investiert auf Rechnung der Subfonds in von der Anlageverwalterin selbst oder von mit dieser verbundenen Unternehmen herausgegebenen OTC-Derivate. Dies kann zu Interessenkonflikten führen.

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben indessen die Anlageverwalterin vertraglich dazu verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit für die Subfonds geeignete Dispositionen zur Behandlung von Interessenkonflikten zu treffen.

5. ANLEGERPROFIL

Die Subfonds eignen sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen und gleichzeitig einen Schutz des investierten Kapitals anstreben. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär zu Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann jeder dieser Subfonds als Grundlagen-Investment eingesetzt werden.

Die ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS werden ausschliesslich innerhalb fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte der ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG SCHWEIZ eingesetzt. Dabei erwirbt ein Versicherungsnehmer entweder mittels Einmaleinlagen oder laufender Prämie ein Versicherungsprodukt, welchem einer der beiden Subfonds zugrunde liegt. Die Fondsanteile werden durch das Versicherungsprodukt dem Versicherungsnehmer wirtschaftlich zugerechnet, allerdings kann dieser sich die Anteile nicht ausliefern lassen und auch nicht direkt zeichnen. Halterin der Fondsanteile ist somit immer eine Gesellschaft der ZURICH VERSICHERUNG GRUPPE.

Auf der Stufe des Versicherungsprodukts kann die Versicherung einen Ausgabeaufschlag erheben, auf dessen Höhe die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss haben. Dies hat zur Folge, dass der Nominalbetrag der Einmaleinlage bzw. der laufenden Prämie mit dem effektiv in die ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS investierten Kapital nicht übereinstimmen muss.

Conflicts of Interest

The Investment Manager of the Subfonds will, at the same time, be the swap counterparty, i.e. it invests, on behalf of the Subfonds, in OTC-Derivatives issued by the Investment Manager itself or by enterprises associated with the latter. This may lead to conflicts of interest.

However, the Company and the Management Company have contractually obliged the Investment Manager to operate this activity on behalf of the Subfonds by taking adequate arrangements for the handling of conflicts of interest.

5. INVESTOR PROFILE

These Subfonds are suitable for investors who have experience of volatile investments, a sound knowledge of the capital markets and who wish to participate in the development of the capital markets and, at the same time, seek for the protection of the capital invested. Investors must expect fluctuations in the value of the investments, which may temporarily lead to loss of value. Each of these Subfonds may be used as a basic investment in an overall portfolio.

The ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS will be exclusively employed within unit-linked life insurance products of ZURICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD. SWITZERLAND. Thereby, the policyholder acquires, either by means of one-off payments or by means of continuous premium payments, an insurance product which is backed by one of the Subfonds. The fund units, through the insurance product, will be economically attributed to the policyholder, however, the latter can neither have the units delivered or subscribe them directly. Therefore, holder of the fund units will always be a company of the ZURICH INSURANCE GROUP.

On the level of the insurance product, the insurance may levy a subscription fee, the level of which cannot be influenced by the Company or by the Management Company. This leads to the consequence that the notional amount of the one-off payment or, as the case may be, the continuous premiums may not necessarily coincide with the capital effectively invested into the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS.

6. ANLAGEVERWALTER

COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH, 30 Gresham Street, London, EC2P 2XY, Grossbritannien

Die COMMERZBANK AG ist eine in Frankfurt am Main, Deutschland, inkorporierte Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister von Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 32000 mit eingetragenem Geschäftssitz am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main. Der Anlageverwalter ist eine in London, Vereinigtes Königreich, gelegene Zweigniederlassung der COMMERZBANK AG mit eingetragenem Geschäftssitz an der 30 Gresham Street, London EC2P 2XY (Registernummer BR 001025). Die COMMERZBANK AG ist zugelassen und beaufsichtigt durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Ihre Zweigniederlassung in London (LONDON BRANCH) ist durch die BaFin genehmigt und im Vereinigten Königreich durch die *Financial Services Authority (FSA)* zugelassen und einer beschränkten Regulierung unterworfen.

Die Anlageverwalterin ist ermächtigt, unter Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der Gesellschaft respektive der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n für die ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS unmittelbar Anlagen zu tätigen.

Die Anlageverwalterin kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die Unterstützung von Anlageberatern beanspruchen.

7. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile jedes der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS in folgenden Kategorien ausgeben:

- D1-Anteile: thesaurierend, für bestimmte Investoren, wie nachfolgend definiert;
- D2-Anteile: thesaurierend, für bestimmte Investoren, wie nachfolgend definiert;

Die Anteile lauten auf die Rechnungswährung CHF. Die jeweils verfügbaren Anteilskategorien können bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations- oder Vertriebsstellen erfragt werden. Es werden nur Anteile

6. INVESTMENT MANAGER

COMMERZBANK LTD., LONDON BRANCH, 30 Gresham Street, London, EC2P 2XY, United Kingdom

Commerzbank AG is a stock corporation incorporated in Germany, Frankfurt am Main, registered at the commercial register in Frankfurt am Main (HRB 32000) whose registered office is at Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main. The Investment Manager is a Branch of COMMERZBANK AG, located in London, United Kingdom, whose registered office is at 30 Gresham Street, London EC2P 2XY (registered no. BR 001025). COMMERZBANK AG is authorised and supervised by the German *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*, and its LONDON BRANCH is authorised by BaFin and authorised and subject to limited regulation by the Financial Services Authority (FSA) in the UK.

The Investment Manager is authorized to make investments directly for the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS, taking into account the investment objectives, policy and limits of the Company or the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS, as applicable, and under the ultimate supervision of the Management Company or the Board of Directors or the auditor(s) appointed by the Management Company.

With the approval of the Management Company, the Investment Manager may seek the assistance of investment advisers.

7. DESCRIPTION OF THE SHARES

After the initial issue date, the Company may issue Shares in each of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS in the following categories:

- D1-Shares: accumulating, for determined investors, as defined below;
- D2-Shares: accumulating, for determined investors, as defined below;

Shares will be offered both in the accounting currency CHF. Details of the Share categories available from time to time may be requested from the Central Administration or the information agents or

in Namensform ausgegeben.

D-Anteile werden nur an Gesellschaften ausgegeben, welche Teil der ZURICH VERSICHERUNG GRUPPE bilden.

distributors. Only registered Shares will be issued.

D-Shares will be issued only to companies that form part of the ZURICH INSURANCE GROUP.

8. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, ausschüttende Anteile auszugeben.

8. DIVIDEND POLICY

The Company does not intend to issue distributing Shares for the time being.

9. GEBÜHREN UND KOSTEN

A) Pauschal-Gebühr

Für die Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Hauptverwaltungsstelle, der Hauptzahlstelle, der Domizilierungsstelle, der Namensregister- und Umschreibungsstelle, der Anlageverwalter bzw. Anlageberater, der Zahlstellen, Vertreter und Vertriebsstellen sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird auf Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds zu dessen Lasten eine allgemeine maximale Gebühr („Pauschal-Gebühr“) wie folgt erhoben.

Die Gesellschaft bezahlt keine Kommissionen für den öffentlichen Vertrieb von D1- und D2-Anteilen.

9. FEES AND COSTS

A) Total Fee

For the activities of the Management Company, the Custodian Bank, the Central Administration Agent, Principal Paying Agent, Domiciliation Agent, Registrar and Transfer Agent, the Investment Managers and/or Investment Advisers, paying agents, representatives and distributors and for further advisory and support activities, a Total Fee will be charged on the basis of the net asset value of the respective Subfund and debited to the latter as follows.

The Company will not pay any commission for the public distribution of D1- and D2-Shares.

Subfonds / Subfund	max. Pauschal-Gebühr p.a. in % des Nettoinventarwerts	
	max. Total Fee p.a. in % of the net asset value	
Anteile / Shares	D1	D2
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+	1.00%	1.20%
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+	1.00%	1.20%

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel „Gebühren und Kosten“ des Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten.

In addition, the Company will pay out of the net asset value of the Subfunds the costs described in the section “Fees and costs” of the General Part.

B) Performance Fee

Bezüglich der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS wird keine Performance Fee erhoben.

B) Performance Fee

In relation to the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS, no performance fee will be levied.

10. AUSGABE VON ANTEILEN

A) Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS an

10. ISSUE OF SHARES

A) General

After the initial subscription period has expired, the Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED

jedem Bewertungstag ausgegeben. Der Ausgabepreis gründet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Eine Verkaufsgebühr für die Ausgabe der Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS wird derzeit nicht erhoben. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass im Rahmen des Einsatzes der Subfonds in fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten auf der Stufe des Versicherungsprodukts ein Ausgabeaufschlag durch die Versicherung erhoben wird (vgl. Kap. 4 Abs. 3 oben).

B) Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung gelten die folgenden Mindestzeichnungsbeträge:

- D1-Anteile: CHF 1000
- D2-Anteile: CHF 100

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen Erstzeichnungsbeträge über einen niedrigeren Betrag als den angegebenen Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei Folgezeichnungen ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.

C) Antragsverfahren

Investoren können jederzeit Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identität des Zeichners, der Name des Subfonds und welche Anteilkategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Für alle Zeichnungen von Anteilen der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS, die bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis spätestens um 11.00 Uhr luxemburgische Zeit („cut-off“ Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für nach diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages.

Es werden nur Zeichnungsanträge auf den Mindestzeichnungsbetrag oder ein Vielfaches davon angenommen, nicht auf eine bestimmte Anzahl von Anteilen.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses

FUNDS will be issued on every Valuation Day. The issue price is based on the net asset value of the Shares on the applicable Valuation Day and is rounded off to two decimal places.

No front-end load will be charged for the time being upon issue of Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS. This does, however, not exclude that, in the course of the deployment of the Subfunds within unit-linked life insurance products, the insurance company levies a subscription fee on the level of the insurance product (see chapter 4, para. 3 above).

B) Minimum Subscription Amount

For initial subscriptions, the following minimum subscription amounts will be applied:

- D1-Shares: CHF 1000
- D2-Shares: CHF 100

The Board of Directors of the Company may at its discretion accept initial subscription applications of a lower amount than the minimum subscription amount indicated. Follow-up subscriptions are not subject to a minimum subscription amount.

C) Application Procedure

Investors may subscribe to Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS at any time with the Principal Paying Agent in Luxembourg named in the General Part of the Prospectus (or, as applicable, with appointed local distributors or paying agents in individual countries). The exact identity of the subscriber, the name of the Subfund and the category of the Shares being subscribed must be stated.

All subscriptions of Shares in the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS received by the Principal Paying Agent on a Valuation Day by no later than 11:00 hours Luxembourg local time (cut-off time) will be made at the Issue Price determined on the next Valuation Day. Subscriptions received after this time will be made at the Issue Price of the next Valuation Day but one.

Applications for subscriptions will be only accepted for the minimum subscription amount or for a multiple of it, and not for a determined number of Shares.

The total amount of the subscription must be credited to the account indicated in the General Part of this Prospectus within three (3) banking days of the applicable Valuation Day.

No share coupons or share certificates will be

Prospekts angegebenen Konto wertmässig gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder ergänzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

11. RÜCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurückgenommen.

Für alle Anträge auf Rücknahmen von Anteilen der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS, die bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis spätestens um 11.00 Uhr luxemburgische Zeit („cut-off“ Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt eintreffende Anträge gilt der Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages.

Der Rücknahmepreis gründet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Eine Rücknahmegebühr wird nicht erhoben. Die Zahlung der Rücknahme von Anteilen der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS erfolgt drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

12. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS können in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein solcher Umtausch gestattet ist. Für einen Umtausch in Anteile eines anderen im Auftrag der ZURICH INVEST AG, Zürich, aufgelegten Subfonds der Gesellschaft wird keine Umtauschgebühr erhoben.

Beim erstmaligen Umtausch in D1- oder D2-Anteile gelten die folgenden Mindestumtauschbeträge:

- Umtausch in D1-Anteile: CHF 1'000;
- Umtausch in D2-Anteile: CHF 100.

delivered.

The Company reserves the right to reject applications or to accept them only in part or to request further information and documents. If an application is rejected in full or in part, the subscription amount or the corresponding balance will be transferred back to the applicant.

11. REDEMPTION OF SHARES

Shares in the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS are redeemed on every valuation day by applying to the Principal Paying Agent named in the General Part of the Prospectus in Luxembourg (or, if applicable, to local distributors or paying agents that may have been appointed in individual countries).

All requests for redemption of Shares in the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS received by the Principal Paying Agent on a Valuation Day by no later than 11:00 hours Luxembourg local time (cut-off time) will be made at the Redemption Price determined on the next Valuation Day. Applications received after this cut-off time will be made at the Redemption Price of the next Valuation Day but one.

The Redemption Price is based on the net asset value of the Shares on the applicable Valuation Day and is rounded off to two decimal places. No redemption fee will be charged. Payment of the redemption of Shares of the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS will be made three banking days after the valuation day.

12. SWITCHING OF SHARES

Shares in the ZURICH INSURANCE PROTECTED FUNDS may be switched for Shares in other active Subfonds of the Company to which such a switch is permitted. No switching fee is charged for a switch to Shares in another Subfund of the Company established for ZURICH INVEST LTD., Zurich.

When switching into D1- or D2-Shares for the first time, the following minimum switching amounts will be applied:

- when switching into D1-Shares: CHF 1'000;
- when switching into D2-Shares: CHF 100.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen erstmalige Umtauschanträge über einen niedrigeren Betrag als den angegebenen Mindestumtauschwert akzeptieren.

Im übrigen gelten für Anträge auf Umtäusche von Anteilen die gleichen Modalitäten wie für Rücknahmen von Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.

The Board of Directors of the Company may at its discretion accept initial switching applications of a lower amount than the minimum switching amount indicated.

Furthermore the same modalities apply to requests for switching of Shares as for redemptions of Shares, and the provisions of the General Part of the Prospectus are applicable.

13. ÜBERSICHT ÜBER DIE SUBFONDS BZW. ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektüre des Prospekts.

13. OVERVIEW OF THE SUBFUNDS AND SHARE CATEGORIES

The following table provides a schematic overview of the most important characteristics of the individual Subfunds or Share Categories. It is not a substitute for reading the Prospectus.

<u>Bezeichnung des Subfonds</u> <u>/ Name of the Subfund</u>	<u>Anteile /</u> <u>Shares</u>	<u>ISIN-Code</u>	<u>Datum der</u> <u>Aktivierung /</u> <u>Date of</u> <u>Activation</u>	<u>Währung /</u> <u>Currency</u>	<u>Mindestzeichnungsbetrag /</u> <u>Minimum Subscription Amount</u>		<u>Pauschal-</u> <u>gebühr (max.) /</u> <u>Total Fee</u> <u>(max.)</u>
					<u>Erstzeichnung /</u> <u>Initial Subscription</u>	<u>Folgezeichnung /</u> <u>Follow-up Subscr.</u>	
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 80+	D1	LU0754653359	offen / open	CHF	CHF 1'000	---	1.00 %
	D2	LU0754653433	offen / open	CHF	CHF 100	---	1.20 %
ZURICH INSURANCE PROTECTED FUND 85+	D1	LU0754653607	offen / open	CHF	CHF 1'000	---	1.00 %
	D2	LU0754653862	offen / open	CHF	CHF 100	---	1.20 %